



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0405/2012

10.12.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI" il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatore: Doris Pack

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	117
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	121
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	136
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI..	149
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA.	200
PROCEDURA.....	235

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0788),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 0436/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0405/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo 1

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 154.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag. 200.

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce “**ERASMUS PER TUTTI**”
il programma dell'Unione per l'istruzione,
la formazione, **la gioventù** e lo sport

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce “**YES Europe**”
il programma dell'Unione per **la gioventù**,
l'istruzione, la formazione e lo sport

Remarks

Quest'emendamento si applica a tutto il testo; la sua adozione implica la necessità di apportare le corrispondenti modifiche.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'articolo 165, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce un chiaro mandato per le azioni dell'Unione volte a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa.

Motivazione

È importante individuare nei trattati una solida base per il regolamento anche per quanto riguarda le politiche rivolte ai giovani. L'articolo 165 del TFUE legittima l'Unione a definire una solida agenda per la gioventù e a promuovere azioni a sostegno dell'autonomia dei giovani e della loro partecipazione nella società.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il diffuso riconoscimento tra i cittadini dell'Unione europea e dei paesi terzi partecipanti del marchio “Erasmus”

(3) L'ampio riconoscimento tra i cittadini dei marchi specifici Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig quali

quale sinonimo di Mobilità ai fini di apprendimento nell'Unione prelude a un impiego più ampio di tale marchio da parte dei principali settori dell'istruzione coperti dal programma.

sinonimi di mobilità a fini di apprendimento e cooperazione nell'Unione è talmente diffuso da giustificare l'impiego anche per il nuovo Programma.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il nuovo Programma dovrebbe concentrarsi sulla riduzione delle barriere all'accesso ai finanziamenti e sulla razionalizzazione dei sistemi amministrativi dell'intera struttura. Porre continuamente l'accento sulla riduzione delle spese amministrative e sulla semplificazione dell'organizzazione e gestione del Programma è essenziale per il successo del Programma stesso.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le consultazioni pubbliche sulle scelte strategiche dell'Unione per l'attuazione delle nuove competenze in materia di sport, insieme alla relazione di valutazione sulle azioni preparatorie nel settore dello sport, hanno fornito utili indicazioni sulle aree di priorità per l'azione dell'Unione; hanno infatti dato prova del valore aggiunto che l'Unione può offrire alle attività tese a produrre, condividere e diffondere esperienze e conoscenza su diverse tematiche che riguardano lo sport a livello europeo.

(4) Le consultazioni pubbliche sulle scelte strategiche dell'Unione per l'attuazione delle nuove competenze in materia di sport, insieme alla relazione di valutazione sulle azioni preparatorie nel settore dello sport, hanno fornito utili indicazioni sulle aree di priorità per l'azione dell'Unione; hanno infatti dato prova del valore aggiunto che l'Unione può offrire alle attività tese a produrre, condividere e diffondere esperienze e conoscenza su diverse tematiche che riguardano lo sport a livello europeo, *a condizione che esse siano incentrate prevalentemente sulle realtà di*

base.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La Strategia europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 2020) definisce la strategia di crescita del prossimo decennio per l'Unione a sostegno di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e fissa cinque **ambiziosi** obiettivi da raggiungere entro il 2020, soprattutto nel settore dell'istruzione: ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%, e fare in modo che almeno il 40% delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni **di età** abbia portato a termine l'istruzione **superiore**. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento" e l'Agenda per nuove competenze e per l'occupazione.

Emendamento

(5) La Strategia europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 2020) definisce la strategia di crescita del prossimo decennio per l'Unione a sostegno di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e fissa cinque obiettivi da raggiungere entro il 2020, soprattutto nel settore dell'istruzione: ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%, e fare in modo che almeno il 40% delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni abbia portato a termine l'istruzione **terziaria o equivalente**. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento", l'Agenda per nuove competenze e per l'occupazione e "**Un'Unione dell'innovazione**" (1).

¹ COM(2010)0546.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il 12 maggio 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha auspicato la realizzazione di un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), definendo quattro obiettivi strategici per realizzare le ambizioni ancora irrealizzate di creare un'Europa basata sulla conoscenza e fare dell'apprendimento

Emendamento

(6) Il 12 maggio 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha auspicato la realizzazione di un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), definendo quattro obiettivi strategici per realizzare le ambizioni ancora irrealizzate di creare un'Europa basata sulla conoscenza e fare dell'apprendimento

permanente una realtà per tutti.

permanente una realtà per tutti. ***Detti obiettivi potranno essere realizzati solamente se verrà messo a disposizione un livello adeguato di finanziamenti.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, il Programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento

(7) Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, il Programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. ***Nel quadro dell'attuazione del Programma è inoltre necessario ampliare l'accesso dei gruppi svantaggiati e vulnerabili e affrontare attivamente le necessità di apprendimento speciali delle persone con disabilità. Queste aspirazioni devono tradursi in azioni di monitoraggio e di valutazione concrete in modo da garantire che il Programma sia attuato nel rispetto di tali obiettivi.***

Motivazione

È particolarmente importante garantire che le azioni nei paesi in via di sviluppo siano indirizzate alle persone povere e vulnerabili, la qual cosa sarebbe rilevante anche all'interno dell'Europa.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il Programma deve assumere una forte

Emendamento

(8) Il Programma deve assumere una forte

dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione superiore, non solo per migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea, **raggiungere i** più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l'attrattività dell'Unione come sede di studio, ma anche per favorire la comprensione tra i popoli e **contribuire** allo sviluppo sostenibile dell'istruzione superiore nei paesi terzi.

dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione **e la formazione professionale, l'istruzione superiore e l'apprendimento degli adulti,** non solo per migliorare la qualità dell'istruzione **e della formazione** superiore europea **nel conseguimento dei** più ampi obiettivi della strategia ET2020 e **per** rafforzare l'attrattività dell'Unione come sede di studio, ma anche per favorire la comprensione tra i popoli e **il contributo** allo sviluppo sostenibile dell'istruzione **e della formazione** superiore nei **territori d'oltremare e in quelli associati all'Unione e ai** paesi terzi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il quadro rinnovato di cooperazione in materia di gioventù (2010-2018) **deve** considerare i giovani una risorsa della società, **e sostenere il loro diritto a partecipare** allo sviluppo di politiche che li coinvolgono, mediante un continuo dialogo strutturato tra centri decisionali e giovani e organizzazioni giovanili a tutti i livelli.

Emendamento

(9) Il quadro rinnovato di cooperazione in materia di gioventù (2010-2018) **pone l'accento sulla necessità di** considerare i giovani una risorsa della società **e cerca di facilitarne e rafforzarne la partecipazione** allo sviluppo di politiche che li coinvolgono, mediante un continuo dialogo strutturato tra centri decisionali e giovani e organizzazioni giovanili a tutti i livelli.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma. **Ciò implica anche che i visti per i partecipanti devono essere rilasciati**

Emendamento

(11) Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma. **Al fine di** garantire che nessun partecipante perda, **anche** in parte, **le**

tempestivamente, per garantire che nessun partecipante perda, *in tutto o in parte, il corso di studi, il programma di formazione o lo scambio a cui è iscritto,* e per evitare cancellazioni dei progetti e delle azioni di mobilità. *Ai* sensi dell'articolo 19 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, *gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure accelerate di ammissione.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

attività programmate, e per evitare cancellazioni dei progetti e delle azioni di mobilità, *è opportuno incoraggiare gli Stati membri a rilasciare tempestivamente visti e a istituire procedure di ammissione accelerate, ai* sensi dell'articolo 19 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

Emendamento

(12 bis) Per affrontare meglio la disoccupazione giovanile nell'Unione, occorre prestare una particolare attenzione alla cooperazione transnazionale fra gli istituti d'istruzione superiore e professionale e le imprese, al fine di armonizzare i curricula e le esigenze del mercato del lavoro, migliorare l'occupabilità degli studenti e sviluppare le competenze imprenditoriali.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La dichiarazione di Bologna, firmata dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi europei il 19 giugno 1999, ha istituito un processo intergovernativo teso alla creazione di uno "spazio europeo dell'insegnamento superiore" che deve

Emendamento

(13) La dichiarazione di Bologna, firmata dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi europei il 19 giugno 1999, ha istituito un processo intergovernativo teso alla creazione di uno "spazio europeo dell'insegnamento superiore". *Durante l'ottava conferenza ministeriale di*

essere sostenuto a livello di Unione.

Bologna, tenutasi a Bucarest, Romania, il 26 e 27 aprile 2012, i 47 ministri dell'Istruzione superiore hanno firmato il comunicato ministeriale di Bucarest con il quale si chiede il consolidamento dello spazio europeo dell'insegnamento superiore, che deve essere sostenuto continuamente a livello di Unione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020) ***ha tracciato una visione ambiziosa e globale per la politica di istruzione e formazione professionale in Europa, e ha chiesto il sostegno dei programmi di istruzione dell'Unione alle priorità concordate, tra cui la mobilità internazionale e le riforme attuate dagli Stati membri.***

Emendamento

(14) ***Il ruolo fondamentale svolto dall'istruzione e dalla formazione professionale (IFP) ai fini del raggiungimento di una serie di obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 è ampiamente riconosciuto e definito nel processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020), in particolare tenuto conto del suo potenziale nell'affrontare l'elevato livello di disoccupazione in Europa, soprattutto la disoccupazione giovanile e a lungo termine, promuovere la cultura dell'apprendimento permanente, contrastare l'esclusione sociale e promuovere la cittadinanza attiva. È necessario rispondere all'urgente necessità di rafforzare la mobilità transnazionale degli allievi dell'istruzione e della formazione professionale, compresi gli apprendisti, gli insegnanti e i formatori, promuovere la cooperazione attraverso partenariati a tutti i livelli tra le parti interessate e assistere gli Stati membri nella modernizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione professionale.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Occorre garantire maggiori occasioni di mobilità agli studenti dell'insegnamento professionale e tecnico, compresi coloro che partecipano alla formazione in alternanza e gli apprendisti. Si dovranno inoltre adottare disposizioni appropriate per rafforzare l'attrattiva di tali opportunità e renderle più accessibili, soprattutto per le persone che si sono formate all'interno delle piccole e medie imprese (PMI) e nel settore dell'artigianato.

Motivazione

Il comunicato di Bruges precisa che una delle principali sfide per il futuro consiste nell'incrementare sensibilmente la mobilità transnazionale degli studenti nel quadro dell'istruzione e formazione professionale. Nel caso della mobilità degli apprendisti, è molto importante disporre di organismi intermediari per sostenere e semplificare la partecipazione delle PMI in qualità di organizzazioni di provenienza o di accoglienza dei giovani in mobilità.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario aumentare l'intensità e il volume della cooperazione europea tra le scuole e della mobilità del personale e dei discenti, per soddisfare le priorità fissate dall'Ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica per il 21° secolo, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica nell'Unione in relazione allo sviluppo delle competenze e per migliorare l'equità e l'inclusione nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare la professione dell'insegnante e la dirigenza

(15) È necessario aumentare l'intensità e il volume della cooperazione europea tra le scuole e della mobilità del personale e dei discenti, per soddisfare le priorità fissate dall'Ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica per il 21° secolo, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica nell'Unione in relazione allo sviluppo delle competenze e per migliorare l'equità e l'inclusione nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare **e sostenere** la professione dell'insegnante e

scolastica. In tale contesto, è opportuno **attribuire particolare importanza** agli obiettivi strategici volti a ridurre l'abbandono prematuro di istruzione e formazione, garantire un livello adeguato nelle competenze di base, migliorare la qualità dell'istruzione e della cura della prima infanzia e aumentare la partecipazione alle relative strutture, **nonché** al rafforzamento delle competenze professionali degli insegnanti e dei capi d'istituto, e al miglioramento delle opportunità educative dei bambini provenienti da un contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico.

la dirigenza scolastica. In tale contesto, è opportuno **dare priorità** agli obiettivi strategici volti a ridurre l'abbandono prematuro di istruzione e formazione, garantire un livello adeguato nelle competenze di base, migliorare la qualità dell'istruzione e della cura della prima infanzia e aumentare la partecipazione alle relative strutture, **accanto** al rafforzamento delle competenze professionali degli insegnanti e dei capi d'istituto, e al miglioramento delle opportunità educative dei bambini provenienti da un contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Il programma deve prestare particolare attenzione alla dimensione territoriale delle politiche in materia di istruzione e formazione e, soprattutto, alle crescenti disuguaglianze in termini di livello d'istruzione a livello nazionale e locale.

Motivazione

Problemi quali l'abbandono scolastico, l'esclusione dei giovani, i bassi livelli d'istruzione e lo scarso accesso all'infrastruttura educativa sono diffusi nelle aree urbane. A prescindere dal grado di prosperità di una città, questi problemi tendono a concentrarsi in determinati quartieri, caratterizzati da uno svantaggio socioeconomico. Le amministrazioni locali svolgono un ruolo fondamentale nell'affrontare questi problemi, coordinando e guidando i necessari interventi. L'esperienza nel gestire sfide di questo tipo è cruciale al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La rinnovata Agenda europea per l'apprendimento degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del [...] *si propone di consentire a tutti* gli adulti di *sviluppare e potenziare* le proprie competenze *per tutto l'arco della vita*, con particolare attenzione alla necessità di *più adeguati provvedimenti per l'alto numero di europei scarsamente qualificati, oggetto di Europa 2020.*

Emendamento

(16) La rinnovata Agenda europea per l'apprendimento degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del **28 novembre 2011¹** *sottolinea l'esigenza di aumentare la partecipazione all'apprendimento degli adulti, alla luce dell'invecchiamento demografico dell'Europa che rende inevitabile la necessità per gli adulti di aggiornare regolarmente* le proprie competenze *personali e professionali dopo aver completato l'istruzione e la formazione iniziali, riconoscendo altresì il ruolo svolto dall'apprendimento degli adulti nella promozione della cittadinanza attiva. L'Agenda europea per l'apprendimento degli adulti, alla luce degli obiettivi di riduzione della povertà e della disoccupazione delineati nella strategia Europa 2020, presta particolare attenzione alla necessità di aumentare la partecipazione degli europei scarsamente qualificati e poco istruiti all'apprendimento degli adulti.*

¹ *GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1.*

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Le esperienze dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, le relazioni demografiche della Commissione e le iniziative di volontariato degli anziani evidenziano l'importanza dell'apprendimento permanente, del dialogo intergenerazionale, della mobilità e della partecipazione ben oltre il termine della vita lavorativa. Gli anziani rivestono*

un ruolo fondamentale nel volontariato e nell'educazione sociale in Europa. È necessario che il Programma tenga conto di questo fatto prestando particolare attenzione alle pertinenti misure nel settore dell'istruzione generale e professionale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'azione del Forum europeo della gioventù, dei Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, degli uffici d'informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei centri nazionali Europass è essenziale per realizzare gli obiettivi del Programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di attività e diffondendo i risultati del Programma *nell'Unione e nei paesi terzi partecipanti.*

Emendamento

(17) L'azione del Forum europeo della gioventù, *della Piattaforma della società civile europea sull'apprendimento permanente*, dei Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, degli uffici d'informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei centri nazionali Europass è essenziale per realizzare gli obiettivi del Programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di attività e diffondendo i risultati del Programma *anche nei territori d'oltremare e in quelli associati all'Unione.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È necessario consolidare la cooperazione tra il Programma e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, nel campo dell'istruzione, della formazione, della

Emendamento

(18) È necessario consolidare la cooperazione tra il Programma e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, nel campo dell'istruzione, della formazione, della

gioventù e dello sport.

gioventù e dello sport *nonché la cooperazione nell'ambito dei programmi internazionali con i paesi della politica europea di vicinato.*

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) *Il Programma dovrà contribuire a sviluppare l'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale e a sostenere in particolare istituzioni universitarie che siano inserite nella struttura gestionale europea, che coprano l'intera gamma delle materie politiche che interessano l'Unione, che siano enti senza scopo di lucro e forniscano titoli accademici riconosciuti.*

Emendamento

(19) *Al fine di contribuire a sviluppare l'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale e per rispondere alla crescente esigenza di conoscenze e dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in questo campo mediante il sostegno agli istituti di istruzione superiore specializzati nello studio del processo di integrazione europea e alle associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione grazie all'azione Jean Monnet.*

Motivazione

Soppressione del criterio che limita la concessione di sovvenzioni di funzionamento alle sole istituzioni universitarie.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *È necessario consolidare la cooperazione tra il Programma e le organizzazioni della società civile che operano nel campo dell'istruzione, della*

formazione, della gioventù e dello sport, a livello nazionale ed europeo. È estremamente importante raggiungere un'ampia titolarità in relazione alle strategie e alle politiche in materia di apprendimento permanente. La società civile è fondamentale se si vuole tenere conto delle idee e delle preoccupazioni delle parti interessate a tutti i livelli e costituisce la base di un dialogo solido tra l'Unione e i suoi cittadini nell'ottica di realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La comunicazione della Commissione “Sviluppare la dimensione europea dello sport” del 18 gennaio 2011 espone le idee della Commissione per un'azione a livello di Unione nel settore dello sport dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e propone una serie di azioni concrete per la Commissione e gli Stati membri in tre ampi capitoli tematici: il ruolo sociale dello sport, la dimensione economica dello sport e l'organizzazione dello sport.

Emendamento

(20) La comunicazione della Commissione “Sviluppare la dimensione europea dello sport” del 18 gennaio 2011 espone le idee della Commissione per un'azione a livello di Unione nel settore dello sport dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e propone una serie di azioni concrete per la Commissione e gli Stati membri *al fine di aumentare l'identità europea dello sport* in tre ampi capitoli tematici: il ruolo sociale dello sport, la dimensione economica dello sport e l'organizzazione dello sport.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Occorre prestare un'attenzione particolare alle attività sportive di base e al volontariato nello sport, dato il loro ruolo decisivo nel promuovere

L'inclusione sociale, le pari opportunità e un'attività fisica salutare.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) **La maggiore** trasparenza delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti dell'Unione **favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così** a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione, **e promuovendo** la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi. Permettere l'accesso di **giovani** studenti (attivi anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale) a metodi, pratiche e tecnologie diffuse in altri paesi **aiuterà a migliorarne l'impiegabilità** nell'economia **globale e a rendere più attraenti posti di lavoro caratterizzati da un profilo internazionale.**

Emendamento

(21) **Maggiori** trasparenza, **comparabilità e riconoscimento** delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti **di riconoscimento** dell'Unione **dovrebbero contribuire** a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione **e a promuovere** la mobilità, **sia per un apprendimento permanente che** a fini occupazionali **in tutta Europa**, tra paesi e settori diversi. Permettere l'accesso di studenti (attivi anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale) **e discenti adulti** a metodi, pratiche e tecnologie **di apprendimento permanente** diffuse in altri paesi **ne migliorerà l'occupabilità** nell'economia **europea e promuoverà anche la mobilità dei lavoratori.**

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) A tal fine, si raccomanda di estendere l'uso del quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ai sensi della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione

Emendamento

(22) A tal fine, si raccomanda di estendere l'uso del quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ai sensi della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, del **Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) e dell'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENAQ), ai sensi della raccomandazione**

professionale (ECVET) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 e del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006¹, del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 e del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

¹ *GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60.*

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del Programma, nonché la complementarità con le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene *alla* cultura, *alla* ricerca, *alla* politica industriale e di coesione, *alla* politica di allargamento e *alle* relazioni esterne.

Emendamento

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del Programma, nonché la complementarità con le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene *ai settori della cultura e dei mezzi d'informazione, dell'occupazione, della salute, della ricerca e dell'innovazione, delle imprese, della giustizia, dei consumatori, dello sviluppo, della politica industriale e di coesione, della politica di allargamento e delle relazioni esterne, come pure la conformità con le strategie macroregionali dell'Unione.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, valutazione e monitoraggio compresi, è necessario sviluppare **specifici** indicatori di prestazione che **si possano misurare nel corso del tempo; siano realistici e** riflettano la logica dell'intervento, e **pertinenti alla specifica gerarchia di obiettivi e attività.**

Emendamento

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, valutazione e monitoraggio compresi, è necessario sviluppare indicatori di prestazione **specifici, misurabili e realistici** che riflettano la logica dell'intervento. **I risultati dell'attuazione dei programmi europei devono confluire, in linee generali, nella definizione di politiche per la gioventù e nella strategia europea per la gioventù e viceversa.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È necessario istituire criteri di efficienza in base ai quali poter suddividere le assegnazioni di bilancio tra Stati membri per le azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

Emendamento

(27) *(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Le persone fisiche di un paese o territorio d'oltremare (PTOM) e gli organi e le istituzioni pubbliche e/o private competenti di un PTOM possono partecipare al Programma conformemente alle disposizioni previste nella decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea¹.

Motivazione

L'attuale decisione relativa all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare prevede la partecipazione di tali paesi e territori ai programmi di formazione e d'istruzione. La nuova proposta di decisione rammenta altresì che i PTOM possono partecipare a tutti i programmi orizzontali dell'Unione europea. È pertanto opportuno precisare nel testo in esame la partecipazione dei PTOM al Programma ERASMUS per tutti.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella comunicazione congiunta su “Una risposta nuova a un vicinato in mutamento” hanno illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato ad azioni dell'Unione volte a sviluppare la capacità e favorire la mobilità nell'ambito dell'istruzione superiore nonché l'apertura del futuro programma d'istruzione ai paesi limitrofi.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione ha

Emendamento

(31) Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione ha

crescenti bisogni in termini di finanziamento, la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili per tale assistenza. La Commissione quindi deve mirare a ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, soprattutto mediante l'uso di strumenti finanziari con effetto leva.

crescenti bisogni in termini di finanziamento, la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili per tale assistenza. La Commissione quindi deve mirare a ottimizzare *e rendere sostenibile* l'impiego delle risorse disponibili, soprattutto mediante l'uso di strumenti finanziari con effetto leva.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) La riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di gestione è inevitabile al fine di eliminare gli ostacoli alla partecipazione di tutti i potenziali beneficiari al Programma. La creazione di meccanismi per il continuo coinvolgimento dei beneficiari e delle loro associazioni di rappresentanza nell'attuazione e nel monitoraggio delle azioni previste nel quadro del Programma è fondamentale.

Motivazione

Accanto alla necessità di abbinare priorità politiche e programmi, è importante eliminare gli ostacoli alla partecipazione. Spesso i potenziali candidati sono scoraggiati dalle procedure di candidatura e dagli oneri amministrativi che la gestione dei progetti UE comporta. È importante affermare la necessità di istituire procedure di facile uso per le candidature nell'ambito del Programma.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Nella comunicazione “Un bilancio per la strategia 2020” del 29 giugno 2011 la

(32) Nella comunicazione “Un bilancio per la strategia 2020” del 29 giugno 2011 la

Commissione ribadisce il proprio impegno a semplificare i finanziamenti dell'Unione europea. La creazione di un programma unico per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport consente di realizzare considerevoli semplificazioni, razionalizzazioni e sinergie nella gestione del programma. L'attuazione verrà ulteriormente semplificata grazie all'elargizione di importi forfetari, a costi unitari e a finanziamenti anch'essi a tassi forfetari, nonché dallo snellimento dei requisiti formali per i beneficiari e gli Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Commissione ribadisce il proprio impegno a semplificare i finanziamenti dell'Unione europea. La creazione di un programma unico per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport consente di realizzare considerevoli semplificazioni, razionalizzazioni e sinergie nella gestione del programma. L'attuazione verrà ulteriormente semplificata grazie all'elargizione di importi forfetari, a costi unitari e a finanziamenti anch'essi a tassi forfetari, nonché dallo snellimento dei requisiti formali **e burocratici** per i beneficiari e gli Stati membri.

Emendamento

(32 bis) Nel rispetto dei poteri dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, è opportuno che la Commissione presenti un progetto di bilancio, per la durata di questo Programma, con linee di bilancio distinte destinate a ciascuna attività del Programma, come previsto dall'articolo 13. In tal modo sarà garantita maggiore chiarezza e trasparenza nell'assegnazione delle risorse ai diversi punti del Programma su base annuale.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 ter) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire nel contempo un

utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 quater) È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del Programma, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti dev'essere delegato alla Commissione in relazione alle disposizioni concernenti i criteri di prestazione e le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione corretta, tempestiva e simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33) Per garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del Programma, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti dev'essere delegato alla Commissione in relazione alle disposizioni concernenti i criteri di prestazione e le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti *e di parti interessate*. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione corretta, tempestiva e simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

L'attuazione di un Programma efficiente e di facile uso, capace di esercitare un forte impatto sulla società non può prescindere dal contributo e dalla consulenza dei beneficiari, come atto di buona governance.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Il Programma dovrebbe coprire tre settori diversi, e il comitato istituito a norma dell'articolo 30 dovrebbe occuparsi sia delle questioni orizzontali che di quelle settoriali. Spetta agli Stati membri assicurare l'invio dei pertinenti rappresentanti conformemente ai temi in programma, e spetta al presidente del comitato assicurare che gli ordini del giorno delle riunioni indichino chiaramente il settore o i settori in questione e i temi, a seconda del settore, che saranno discussi durante ciascuna riunione. Se del caso, è opportuno invitare le parti sociali a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il Programma riguarda l'istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, e in particolare l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione degli adulti, l'istruzione scolastica e la gioventù.

3. Il Programma riguarda i seguenti settori:

(a) l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di

apprendimento permanente, comprese l'istruzione scolastica, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e l'istruzione degli adulti;

(b) la gioventù, in particolare nel quadro dell'apprendimento non formale e informale, della cittadinanza attiva, dell'inclusione sociale e del volontariato;

(c) lo sport, in particolare le attività sportive di base.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Esso* prevede una dimensione internazionale *ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e sostiene le attività nel settore dello sport.*

Emendamento

4. **Il Programma** prevede una dimensione internazionale *tesa a sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi.*

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

1. “apprendimento permanente”: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento;

Emendamento

1. “apprendimento permanente”: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze **o della partecipazione alla società** in una prospettiva personale, civica, **culturale**, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento;

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2. “**contesto non formale**”: un contesto di **apprendimento che è spesso pianificato e organizzato ma non rientra nel sistema di istruzione e formazione formale**;

Emendamento

2. “**istruzione non formale**”: un **processo che fornisce alle persone la possibilità di sviluppare i loro valori, le loro attitudini e le loro competenze al di fuori del** contesto di istruzione formale;

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. “**apprendimento informale**”: un **processo mai organizzato, privo di obiettivi predefiniti in termini di risultati dell'apprendimento e mai intenzionale dal punto di vista di chi apprende**;

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. “**dialogo strutturato**”: **garantire un contributo tempestivo ed efficace dei giovani e di altri attori pertinenti nel settore giovanile, verso la formulazione di politiche significative per la vita dei giovani**;

Motivazione

Il Dialogo strutturato con i giovani è un processo fondamentale della politica giovanile

dell'UE. Poiché questo Programma è volto a favorire la partecipazione dei giovani e la riforma della politica, è opportuno definire il processo del dialogo strutturato nella proposta. La definizione qui riportata è del 29 aprile 2008 EAC/D1/JK/D(2008): il nuovo concetto del dialogo strutturato europeo con i giovani.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. “mobilità ai fini di apprendimento”: lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un'attività di formazione o un'altra attività di apprendimento, tra cui il tirocinio *e l'apprendimento non formale*, o attività didattica, oppure la partecipazione ad attività transnazionali di sviluppo professionale. Può includere il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza. La mobilità ai fini di apprendimento abbraccia altresì gli scambi di giovani e le attività *transnazionali di sviluppo* professionale cui partecipano gli animatori giovanili;

Emendamento

3. “mobilità ai fini di apprendimento”: lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un'attività di formazione o un'altra attività di apprendimento, tra cui il tirocinio, *l'apprendistato, il volontariato anche per anziani, l'apprendimento non formale*, o attività didattica, oppure la partecipazione ad attività transnazionali di sviluppo professionale. Può includere il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza, *nonché attività di follow-up*. La mobilità ai fini di apprendimento abbraccia altresì *attività per la gioventù, quali* gli scambi di giovani, *il volontariato, l'apprendimento non formale e informale* e le attività *di formazione* professionale cui partecipano gli animatori giovanili *e i professionisti dell'orientamento*;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

4. “Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche”: progetti di cooperazione transnazionale che coinvolgono organizzazioni attive in materia di istruzione, formazione e/o gioventù e possono comprendere anche altre

Emendamento

4. “cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche”: progetti di cooperazione transnazionale *e internazionale* che coinvolgono organizzazioni *pubbliche e private* attive in materia di istruzione, formazione e/o gioventù e possono

organizzazioni;

comprendere anche altre organizzazioni *che sono responsabili dell'istruzione e della formazione o che vi partecipano*;

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5. “Sostegno alla riforma delle politiche”: qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare *i metodi aperti* di coordinamento;

Emendamento

5. "sostegno alla riforma delle politiche": qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, *nonché a fornire sostegno allo sviluppo di una politica europea in materia di gioventù*, attraverso il processo di *rafforzamento delle capacità delle parti interessate e di* cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare *il metodo* di coordinamento *aperto, incluso il dialogo strutturato con i giovani*;

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. “mobilità virtuale”: una serie di attività sostenute nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, organizzate a livello istituzionale, che realizzano o favoriscono esperienze internazionali collaborative in un contesto di insegnamento e/o apprendimento;

Emendamento

6. "mobilità virtuale": una serie di attività sostenute nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, *tra cui l'e-learning*, organizzate a livello istituzionale, che realizzano o favoriscono esperienze internazionali collaborative in un contesto di insegnamento e/o apprendimento *a prescindere dall'età*;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "personale": le persone che partecipano, su base professionale o volontaristica, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale dei giovani. Può comprendere insegnanti, formatori, capi d'istituto, animatori giovanili e personale non docente;

Emendamento

7. "personale": le persone che partecipano, su base professionale o volontaristica, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale dei giovani. Può comprendere **professori**, insegnanti, formatori, capi d'istituto, animatori giovanili e personale non docente;

Emendamento 52

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8**

Testo della Commissione

8. "animatore giovanile": **un operatore professionale o volontario** che partecipa all'apprendimento non formale;

Emendamento

8. "animatore giovanile": **una persona** che partecipa all'apprendimento non formale, **formale o informale**;

Emendamento 53

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17**

Testo della Commissione

17. "attività per la gioventù": attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato) svolta da giovani, individualmente o in gruppo, e caratterizzate da un approccio non formale all'apprendimento;

Emendamento

17. "attività per la gioventù": attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato **o formazione per la gioventù**) svolta da giovani, individualmente o in gruppo, **soprattutto attraverso le organizzazioni giovanili**, e caratterizzate da un approccio non formale all'apprendimento **e implementabili nel "Passaporto Europeo delle Competenze"**;

Emendamento 54

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)**

17 bis. "volontariato": le attività formali, non formali, informali e attinenti all'istruzione e alla formazione professionale intraprese volontariamente in base alla libera scelta e motivazione della persona e senza scopo di lucro, e per una causa no profit, che arrecano beneficio ai volontari, alle persone che fruiscono dei servizi di un'associazione di volontariato, alla comunità e alla società nel suo insieme; l'attività non è retribuita ma può prevedere il rimborso delle spese direttamente connesse all'attività di volontariato; essa viene svolta senza scopo di lucro e prevalentemente nell'ambito di un'organizzazione non governativa (ONG), pertanto non può essere motivata da un guadagno materiale o finanziario: il volontariato non deve essere utilizzato in sostituzione del lavoro retribuito;

Motivazione

La definizione proposta è uguale a quella contenuta nella relazione su "Riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE" (A7-0166/2012).

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18**

Testo della Commissione

18. "partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti *o* di organizzazioni di vari **Stati membri** per lo svolgimento di attività europee congiunte in materia di istruzione, formazione e gioventù o l'istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente. Per quanto riguarda lo sport, si tratta di un accordo con uno o più terzi, come organizzazioni sportive professionistiche o sponsor in diversi **Stati membri** al fine di attrarre ulteriori fonti di

Emendamento

18. "partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti *e/o* di organizzazioni di vari **paesi partecipanti** per lo svolgimento di attività europee congiunte in materia di istruzione, formazione e gioventù o l'istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente. Per quanto riguarda lo sport, si tratta di un accordo con uno o più terzi, come organizzazioni sportive professionistiche o sponsor in diversi **paesi partecipanti** al fine di attrarre

sostegno per ottenere i risultati auspicati dal Programma.

ulteriori fonti di sostegno per ottenere i risultati auspicati dal Programma. ***Tale accordo può essere esteso a istituzioni e/o organizzazioni di paesi terzi, al fine di rafforzare la qualità del partenariato;***

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

19. "impresa": qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale;

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

20. "abilità": indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

soppresso

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

21. "competenze": comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini, con responsabilità e autonomia, in situazioni di studio e in contesti sociali e professionali.

soppresso

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23

Testo della Commissione

23. "risultati": qualsiasi tipo di dato, conoscenza o informazione, di ogni forma o natura, indipendentemente dal fatto che possa essere protetto o no, generato nel corso dell'azione nonché i diritti che ne conseguono, compresi i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione

26. "Strumenti per la trasparenza *dell'Unione europea*": strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare e riconoscere, a seconda dei casi, i risultati dell'apprendimento e le qualifiche in tutta l'Unione;

Emendamento

26. "strumenti *dell'Unione* per la trasparenza *e il riconoscimento*": strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare, *comparare* e riconoscere, a seconda dei casi, i risultati dell'apprendimento e le qualifiche in tutta l'Unione;

Motivazione

L'emendamento è volto ad allineare la definizione di "strumenti per la trasparenza dell'Unione europea" con il considerando 22, l'articolo 9 e l'articolo 10 sexies, in cui vengono menzionati diversi strumenti di cui dispone l'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 27

Testo della Commissione

27. "Paesi interessati dalla politica europea di vicinato": i paesi e i territori elencati nell'Allegato al regolamento XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del X YY 2012 che istituisce uno strumento europeo di vicinato – Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina. ***Inoltre, per quanto riguarda le attività sostenute in materia di gioventù, anche la Russia è considerata un paese interessato dalla politica di vicinato;***

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 4.

Emendamento

27. "paesi interessati dalla politica europea di vicinato": i paesi e i territori elencati nell'Allegato al regolamento n. XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del X YY 2012 che istituisce uno strumento europeo di vicinato – Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina;

Emendamento

28 bis. "sport di base": attività sportiva organizzata e praticata a livello locale da sportivi dilettanti e sport per tutti.

Emendamento

1. Il Programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al raggiungimento ***degli obiettivi generali del Programma*** di cui all'articolo 4, ***nonché la valorizzazione e lo sviluppo dello spazio comune dell'istruzione per gli europei.***

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del Programma viene assicurato soprattutto grazie **ai seguenti elementi**:

Emendamento

2. Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del Programma viene assicurato soprattutto grazie **alle loro caratteristiche di seguito elencate**:

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) Il **loro** carattere transnazionale, **in particolare** la cooperazione **e la mobilità transnazionale** tese a garantire un impatto **sistemico di lungo periodo**;

Emendamento

a) il carattere transnazionale, **soprattutto per quanto riguarda** la **mobilità e la cooperazione** tese a garantire un impatto **sostenibile**;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) La loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche **nazionali, internazionali e dell'Unione, che consentano economie di scala e massa critica**;

Emendamento

b) La complementarità e sinergia con altri programmi e politiche **a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale**;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) Il loro contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per *favorire* il riconoscimento *delle qualifiche e la trasparenza*.

Emendamento

c) il loro contributo a un uso efficace *e coordinato* degli strumenti dell'Unione per *la trasparenza e* il riconoscimento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Obiettivo generale del Programma

Emendamento

Obiettivi generali del Programma

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Programma *intende contribuire agli obiettivi della strategia Europa 2020 e del quadro strategico per l'istruzione e la formazione 2020 (ET2020), compresi i corrispondenti parametri di riferimento istituiti in tali strumenti, al quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore e allo sviluppo della dimensione europea dello sport.*

Emendamento

1. Il Programma *contribuisce al conseguimento:*

Motivazione

L'emendamento all'articolo 4 è volto a elencare i principali obiettivi delle varie strategie e dei vari quadri di riferimento citati dalla Commissione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare l'obiettivo principale in materia d'istruzione di ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% e portare ad almeno il 40% il numero di persone di età compresa fra i 30 e i 34 anni che abbiano completato il livello terziario di istruzione o un livello equivalente;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET2020), compresi i parametri di riferimento;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile dei paesi terzi, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sviluppo delle competenze;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d) degli obiettivi del rinnovato processo di Copenaghen (2010-2020);

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) degli obiettivi dell'Agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f) degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018); nonché

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g) dell'obiettivo di sviluppare la dimensione europea nello sport, in particolare lo sport di base, conformemente al piano di lavoro dell'Unione per lo sport e tenendo presente il valore aggiunto dello sport ai fini del patrimonio storico e culturale dell'Unione;

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In particolare, esso si propone di contribuire a raggiungere i seguenti obiettivi principali di Europa 2020:

soppresso

(a) Riduzione dei tassi di abbandono scolastico;

(b) Aumento del numero di studenti di età compresa fra i 30 e i 34 anni che abbiano completato il livello terziario di istruzione.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il Programma promuove altresì i valori europei sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi specifici

Obiettivi specifici **del Programma**

Motivazione

L'obiettivo è delineare alcuni obiettivi specifici dell'intero programma prima di iniziare un nuovo capitolo concernente l'istruzione e la formazione. A ciascun capitolo saranno aggiunti obiettivi specifici per settore.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù:

Emendamento

1. Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, gli obiettivi specifici del Programma sono i seguenti:

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

a) migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, nonché la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, soprattutto mediante *maggiori* opportunità di mobilità per l'apprendimento per i giovani, *i discenti*, il personale e gli animatori giovanili, e grazie a una consolidata cooperazione tra istruzione gioventù e mondo del *mercato del* lavoro;

Emendamento

a) migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali, *comprese le abilità generiche*, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, *favorire lo sviluppo personale e promuovere la coesione e l'inclusione sociali dei gruppi vulnerabili a rischio di svantaggio educativo* nonché la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, soprattutto mediante maggiori opportunità di mobilità per l'apprendimento per i giovani, *gli studenti*, il personale e gli animatori giovanili, e grazie a una consolidata cooperazione tra istruzione, gioventù e mondo del lavoro; *a tal proposito, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri si assicurino che anche i giovani provenienti da un contesto socialmente svantaggiato possano beneficiare del Programma;*

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – trattino

Testo della Commissione

- Indicatori correlati

- % di partecipanti che hanno migliorato le competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità;

- % di giovani partecipanti che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita politica e sociale

Emendamento

(Gli indicatori correlati sono trasferiti in un nuovo allegato)

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

b) favorire i miglioramenti della qualità, l'eccellenza nell'innovazione e l'internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e l'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di **formazione/le** organizzazioni giovanili e altre parti interessate;

Emendamento

b) favorire i miglioramenti della qualità, l'eccellenza nell'innovazione, ***l'inclusività sociale e l'accesso, nonché*** l'internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e ***formazione, compresa*** l'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di ***formazione o le*** organizzazioni giovanili e altre parti interessate;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – trattino

Testo della Commissione

- Indicatore correlato: % di organizzazioni che hanno partecipato al Programma e che hanno sviluppato/adottato metodi innovativi

Emendamento

(Gli indicatori correlati sono trasferiti in un nuovo allegato)

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c – alinea

Testo della Commissione

c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'**apprendimento** non formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

Emendamento

c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello **locale, regionale e** nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'**istruzione** non formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche, **includere le misure volte a ridurre gli oneri amministrativi**;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c – trattino

Testo della Commissione

– Indicatore correlato: numero degli Stati membri che fanno uso dei risultati del Metodo aperto di coordinamento nello sviluppo delle politiche nazionali

Emendamento

(Gli indicatori correlati sono trasferiti in un nuovo allegato)

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – alinea

Testo della Commissione

d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione, della formazione e della **gioventù, soprattutto nel settore** dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattività degli istituti di istruzione superiore dell'Unione **e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, come i suoi**

Emendamento

d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione **e** della formazione, **in particolare mediante la cooperazione tra gli istituti dell'Unione e dei paesi terzi nei settori dell'istruzione e della formazione professionale nonché** dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattività degli

obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell'UE e di paesi terzi, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi;

istituti di istruzione superiore e di ricerca dell'Unione, a complemento del programma Marie Curie-Sklodowska;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – trattino

Testo della Commissione

– Indicatore correlato: numero degli istituti di istruzione superiore esterni all'Unione europea che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione

Emendamento

(Gli indicatori correlati sono trasferiti in un nuovo allegato)

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) sostenere le azioni esterne dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell'Unione e dei paesi terzi, grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi, se del caso in conformità con gli obiettivi specificati negli strumenti di finanziamento esterno dai quali proviene il finanziamento delle azioni;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e – alinea

Testo della Commissione

e) migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica;

Emendamento

e) migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere la **consapevolezza interculturale e la vasta diversità linguistica nell'Unione**;

Emendamento 91

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e – trattino**

Testo della Commissione

– Indicatore correlato: % di partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche

Emendamento

(L'indicatore correlato è trasferito in un nuovo allegato)

Emendamento 92

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f – trattino**

Testo della Commissione

– Indicatore correlato: numero degli studenti impegnati in attività formative grazie al programma Jean Monnet

Emendamento

(L'indicatore correlato è trasferito in un nuovo allegato)

Emendamento 93

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) potenziare l'accesso allo sport di base sostenendo le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono attività sportive e quelle che organizzano eventi sportivi non commerciali;

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) promuovere la cooperazione tra i diversi settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

Motivazione

L'emendamento intende aumentare il margine di cooperazione tra i diversi settori (ad esempio, progetti che prevedono l'istruzione formale e non formale) e invitare la Commissione a garantire che tali opportunità siano presenti in tutto il Programma.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il Programma mette un accento particolare sulla parità di accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità a tutti i livelli per i discenti con problemi di salute o disabilità e per coloro che provengono da un contesto socialmente svantaggiato, come i rom.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Ai fini della valutazione del Programma, nell'allegato 1 sono riportati indicatori misurabili e pertinenti in relazione a ciascun obiettivo specifico. Nel corso del Programma detti indicatori possono essere soggetti a revisione mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 27.

Emendamento 97

**Proposta di regolamento
Capo II (nuovo) – titolo (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO II
Istruzione e formazione

Emendamento 98

**Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – titolo (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis
Settori e marchi

Emendamento 99

**Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – alinea (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

***In materia di istruzione e formazione, il
Programma sostiene attività sia settoriali
che orizzontali nei seguenti settori,
associati a marchi specifici:***

Emendamento 100

**Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – lettera a (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a) "Comenius" per l'istruzione scolastica;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo) – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) "Erasmus" per l'istruzione superiore;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) "Erasmus Mundus" per la cooperazione internazionale nel settore dell'istruzione superiore;

Motivazione

L'emendamento aggiunge Erasmus Mundus, data l'importanza della cooperazione internazionale nell'istruzione superiore.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo) – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d) "Leonardo da Vinci" per l'istruzione e la formazione professionale (in appresso, VET);

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo) – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) "Grundtvig" per l'apprendimento degli adulti.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 5 ter (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

***Obiettivi specifici in materia di istruzione
e formazione***

Motivazione

A fini di chiarezza e trasparenza, è importante individuare, nel testo, obiettivi specifici in materia di istruzione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 5 ter (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***In linea con gli articoli 4 e 5, il
Programma persegue i seguenti obiettivi
in materia di istruzione e formazione:***

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 5 ter (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) nel quadro di Comenius (istruzione scolastica), il Programma si prefigge di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica e in particolare di motivare gli alunni all'apprendimento e all'acquisizione della capacità di apprendere ad apprendere, di promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva fra gli alunni, e di migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica mediante una

maggior mobilità del personale docente a fini di apprendimento, l'aumento dei partenariati tra gli istituti scolastici, la mobilità degli alunni nel contesto di partenariati scolastici e il sostegno alla costituzione di reti e allo scambio delle migliori pratiche;

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 5 ter (nuovo) – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) nel quadro di Erasmus (istruzione superiore) e di Erasmus Mundus (cooperazione internazionale nel settore dell'istruzione superiore), il Programma si prefigge di rafforzare l'eccellenza e la qualità nell'ambito dello spazio europeo dell'istruzione superiore e la sua attrattiva in un contesto globale, attraverso una maggiore trasparenza e il riconoscimento di tutti i suoi titoli di istruzione superiore, e una maggiore mobilità degli studenti e del personale a fini di apprendimento, nonché attraverso la cooperazione e la promozione della qualità dei diplomi comuni tra gli istituti di istruzione superiore dei paesi partecipanti, come anche tra gli istituti di istruzione superiore dei paesi partecipanti e quelli dei paesi terzi. In particolare, il Programma potenzia il contributo dell'istruzione superiore al processo di innovazione, attraverso una cooperazione più approfondita fra istituti di istruzione superiore e di ricerca, imprese e comunità locali;

Motivazione

Date le notevoli differenze esistenti fra i settori educativi coperti dal Programma, è necessario precisare gli obiettivi settore per settore.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 5 ter (nuovo) – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) nel quadro di Leonardo da Vinci (VET), il Programma si prefigge di sostenere l'occupabilità dei giovani mediante una maggiore mobilità a fini di apprendimento degli studenti VET, compresi i giovani disoccupati in cerca di lavoro all'inizio della loro carriera, e del personale, promuovendo tirocini e apprendistati di qualità nonché attraverso la trasparenza, la comparabilità e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze dell'istruzione professionale, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale. Il Programma mira altresì a rafforzare il contributo della VET al processo di innovazione mediante una cooperazione più approfondita con gli istituti dei paesi terzi, come anche con organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altre entità interessate;

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 5 ter (nuovo) – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d) nel quadro di Grundtvig (apprendimento degli adulti), il Programma si prefigge di migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle organizzazioni operanti nel campo dell'istruzione degli adulti, e in particolare di promuovere percorsi di apprendimento flessibili, l'alfabetizzazione, anche numerica, degli

adulti e un invecchiamento attivo mediante una maggiore mobilità a fini di apprendimento del personale del settore dell'apprendimento degli adulti e una maggiore cooperazione tra le organizzazioni attive in tale settore, con una particolare attenzione per le esigenze di apprendimento delle categorie svantaggiate.

Motivazione

Date le notevoli differenze esistenti fra i settori educativi coperti dal Programma, è necessario precisare gli obiettivi settore per settore.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia di istruzione, formazione *e gioventù*:

Emendamento

1. Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia di istruzione *e* formazione:

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) cooperazione per l'innovazione e *le* buone pratiche,

Emendamento

b) cooperazione per l'innovazione e *lo scambio delle* buone pratiche,

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per quanto concerne le azioni di cui

al paragrafo 1, i cui finanziamenti provengono dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) o dal Fondo europeo di sviluppo (FES), devono essere tutte conformi, rispettivamente, agli obiettivi e ai principi del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (regolamento DCI) e all'accordo di partenariato ACP-UE. In particolare, qualora i finanziamenti provengano dal DCI, si rispettano i criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, così come previsto all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento DCI.

¹ *GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.*

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, riguardano progetti transettoriali che riuniscono i vari settori dell'istruzione e della formazione o progetti settoriali rivolti a uno dei settori associati ai marchi specifici.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. L'azione di Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo contribuisce a:

Emendamento

1. L'azione di "Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo" contribuisce, **nei paesi partecipanti di cui all'articolo 18, alle seguenti attività:**

Motivazione

A fini di trasparenza, è importante individuare, nel testo, attività specifiche per settore.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la mobilità **transnazionale** degli studenti degli istituti superiori **e delle scuole di formazione professionale nonché dei giovani che svolgono le attività non formali, tra i paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. La mobilità** può esplicarsi nello studio presso un istituto partner, in un tirocinio all'estero **o nella partecipazione ad attività giovanili, in particolare volontariato. Alla mobilità che consenta di preparare un master contribuisce lo strumento di garanzie per i prestiti destinati agli studenti, contemplato all'articolo 14, paragrafo 3.**

Emendamento

a) la mobilità degli studenti degli istituti superiori **(compresi i candidati dottorali) che** può esplicarsi **sia** nello studio presso un istituto partner **o** in un tirocinio, **compresi gli assistentati, all'estero sotto il marchio "Erasmus"; i tirocini e gli assistentati possono essere estesi ai neolaureati fino a 12 mesi dalla laurea. La mobilità può includere la divulgazione di informazioni su base volontaria da parte dei discenti;**

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la mobilità **transnazionale del personale, nell'ambito dei paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. Tale mobilità** può esplicarsi **nell'insegnamento o nella partecipazione ad attività di**

Emendamento

b) la mobilità **che consente di preparare un master attraverso lo strumento europeo di garanzia sui prestiti destinati agli studenti ("lo strumento"), di cui all'articolo 14, paragrafo 3;**

sviluppo professionale all'estero;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la mobilità degli studenti e degli apprendisti VET che può esplicarsi sia nello studio presso un istituto partner o in un tirocinio, compresi gli assistentati, o in un apprendistato all'estero sotto il marchio "Leonardo da Vinci"; i tirocini, gli assistentati e gli apprendistati possono essere estesi ai neolaureati fino a 12 mesi dalla laurea;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) la mobilità del personale nel settore dell'istruzione scolastica (Comenius), dell'istruzione superiore (Erasmus), dell'istruzione e formazione professionale (Leonardo da Vinci) e dell'apprendimento degli adulti (Grundtvig). La mobilità può esplicarsi nell'insegnamento, compresi gli assistentati, o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'azione sostiene altresì la mobilità

2. L'azione sostiene altresì la mobilità degli

transnazionale degli studenti, *dei giovani* e del personale da e verso i paesi terzi per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di Titoli di studio comuni, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte, *anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale*.

studenti e del personale da e verso i paesi terzi per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di titoli di studio comuni, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte *sotto il marchio "Erasmus Mundus"*.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. *L'azione in materia di* cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche *contribuisce a:*

Emendamento

1. *La* cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche *si applica a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundvig, in una prospettiva transettoriale o nell'ambito di un settore specifico, e può esplicarsi in:*

Motivazione

A fini di trasparenza, è importante individuare, nel testo, attività specifiche per settore.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) forme di partenariato strategico *transnazionale* tra organizzazioni *che svolgono attività di* istruzione, formazione e/o *attività giovanili o in altri settori rilevanti, per* sviluppare e realizzare iniziative congiunte e promuovere scambi di esperienze *e know-how*;

Emendamento

a) forme di partenariato strategico tra organizzazioni *e/o istituti attivi nel campo dell'*istruzione, *della* formazione *o dello sviluppo delle competenze* e/o *altre parti interessate, tra cui le organizzazioni della società civile e le parti sociali, volte a* sviluppare e realizzare iniziative congiunte e promuovere *l'apprendimento tra pari e* scambi di esperienze.

Motivazione

Se del caso, le parti sociali dovrebbero essere coinvolte nelle azioni di partenariato.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I partenariati strategici possono includere progetti di apprendimento congiunto per gli alunni e i loro insegnanti sotto forma di scambi tra classi e individuali, compresa la mobilità di lungo termine, volti a rafforzare le competenze linguistiche, la cittadinanza attiva e la consapevolezza interculturale o a sviluppare e a diffondere le migliori pratiche nel settore dell'istruzione. I partenariati strategici per l'istruzione superiore possono includere programmi intensivi finalizzati a promuovere la cooperazione multidisciplinare e lo scambio di conoscenze fra studenti e insegnanti.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In questo contesto, occorre prestare particolare attenzione alle azioni e ai progetti transettoriali fra diversi settori dell'istruzione e i giovani;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

b) partenariati transnazionali tra **imprese** e istituti di istruzione sotto forma di:

Emendamento

b) partenariati transnazionali tra **il mondo del lavoro** e **gli** istituti di istruzione **e di formazione** sotto forma di:

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– alleanze della conoscenza tra istituti di istruzione superiore e **imprese**, che promuovono la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula;

Emendamento

– alleanze della conoscenza, **in particolare** tra istituti di istruzione superiore e **mondo del lavoro**, che promuovono la creatività, l'innovazione, **l'istruzione basata sull'esperienza** e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula **e metodi di formazione**;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

– alleanze delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e **le imprese che promuovono** l'occupabilità, creando nuovi programmi specifici per i vari settori, sviluppando modalità innovative di istruzione e formazione professionale e impiegando gli strumenti di riconoscimento **a livello di** Unione;

Emendamento

– alleanze delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e **il mondo del lavoro, volte a promuovere** l'occupabilità, creando nuovi programmi specifici per i vari settori **o transettoriali**, sviluppando modalità innovative di istruzione e formazione professionale, **compreso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)**, e impiegando gli strumenti di **trasparenza e di** riconoscimento **dell'Unione in conformità delle disposizioni di politica nazionali**;

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) partenariati fra autorità regionali e locali responsabili di qualsiasi aspetto dell'istruzione, per promuovere la cooperazione interregionale, compresa la cooperazione fra regioni transfrontaliere;

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) piattaforme di supporto informatico, compreso l'e-Twinning, operanti nell'ambito **dei** settori dell'istruzione e della **gioventù**, che consentano l'apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di buone pratiche, nonché l'accesso per partecipanti provenienti da paesi vicini.

c) piattaforme di supporto informatico, compreso, **in particolare**, l'e-Twinning, operanti nell'ambito **di tutti i** settori dell'istruzione e della **formazione**, che consentano l'apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di buone pratiche **a complemento della mobilità a fini di apprendimento**, nonché l'accesso per partecipanti provenienti da paesi vicini.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato tra istituti **di** istruzione superiore dell'Unione e di paesi terzi **nonché nel settore della gioventù**, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, promuovendo la cooperazione regionale, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato tra istituti **nei campi dell'**istruzione superiore **(Erasmus Mundus) e dell'istruzione e formazione professionale** dell'Unione e di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, promuovendo la cooperazione regionale,

vicinato.

soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, *e contribuisce al miglioramento qualitativo e quantitativo del collocamento dei giovani in fase di formazione professionale.*

Le azioni finanziate mediante lo strumento di cooperazione allo sviluppo o il FES contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei paesi partner, si basano sulle strategie di sviluppo nazionali e regionali e sono conformi a esse.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Il sostegno *all'azione di* riforma politica comprende le attività avviate a livello di Unione e connesse a:

Emendamento

1. Il sostegno *alla* riforma politica *in materia di istruzione e formazione* comprende, *fra l'altro*, le attività avviate a livello di Unione e connesse a:

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *le attività connesse all'*attuazione del programma politico dell'Unione in materia di istruzione, formazione *e gioventù (Metodi aperti* di coordinamento), *nonché ai* processi di Bologna e di Copenaghen *e a un dialogo articolato con i giovani;*

Emendamento

(a) *l'*attuazione del programma politico dell'Unione in materia di istruzione *e* formazione *nel quadro del metodo aperto* di coordinamento *e dei* processi di Bologna e di Copenaghen, *in particolare le reti tematiche di esperti e le organizzazioni che si prefiggono di individuare e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti in tutti i settori dell'istruzione;*

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell'Unione per la trasparenza, in particolare Europass, il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il sostegno alle reti dell'Unione europea;

Emendamento

(b) l'attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell'Unione per **il riconoscimento e** la trasparenza, in particolare Europass, il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), **il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET), il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR), l'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENAQ), lo Youthpass** e il sostegno alle reti dell'Unione europea;

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il dialogo politico con le parti interessate europee in materia di istruzione, formazione **e gioventù**;

Emendamento

(c) il dialogo politico con le parti interessate europee in materia di istruzione **e** formazione **tramite un sostegno amministrativo e finanziario specifico e sostenibile alle organizzazioni europee che operano in tale ambito**;

Motivazione

La maggioranza delle organizzazioni che operano nell'ambito dell'istruzione e della formazione ha espresso preoccupazione per la mancanza di un dialogo strutturato nel settore dell'istruzione e della formazione che sia atto a sviluppare ulteriormente la cooperazione in tale campo. Inoltre, un siffatto sostegno sostenibile è necessario per garantire un dialogo civico autentico con la società, mentre le reti europee, nel corso degli anni, hanno dato prova del valore aggiunto e dell'impatto che generano a livello di Unione europea.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) il sostegno specifico e sostenibile attraverso sovvenzioni di funzionamento alle associazioni europee della società civile attive nei settori dell'istruzione e formazione, dell'apprendimento permanente e della gioventù;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) *il Forum europeo della gioventù*, i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), le reti Eurydice, Euroguidance *ed Eurodesk*, nonché i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, i centri nazionali Europass e gli uffici di informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che non partecipano appieno al *programma*.

(d) i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), le reti Eurydice *ed* Euroguidance, nonché i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, i centri nazionali Europass e gli uffici di informazione nazionali, *soprattutto* dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che non partecipano appieno al *Programma*.

Motivazione

Le questioni relative alla gioventù sono trattate nel nuovo capitolo sulla gioventù.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sostenere le attività degli istituti

(b) sostenere le attività degli istituti

accademici o delle associazioni **che svolgono studi** in materia di integrazione europea e favorire l'istituzione del label per l'eccellenza Jean Monnet.

accademici o delle associazioni **attive** in materia di integrazione europea e favorire l'istituzione del label per l'eccellenza Jean Monnet.

Motivazione

L'obiettivo è quello di ampliare il campo d'applicazione delle attività in tema di integrazione europea che si fondano sul presente articolo.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera c – alinea

Testo della Commissione

(c) sostenere le seguenti istituzioni **accademiche europee** che perseguono l'interesse europeo;

Emendamento

(c) sostenere le seguenti istituzioni che perseguono l'interesse europeo:

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii bis) l'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA) di Maastricht;

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera c – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii ter) l'Accademia di diritto europeo di Treviri;

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera c – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii quater) l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali di Odense;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c – punto ii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii quinquies) il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Capo II bis (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo II bis

Gioventù

Motivazione

A fini di trasparenza, visibilità e continuità, è fondamentale inserire nel testo un capitolo a parte relativo alla gioventù.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Obiettivi specifici

Motivazione

Il settore della gioventù deve dotarsi di obiettivi specifici che siano concreti, efficaci e indipendenti da quelli forniti per i settori dell'istruzione.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente agli articoli 4 e 5, in particolare agli obiettivi del quadro rinnovato di cooperazione europea nel settore della gioventù (2010-2018), il programma persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore della gioventù:

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) incoraggiare l'apprendimento interculturale, la comprensione reciproca, l'inclusione sociale e la solidarietà, la cittadinanza attiva, la tolleranza e la consapevolezza europea dei giovani, in particolare di quelli con minori opportunità, nei paesi partecipanti e tra i questi ultimi e i paesi terzi, mediante la mobilità, il dialogo interculturale e gli scambi;

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) favorire la dimensione internazionale delle attività giovanili in modo

complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la cooperazione tra le parti interessate dell'Unione e di paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sviluppare strutture di sostegno per i giovani e potenziare il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili anche nei paesi terzi mediante il potenziamento mirato delle capacità;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) favorire lo sviluppo dell'animazione socioeducativa, in particolare rafforzando la cooperazione e la creazione di reti tra organizzazioni giovanili e/o altre parti interessate pertinenti e mediante la formazione di animatori giovanili;

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e) integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale nel settore della gioventù e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata

*sulla conoscenza e su dati concreti
mediante la diffusione e lo scambio di
buone pratiche;*

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera f (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(f) agevolare il riconoscimento dei
risultati di apprendimento derivanti
dall'istruzione non formale e
dall'apprendimento informale fra i
giovani, in particolare attraverso un
migliore impiego degli strumenti
dell'Unione per la trasparenza e il
riconoscimento.*

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 10 ter (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*Articolo 10 ter
Azioni del Programma*

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 10 ter (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*Nel settore della gioventù, il Programma
persegue i suoi obiettivi mediante i
seguenti tre tipi di azioni:*

Motivazione

Al fine di mantenere l'impostazione semplificata, atta a consentire sinergie all'interno del

Programma, il capitolo dedicato alla gioventù segue la stessa struttura del capitolo sull'istruzione e la formazione, basata sulle tre azioni fondamentali.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 10 ter (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(a) Mobilità a fini di apprendimento
dell'individuo: Gioventù in movimento;***

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 10 ter (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(b) Cooperazione ai fini dell'innovazione
e delle buone pratiche: Gioventù e
cooperazione;***

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 10 ter (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(c) Sostegno alle riforme politiche
Decidono i giovani***

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 10 quater (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 quater

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 10 quater (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***1. La mobilità a fini di apprendimento
dell'individuo nel settore della gioventù
comprende:***

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 10 quater (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(a) la mobilità dei giovani coinvolti in
attività di istruzione non formale e di
apprendimento informale tra i paesi
partecipanti, in particolare:***

Motivazione

È importante sviluppare più dettagliatamente le attività del capitolo inerente alla gioventù.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 10 quater (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova) – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(i) gli scambi di giovani, comprese attività
di invio e di ospitalità nonché attività
preparatorie e di seguito;***

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 10 quater (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova) – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) il volontariato, soprattutto mediante il Servizio volontario europeo, comprese attività di invio e di ospitalità nonché attività preparatorie e di seguito nonché azioni innovative basate su disposizioni esistenti in materia di mobilità; in questo ambito si può includere l'impegno volontario nelle attività di informazione tra pari sulle opportunità di mobilità;

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 10 quater (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la mobilità delle persone attive nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi nella formazione e nelle attività di creazione di reti.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 10 quater (nuovo) – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tale azione sostiene anche la mobilità dei giovani, delle persone attive nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi terzi.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 10 quinquies (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 quinquies

Cooperazione ai fini dell'innovazione e delle buone pratiche: Gioventù e cooperazione

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 10 quinquies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. La cooperazione ai fini dell'innovazione e delle buone pratiche nel settore della gioventù comprende:

Motivazione

È importante sviluppare più dettagliatamente le attività del capitolo dedicato alla gioventù.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 10 quinquies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) partenariati strategici tra organizzazioni che svolgono attività destinate ai giovani tese a sviluppare e a realizzare iniziative congiunte e a promuovere attività di apprendimento tra pari e scambi di esperienze e competenze, tra cui, in particolare:

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 10 quinquies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova) – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i) i partenariati tesi a sostenere la mobilità ai sensi dell'articolo 10 quater;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 10 quinquies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova) – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) le iniziative nel settore della gioventù e i progetti di cittadinanza finalizzati a sviluppare una cittadinanza attiva, la partecipazione alla vita democratica e l'imprenditorialità;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 10 quinquies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova) – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) progetti volti a sostenere l'animazione socioeducativa mediante diverse forme di apprendimento tra pari e volti a introdurre, attuare e promuovere uno sviluppo qualitativo e approcci innovativi, tra cui la cooperazione regionale frontaliere ("partenariati Regio");

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 10 quinquies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova) – punto iv

(nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(iv) progetti di innovazione sociale;

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 10 quinquies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) piattaforme di supporto informatico che consentono l'apprendimento tra pari, l'animazione socioeducativa basata sulla conoscenza, la mobilità virtuale e gli scambi di buone pratiche.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 10 quinquies (nuovo) – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, la creazione di capacità, la cooperazione regionale e gli scambi di conoscenze attraverso partenariati tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, segnatamente mediante diverse forme di apprendimento tra pari.

Motivazione

Questo paragrafo introduce la cooperazione internazionale anche nella parte del Programma dedicata alla gioventù.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 10 sexies (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 sexies

*Sostegno alle riforme politiche: Decidono
i giovani*

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 10 sexies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*1. Il sostegno all'azione di riforma politica
nel settore della gioventù comprende le
attività avviate a livello di Unione e
connesse a:*

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 10 sexies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(a) l'attuazione del programma politico
dell'Unione in materia di gioventù tramite
il metodo aperto di coordinamento;*

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 10 sexies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(b) l'attuazione, nei paesi partecipanti,
degli strumenti dell'Unione per la
trasparenza e il riconoscimento, in
particolare lo Youthpass;*

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 10 sexies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il dialogo politico con le parti interessate europee e il dialogo strutturato con i giovani;

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 10 sexies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) lo sviluppo di una strategia europea di formazione e di cooperazione per favorire lo sviluppo di capacità degli animatori socioeducativi.

Motivazione

Sostenere gli animatori socioeducativi, mediante la formazione e la cooperazione, può costituire una leva per raggiungere molti più giovani cittadini europei.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 10 sexies (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo) – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e) il Forum europeo della gioventù, le ONG giovanili europee, le reti a livello dell'Unione, con particolare riferimento ai centri di risorse per lo sviluppo dell'animazione socioeducativa, e la rete Eurodesk.

Motivazione

Onde garantire la continuità nel settore della gioventù, è fondamentale assicurare che le ONG giovanili ricevano, anche in futuro, sovvenzioni di funzionamento per la loro attività nel

settore.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 10 sexies (nuovo) – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quest'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità dell'obiettivo generale, il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore dello sport:

1. Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, il Programma è incentrato soprattutto sullo sport di base e persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore dello sport:

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a) contrastare le minacce transnazionali **che incombono sullo** sport come il doping, le partite truccate, la violenza, **il razzismo e l'intolleranza**;

(a) contrastare le minacce transnazionali **all'integrità dello** sport, **compreso lo sport di base**, come il doping, le partite truccate e la violenza, **nonché tutte le forme di intolleranza e discriminazione**;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – trattino

Testo della Commissione

– Indicatore correlato: % dei partecipanti che utilizzano i risultati dei progetti transfrontalieri per combattere le minacce allo sport.

Emendamento

(Gli indicatori correlati sono trasferiti in un nuovo allegato)

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

(b) sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti;

Emendamento

(b) sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti ***tenendo conto delle esperienze e delle migliori prassi negli Stati membri;***

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – trattino

Testo della Commissione

– Indicatore correlato: % dei partecipanti che sfruttano i risultati dei progetti transfrontalieri per migliorare la buona governance e le duplici carriere.

Emendamento

(Gli indicatori correlati sono trasferiti in un nuovo allegato)

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c – alinea

Testo della Commissione

(c) promuovere *l'*inclusione sociale, *le* pari opportunità e *l'*attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

Emendamento

(c) promuovere ***le attività di volontariato nello sport unitamente all'***inclusione sociale, ***alle*** pari opportunità e ***all'***attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione ***e la parità di accesso*** alle

attività sportive *per tutti*.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c – trattino

Testo della Commissione

– Indicatore correlato: % dei partecipanti che sfruttano i risultati dei progetti transfrontalieri per favorire l'inclusione sociale, le pari opportunità e i tassi di partecipazione.

Emendamento

(Gli indicatori correlati sono trasferiti in un nuovo allegato)

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sensibilizzare maggiormente circa l'importanza dell'attività fisica a ogni livello formativo.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini della valutazione del Programma, nell'allegato 1 figurano indicatori chiave misurabili e pertinenti in relazione agli obiettivi specifici. Nel corso del Programma detti indicatori possono essere soggetti a revisione mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 27.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli obiettivi di cooperazione **nello** sport vengono perseguiti mediante le seguenti attività transnazionali:

Emendamento

1. Gli obiettivi di cooperazione **nel settore dello** sport vengono perseguiti mediante le seguenti attività transnazionali, **che sono incentrate soprattutto sullo sport di base**:

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostegno ai **progetti** di collaborazione transnazionali;

Emendamento

(a) sostegno ai **partenariati** di collaborazione **transfrontalieri e** transnazionali;

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostegno agli eventi sportivi europei **non commerciali** che coinvolgono diversi paesi **europei**;

Emendamento

(b) sostegno agli eventi sportivi europei **senza scopo di lucro, tra cui gli eventi sportivi di base**, che coinvolgono diversi paesi **partecipanti e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 4, 5 e 11**;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) sostenere l'organizzazione di una Giornata o Settimana europea dello sport

che promuova il ruolo sociale e culturale degli sport amatoriali e professionali e i benefici dello sport in termini di salute pubblica;

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostegno al rafforzamento della capacità delle organizzazioni sportive;

Emendamento

(d) sostegno *alle attività di volontariato* e al rafforzamento della capacità delle organizzazioni sportive;

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le attività sportive sostenute, se del caso, *raccogliono* finanziamenti supplementari *mediante accordi di partenariato stipulati con* soggetti terzi, come per esempio imprese private.

Emendamento

2. Le attività sportive sostenute *possono*, se del caso, *raccogliere* finanziamenti supplementari *da* soggetti terzi, come per esempio imprese private, *nel rispetto del principio di trasparenza*.

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per attuare il presente programma a decorrere dall'1 gennaio 2014 è pari a 17,299,000 000 euro.

Emendamento

1. *A norma del punto [...] dell'accordo interistituzionale del .../... tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e su una sana gestione finanziaria*, la dotazione finanziaria per attuare il presente programma a decorrere dal 1° gennaio 2014, *che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di*

bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, è pari a 17 299 000 000 euro.

Motivazione

L'indicazione di valori percentuali anziché cifre consente di mantenere la quota delle diverse assegnazioni rispetto alla dotazione finanziaria globale, indipendentemente dagli importi effettivi concordati alla fine. Inoltre, la ripartizione per settore dovrebbe essere parte integrante della base giuridica, giacché spetta all'autorità di bilancio decidere la destinazione degli stanziamenti da assegnare. Tuttavia, la decisione relativa agli importi da assegnare per ciascun settore rientra tra le competenze della commissione competente.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) **16 741 738 000 euro** per azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù, di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

Emendamento

a) **[l'83,4%]** per azioni in materia di istruzione e formazione, di cui all'articolo 6, paragrafo 1. **Su tale importo vengono accantonati i seguenti stanziamenti minimi indicativi per i principali settori dell'istruzione:**

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i) [il 40 %] all'istruzione superiore:

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) [il 22 %] all'istruzione e alla formazione professionale;

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) [il 15 %] all'istruzione scolastica;

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(iv) [il 6 %] all'apprendimento degli adulti.

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) [l'8%] alle azioni nel settore della gioventù di cui all'articolo 10 ter;

Motivazione

Onde garantire l'indipendenza del settore della gioventù, è fondamentale assicurare che per questo settore siano previste dotazioni finanziarie a parte, come pure una linea di bilancio distinta.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) [il 5%] per progetti di

finanziamento nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù o per aumentare il bilancio di uno di questi settori, nel rispetto dell'equilibrio generale tra di loro;

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **318 435 000 euro** per le attività Jean Monnet, di cui all'articolo 10;

Emendamento

b) **[l'1,8%]** per le attività Jean Monnet di cui all'articolo 10;

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) 238 827 000 euro per *azioni concernenti lo sport*, di cui *al Capo III*.

Emendamento

c) **[l'1,8%] ma almeno** 238 827 000 euro per *le attività sportive* di cui *all'articolo 12*.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Queste percentuali indicative possono essere modificate dall'autorità legislativa per la seconda metà del periodo di programmazione sulla base della relazione di valutazione della Commissione;

Motivazione

L'indicazione di valori percentuali anziché cifre consente di mantenere la quota delle diverse assegnazioni rispetto alla dotazione finanziaria globale, indipendentemente dagli importi effettivi concordati alla fine. Inoltre, la ripartizione per settore dovrebbe essere parte integrante della base giuridica, giacché spetta all'autorità di bilancio decidere la destinazione degli stanziamenti da assegnare. Tuttavia, la decisione relativa agli importi da assegnare per ciascun settore rientra tra le competenze della commissione competente.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo **di 1,812,000,000 euro, proveniente da strumenti esterni di vario tipo** (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi **diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1**, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento **si applicheranno** all'utilizzo **di tali** fondi.

Emendamento

2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo **pari al [2%] dell'importo totale stanziato a favore degli strumenti partecipanti** (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi **terzi**, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. **Nell'applicare** le disposizioni del presente regolamento all'utilizzo **dei** fondi, **sono rispettati gli obiettivi, i principi e le priorità degli strumenti partecipanti sopra citati.**

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il finanziamento *sarà* reso disponibile attraverso 2 attribuzioni annuali **che si**

Emendamento

Il finanziamento è reso disponibile attraverso 2 attribuzioni annuali. Tale

limiteranno a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si rifletterà nella programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell'UE debbano tener conto. La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

finanziamento è *basato sulla* programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati *e, nel caso dello strumento di cooperazione allo sviluppo, specificando la distribuzione regionale e il tipo di azioni da finanziare*. Le attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell'UE debbano tener conto, *secondo le procedure previste nei rispettivi strumenti di finanziamento esterno*. La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

Motivazione

Il processo di programmazione dovrebbe seguire le procedure previste nei rispettivi strumenti di finanziamento esterno, garantendo il necessario rispetto della titolarità del paese e la coerenza con le strategie globali dei paesi o delle regioni. Soltanto su questa base è possibile definire le attribuzioni.

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. In conformità del previsto valore aggiunto dei tre tipi di azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e dei principi di massa critica, concentrazione, efficienza e prestazione, *l'importo* di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a, *verrà assegnato* indicativamente come segue:

Emendamento

3. In conformità del previsto valore aggiunto *europeo* dei tre tipi di azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 *e all'articolo 10 ter*, e dei principi di massa critica, concentrazione, efficienza e prestazione, *gli importi* di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) *e lettera a bis*), *sono assegnati* indicativamente come segue:

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 – trattino 1

Testo della Commissione

– il [65%] di questo importo viene assegnato alla Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo;

Emendamento

– il [66%] di questo importo viene assegnato alla Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo;

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione

– il [26%] di questo importo viene assegnato alla cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche;

Emendamento

– il [25%] di questo importo viene assegnato alla cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche;

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le percentuali indicative figuranti al comma 1 lasciano impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale e possono essere modificate dall'autorità legislativa per la seconda parte del programma a seguito della relazione di valutazione redatta dalla Commissione.

Motivazione

Poiché non è possibile prevedere con precisione lo sviluppo effettivo nei tre tipi di azione (mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche e sostegno alle riforme politiche) fino al 2020, occorre rivedere l'assegnazione globale tra di loro nel 2017.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. L'assegnazione finanziaria del programma copre anche le sovvenzioni amministrative specifiche e sostenibili alle organizzazioni europee che operano nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

Emendamento 214

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Emendamento

6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), **e all'articolo 10 ter, lettera a)**, che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro **di provenienza e di accoglienza**, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. **Al momento dell'assegnazione dei fondi è tenuta in debita considerazione la distanza particolarmente elevata concernente gli studenti delle regioni ultraperiferiche e dei paesi e territori d'oltremare.** Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.

I fondi per i Partenariati strategici di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 10 quinquies, paragrafo 1, lettera a) che devono essere selezionati e gestiti da un'Agenzia nazionale sono assegnati sulla base di criteri che saranno definiti dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Per quanto possibile, tali formule devono essere neutre rispetto ai diversi sistemi di

istruzione e formazione degli Stati membri, evitare riduzioni sostanziali del bilancio annuale degli Stati membri da un anno all'altro e ridurre al minimo gli squilibri eccessivi nel livello di sovvenzioni concesse.

Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione finanzia le cauzioni per i prestiti destinati agli studenti di master, *residenti in un paese partecipante ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, che portano a termine un corso di studi completo in un altro paese partecipante; tale finanziamento viene erogato tramite un amministratore cui sia stato conferito il mandato di applicarlo sulla base di atti fiduciari, nei quali si illustrano le norme e i requisiti dettagliati che regolamentano l'attuazione dello strumento finanziario nonché i rispettivi obblighi delle parti. Lo strumento finanziario soddisfa le disposizioni concernenti gli strumenti finanziari contenute nel regolamento finanziario e negli atti delegati che sostituiscono le norme di esecuzione. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, entrate e rimborsi generati dalle garanzie dovranno essere assegnati allo strumento finanziario. Quest'ultimo, insieme alle necessità e all'accettazione espresse dal mercato, sarà soggetto al monitoraggio e alla valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2).*

Emendamento

3. La Commissione finanzia le cauzioni *parziali* per i prestiti destinati agli studenti di master *conformemente all'articolo 14 bis*.

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50% delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal Programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

Emendamento

4. I beneficiari del Programma possono essere persone fisiche e giuridiche. Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50% delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal Programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per sostenere l'accessibilità ai sistemi di mobilità, le sovvenzioni erogate a sostegno della mobilità degli individui devono essere adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese di destinazione.

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il Programma riconosce il contributo volontario in termini di tempo quale fonte di cofinanziamento per tutte le azioni del Programma.

Motivazione

Il programma deve garantire un maggiore supporto finanziario alle ONG a tutti i livelli e deve garantire un maggiore riconoscimento del volontariato attraverso l'inclusione del contributo volontario in termini di tempo come cofinanziamento in tutte le azioni del programma futuro. Nel giugno 2012 il Parlamento europeo ha espresso un forte sostegno all'inclusione del contributo volontario in termini di tempo come metodo di cofinanziamento per tutti i programmi finanziati dall'Unione europea.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Le modalità di attuazione delle azioni del Programma prevedono misure volte ad adeguare le norme finanziarie affinché siano superate le difficoltà delle regioni ultraperiferiche e dei paesi e territori d'oltremare dovute alla loro lontananza, e a finanziare progetti di mobilità specifici per area geografica che colleghino le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare dell'Unione ai paesi terzi vicini.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Strumento europeo di garanzia sui prestiti destinati agli studenti

Motivazione

È fondamentale strutturare un nuovo paragrafo in cui convergano tutte le disposizioni connesse allo strumento europeo di garanzia sui prestiti destinati agli studenti in modo da conferire coerenza e uniformità alle disposizioni relative al nuovo strumento. Vengono, inoltre, stabiliti criteri più chiari in merito alla sostenibilità del nuovo strumento e alla relativa accessibilità per gli studenti.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo strumento europeo di garanzia sui prestiti destinati agli studenti ("lo strumento") fornisce garanzie parziali per i prestiti a condizioni favorevoli destinati agli studenti mobili di master. Questo strumento supplementare e innovativo per la mobilità a fini di apprendimento a livello di master ha carattere complementare ai regimi di sovvenzionamento che sostengono la mobilità studentesca a livello locale, nazionale e di Unione e non li sostituisce.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Possono accedere allo strumento tutti gli studenti che conservano la residenza in un paese partecipante e desiderano studiare per l'intero corso di un master in un altro paese partecipante. La durata del periodo di studio è compresa tra uno e due anni.

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo) – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3. La gestione dello strumento a livello europeo è delegata a un organismo

incaricato in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (regolamento finanziario) sulla base di un atto fiduciario con la Commissione, nel quale si illustrano le norme e i requisiti dettagliati che regolamentano l'attuazione dello strumento finanziario nonché i rispettivi obblighi delle parti. Su tale base, l'organismo incaricato conclude accordi con gli intermediari finanziari provenienti da ogni eventuale paese partecipante.

Emendamento 224

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo) – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo strumento finanziario soddisfa le disposizioni concernenti gli strumenti finanziari contenute nel regolamento finanziario e negli atti delegati che sostituiscono le norme di esecuzione. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, entrate e rimborsi generati dalle garanzie sono assegnati a tale strumento finanziario.

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo) – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5. Lo strumento finanziario è soggetto al monitoraggio e alla valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La valutazione della Commissione esamina l'efficacia dello strumento, inclusa anche un'analisi degli effetti del regime sui beneficiari e sui sistemi di istruzione superiore, e contiene, tra l'altro, dati su:

- a) il numero di studenti che ricevono prestiti coperti dallo strumento;*
- b) il volume di prestito assunto dagli intermediari finanziari;*
- c) livelli di indebitamento e insolvenza;*
- d) il profilo e le caratteristiche degli studenti beneficiari del sostegno, tra cui il contesto socioeconomico, la scelta della materia di studio nonché il paese di origine e di destinazione.*

La valutazione tiene conto dei pareri degli Stati membri e delle parti interessate.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo) – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le informazioni tecniche sul funzionamento dello strumento sono riportate nell'allegato 2.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) La distribuzione dei fondi ai principali settori dell'istruzione, al fine di assicurare, entro la fine del Programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un considerevole impatto sistemico.

b) la distribuzione dei fondi ai principali settori dell'istruzione, al fine di assicurare, entro la fine del Programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un considerevole impatto sistemico *ed eviti la sovrapposizione delle attività.*

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i risultati comprovati dei progetti.

Emendamento 229

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione include nella sua relazione annuale sull'attuazione del regolamento DCI un elenco di tutte le azioni di "YES Europe" finanziate mediante lo strumento di cooperazione allo sviluppo e indica la loro conformità con gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 3 del citato regolamento.

Motivazione

Fino ad oggi l'attuazione delle azioni del programma Erasmus Mundus era basata sulle procedure del DCI. Dato che in futuro le azioni dovranno essere attuate secondo le procedure del regolamento Erasmus per tutti, la rendicontazione periodica dovrebbe garantire la trasparenza al comitato per lo strumento di cooperazione allo sviluppo e al Parlamento in merito alla conformità con il regolamento DCI e in particolare con i suoi obiettivi per l'aiuto pubblico allo sviluppo di cui all'articolo 2.

Emendamento 230

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatti salvi i requisiti fissati nel Capo VII e gli obblighi delle Agenzie nazionali di cui all'articolo 22, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il ***31 marzo 2017 e il 30 giugno 2019 rispettivamente, relazioni*** sull'attuazione e sull'impatto del Programma.

3. Fatti salvi i requisiti fissati nel Capo VII e gli obblighi delle Agenzie nazionali di cui all'articolo 22, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il ***30 settembre 2017, una relazione*** sull'attuazione e sull'impatto del Programma.

Emendamento 231

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione presenta una valutazione finale del Programma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione in cooperazione con gli Stati membri assicura la diffusione di informazioni, pubblicità e seguito **alle** azioni sostenute nell'ambito del Programma, nonché la diffusione dei risultati dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, *Erasmus Mundus*).

1. La Commissione in cooperazione con gli Stati membri assicura la diffusione di informazioni, pubblicità e seguito **a tutte le** azioni **e attività** sostenute nell'ambito del Programma, nonché la diffusione dei risultati dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, *Erasmus Mundus* e Gioventù in azione).

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I beneficiari dei progetti sostenuti mediante azioni e attività di cui agli **articoli 6, 10 e 12** devono garantire un'adeguata comunicazione e diffusione dei risultati e dell'impatto ottenuti.

2. I beneficiari dei progetti sostenuti mediante azioni e attività di cui agli **articoli 6, 10, 10 ter e 12, all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 14 bis** devono garantire un'adeguata comunicazione e diffusione dei risultati e dell'impatto ottenuti.

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le Agenzie nazionali di cui all'articolo 22 contribuiscono alla diffusione delle azioni e attività centralizzate del Programma, informando i pertinenti gruppi destinatari in merito alle azioni nel loro paese e prestando loro consulenza.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli organismi pubblici e privati dei principali settori dell'istruzione coperti dal Programma devono usare il marchio "**Erasmus**" ai fini della comunicazione e diffusione di informazioni relative al Programma; **il marchio è associato ai principali settori dell'istruzione come segue:**

4. Gli organismi pubblici e privati dei principali settori dell'istruzione coperti dal Programma devono usare il marchio "**YES Europe**" ai fini della comunicazione e diffusione di informazioni relative al Programma; **per i diversi settori del Programma sono utilizzati i seguenti marchi:**

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "Comenius", associato all'istruzione scolastica;

Motivazione

A fini di coerenza testuale, i settori dell'istruzione sono citati nello stesso ordine degli articoli 7 e 8.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 1

Testo della Commissione

– "Erasmus – *Istruzione superiore*", associato a tutti i tipi di istruzione superiore, *in Europa e a livello internazionale*

Emendamento

– "Erasmus", associato a tutti i tipi di istruzione superiore *nei paesi partecipanti*;

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "*Erasmus Mundus*", associato a tutti i tipi di istruzione superiore nei paesi partecipanti e nei paesi terzi;

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 2

Testo della Commissione

– "*Erasmus – Formazione*", associato all'istruzione e alla formazione professionale *e all'apprendimento degli adulti*

Emendamento

– "*Leonardo da Vinci*", associato all'istruzione e alla formazione professionale;

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 3

Testo della Commissione

– "*Erasmus – Scuola*", associato all'istruzione scolastica

Emendamento

soppresso

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**– "Grundtvig", associato
all'apprendimento degli adulti;**

Motivazione

È importante mantenere un marchio settoriale distinto per l'apprendimento degli adulti.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

**– "Erasmus – Partecipazione dei giovani"
associato all'apprendimento non formale
dei giovani.**

**– "Gioventù in azione", associato
all'apprendimento non formale *e informale*
nel settore della gioventù;**

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– "Sport", associato alle attività sportive.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualsiasi organismo, pubblico *e* privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù *e* dello sport di base può candidarsi nel quadro di questo

1. Qualsiasi organismo, pubblico *o* privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù *o* dello sport di base può candidarsi nel quadro di questo

Programma.

Programma. *Le attività di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 10 quinquies, paragrafo 1, lettera a), sono altresì aperte alla partecipazione di gruppi di giovani attivi nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile.*

Emendamento 245

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per favorire la partecipazione delle persone che hanno *maggiori difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico o culturale.*

Emendamento

2. Nell'esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per *promuovere l'inclusione sociale e* favorire la partecipazione delle persone che hanno *esigenze speciali o minori opportunità e le associazioni che le rappresentano. A tale scopo la Commissione e gli Stati membri attribuiscono carattere prioritario all'utilizzo delle TIC e delle nuove tecnologie per favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e allo sport da parte delle persone che si trovano in suddette situazioni.*

Emendamento 246

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'accessibilità e la trasparenza delle procedure amministrative e finanziarie sono considerate quali principi guida per innalzare la qualità e la prestazione del Programma.

Motivazione

Accanto alla necessità di abbinare priorità politiche e programmi, è importante eliminare gli ostacoli alla partecipazione.

Emendamento 247

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) Gli Stati membri;

Emendamento

a) gli Stati membri **e i rispettivi PTOM elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;**

Motivazione

L'attuale decisione relativa all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare prevede la partecipazione di tali paesi e territori ai programmi di formazione e d'istruzione. La nuova proposta di decisione ricorda inoltre che tali paesi e territori sono ammissibili a tutti i programmi orizzontali dell'UE. Occorre quindi specificare nel testo la partecipazione dei paesi e dei territori d'oltremare al programma Erasmus per tutti.

Emendamento 248

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l'Unione che prevedono la possibilità di una loro partecipazione ai programmi dell'UE, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con l'Unione in merito alle condizioni della loro partecipazione al Programma.

Motivazione

Questa disposizione consente ai paesi interessati dalla politica europea di vicinato di diventare paesi partecipanti, con tutti i diritti e i compiti che ciò comporta.

Emendamento 249

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Programma sostiene la cooperazione con partner di paesi terzi, in particolare partner di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli **articoli 6 e 10**.

Emendamento

3. Il Programma sostiene la cooperazione con partner di paesi terzi, in particolare partner di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli **articoli 6, 10 e 10 ter**.

Emendamento 250

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera a

Testo della Commissione

a) Le politiche pertinenti dell'Unione, in particolare quelle nei settori della cultura e dei media, dell'occupazione, della sanità, della ricerca e dell'innovazione, dell'impresa, della giustizia, dei consumatori, **dello sviluppo, nonché la** politica di coesione;

Emendamento

a) le politiche pertinenti dell'Unione, in particolare quelle nei settori della cultura e dei media, dell'occupazione, della sanità, della ricerca e dell'innovazione, **della politica industriale**, dell'impresa, della giustizia, **della politica** dei consumatori, **della politica di coesione e di sviluppo, nonché i programmi di cooperazione territoriale e le strategie macroregionali dell'Unione**;

Motivazione

È importante individuare sinergie con le strategie macroregionali dell'Unione per quanto concerne le politiche in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport.

Emendamento 251

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera b

Testo della Commissione

b) Le altre fonti di finanziamento dell'Unione rilevanti per le politiche **nei settori dell'**istruzione, **della** formazione e

Emendamento

b) le altre fonti di finanziamento dell'Unione rilevanti per le politiche **in materia di** istruzione, formazione,

della gioventù, in particolare il Fondo sociale europeo, e gli altri strumenti finanziari concernenti l'occupazione e l'inclusione sociale, il Fondo europeo di sviluppo regionale, i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari concernenti la giustizia e la cittadinanza, la sanità, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione.

gioventù e sport, in particolare il Fondo sociale europeo, e gli altri strumenti finanziari concernenti l'occupazione e l'inclusione sociale, il Fondo europeo di sviluppo regionale, i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari concernenti la giustizia e la cittadinanza, la sanità, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione.

Emendamento 252

Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tutte le azioni mirano a promuovere le sinergie con gli altri programmi dell'Unione europea, segnatamente con il programma Orizzonte 2020, Europa creativa e il Fondo sociale europeo, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 in maniera coerente e coordinata.

Emendamento 253

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini del presente regolamento, il termine "Autorità nazionale" si riferisce a una o più autorità nazionali, in conformità del diritto e della prassi nazionali.

Emendamento 254

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma, ***anche per quanto riguarda il rilascio*** dei visti.

Emendamento

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma, ***comprese, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle questioni amministrative che fanno insorgere difficoltà nell'ottenimento*** dei visti.

Emendamento 255

**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità nazionale designa ***un unico organismo di coordinamento, di seguito la "Agenzia nazionale"***. L'Autorità nazionale fornisce alla Commissione un'opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'Agenzia nazionale è conforme alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), comma vi), e dell'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. XX/2012, e dell'articolo X del regolamento delegato n. XX/2012, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle Agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle Agenzie nazionali con i fondi del Programma;

Emendamento

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità nazionale designa ***un'Agenzia nazionale o più Agenzie nazionali. Nei casi in cui siano presenti più di un'agenzia nazionale, gli Stati membri istituiscono un meccanismo adeguato per la gestione coordinata dell'attuazione del Programma a livello nazionale, in particolare per garantire un'attuazione del Programma coerente ed efficiente in termini di costi e un contatto effettivo con la Commissione a tale riguardo, nonché per agevolare l'eventuale trasferimento di fondi tra agenzie, consentendo così la flessibilità e un migliore impiego dei fondi assegnati agli Stati membri. Ciascuno Stato membro stabilisce il modo in cui organizzare la relazione tra l'Autorità nazionale e l'Agenzia nazionale, compresi compiti quali l'elaborazione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia nazionale.***

L'Autorità nazionale fornisce alla Commissione un'opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'Agenzia nazionale è conforme alle

disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), comma vi), e dell'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. XX/2012, e dell'articolo X del regolamento delegato n. XX/2012, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle Agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle Agenzie nazionali con i fondi del Programma;

Emendamento 256

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Qualora la Commissione respinga la designazione dell'Agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, l'Autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive affinché l'**organismo designato quale** Agenzia nazionale rispetti i requisiti minimi fissati dalla Commissione, oppure designa un altro organismo quale Agenzia nazionale.

Emendamento

8. Qualora la Commissione respinga la designazione dell'Agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, l'Autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive affinché l'Agenzia nazionale rispetti i requisiti minimi fissati dalla Commissione, oppure designa un altro organismo quale Agenzia nazionale.

Emendamento 257

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini del presente regolamento, il termine "Agenzia nazionale" si riferisce a una o più agenzie nazionali, in conformità del diritto e della prassi nazionali.

Emendamento 258

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) Dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti ad adempiere con successo i propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del Programma e una sana gestione finanziaria *del* fondi dell'Unione;

Emendamento

b) dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti ad adempiere con successo i propri compiti ***relativi al programma, alla gestione, al sostegno dell'innovazione e alle prassi e alla collaborazione tra agenzie nazionali,*** assicurando una gestione efficiente ed efficace del Programma e una sana gestione finanziaria *dei* fondi dell'Unione ***nonché un approccio favorevole all'attuazione del Programma;***

Emendamento 259

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, le decisioni relative alla selezione e all'aggiudicazione per i partenariati strategici di cui al paragrafo 2, lettera b), possono essere centralizzate, qualora deciso in tal modo conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e soltanto in casi specifici nei quali vi siano chiari motivi per tale centralizzazione.

Emendamento 260

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. L'Agenzia nazionale consente agli enti locali e regionali e alle parti interessate di partecipare alla definizione delle modalità di attuazione e di controllo

dei progetti.

Emendamento 261

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia nazionale offre sostegno ai beneficiari mediante una convenzione di sovvenzione o una decisione di concessione della sovvenzione, come indicato dalla Commissione per la pertinente azione del Programma.

Emendamento

4. L'Agenzia nazionale offre sostegno ai beneficiari mediante una convenzione di sovvenzione o una decisione di concessione della sovvenzione, come indicato dalla Commissione per la pertinente azione del Programma. ***Le Agenzie nazionali e l'agenzia esecutiva puntano ad applicare norme uniformi in termini di priorità, scadenze, procedure e valutazione relative all'assegnazione di tali sovvenzioni. La Commissione è responsabile del monitoraggio di tali disposizioni.***

Motivazione

Sono istituite procedure più agevoli da applicare all'interno del programma. Inoltre, per semplificare le procedure amministrative, è necessario che esse siano uniformi. Per garantire equità, i beneficiari che presentano domanda per i progetti, a prescindere dallo Stato membro di appartenenza o dal loro interlocutore nell'UE, devono essere soggetti alle stesse norme.

Emendamento 262

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione formalizza le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi – Gioventù in azione e il Programma di apprendimento permanente (2007-2013) – ancora in corso all'inizio del Programma, al momento di accettare la valutazione di conformità ex-ante

Emendamento

2. La Commissione formalizza ***e pubblica sul proprio sito Internet*** le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi – Gioventù in azione e il Programma di apprendimento permanente (2007-2013) – ancora in corso all'inizio del Programma, al momento di accettare la valutazione di

sull'Agenzia nazionale designata per il Programma.

conformità ex-ante sull'Agenzia nazionale designata per il Programma.

Motivazione

Per consentire lo scambio di buone pratiche e la trasparenza nell'attuazione del programma "Erasmus per tutti" è necessario che le informazioni cui fa riferimento il paragrafo in esame siano pubblicate sul sito Internet della Commissione.

Emendamento 263

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di Agenzie nazionali per garantire una coerente attuazione del Programma in tutti i paesi partecipanti.

Emendamento

9. La Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di Agenzie nazionali per garantire una coerente attuazione del Programma in tutti i paesi partecipanti, ***assegnando un'attenzione particolare al raggiungimento dell'utilizzo efficace massimo delle piattaforme digitalizzate per semplificare i processi di presentazione, valutazione e gestione e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi.***

Emendamento 264

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna costantemente tutte le informazioni relative alle Agenzie nazionali designate dagli Stati membri, al contenuto dell'accordo concluso dalla Commissione con ciascuna Agenzia nazionale designata e ai fondi messi annualmente a disposizione delle Agenzie nazionali stesse per le azioni del Programma, sotto forma di sovvenzioni e a sostegno degli oneri a

***carico delle Agenzie nazionali
responsabili della gestione del
Programma in oggetto.***

Motivazione

Per garantire la trasparenza e favorire lo scambio di buone pratiche la Commissione dovrebbe pubblicare sul proprio sito Internet, aggiornandole costantemente, tutte le informazioni cui fa riferimento il paragrafo in questione.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto all'entità giuridica di cui l'Agenzia nazionale fa parte. In particolare è funzionalmente indipendente rispetto all'entità giuridica di cui l'Agenzia nazionale fa parte ***e non effettua controlli o revisioni contabili di sorta su tale entità giuridica o per conto di essa.***

Emendamento

c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto all'entità giuridica di cui l'Agenzia nazionale fa parte. In particolare è funzionalmente indipendente rispetto all'entità giuridica di cui l'Agenzia nazionale fa parte.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 28, in merito alla modifica dell'articolo 13, paragrafo 7 e dell'articolo 22, paragrafo 2, relativi rispettivamente ai criteri di prestazione e alle disposizioni sulle azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 28, in merito alla modifica dell'articolo 13, paragrafo 7 e dell'articolo 22, paragrafo 2, relativi rispettivamente ai criteri di prestazione e alle disposizioni sulle azioni gestite dalle Agenzie nazionali, ***dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, in merito agli indicatori misurabili e pertinenti relativi agli obiettivi specifici nonché dell'articolo 29, paragrafo 1, concernente determinati aspetti del programma di lavoro.***

Emendamento 267

Proposta di regolamento Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Attuazione del Programma

Emendamento

Programma di lavoro

Emendamento 268

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Per *attuare il* Programma, la Commissione adotta *programmi di lavoro annuali, mediante atti d'attuazione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2). Tali programmi fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione, nonché la distribuzione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni gestite tramite le Agenzie nazionali, e infine un calendario indicativo dell'attuazione. I programmi includono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni.*

Emendamento

1. Per definire meglio l'orientamento del Programma, tenendo conto degli sviluppi in corso nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 28, riguardo alle priorità sulla base degli obiettivi specifici di cui agli articoli 5, 5 ter, 10 bis e 11, nonché riguardo ai criteri di selezione e di valutazione e al tasso massimo di cofinanziamento.

Emendamento 269

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In conformità del regolamento finanziario (UE) n. xxx/2012, la

Commissione adotta il programma di lavoro mediante atti di esecuzione, fissando i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Il programma di lavoro contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione nonché la distribuzione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni gestite tramite le Agenzie nazionali e un calendario indicativo dell'attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 bis – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire la trasparenza, il programma di lavoro cita per opportuno riferimento gli obiettivi specifici di cui agli articoli 5, 5 ter, 10 bis e 11 nonché, per quanto concerne le sovvenzioni, le priorità, i criteri fondamentali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento, secondo quanto stabilito dagli atti delegati di cui al paragrafo 1.

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il comitato si riunisce in formazioni specifiche per trattare questioni settoriali. Le parti sociali e le piattaforme europee dei rappresentanti delle parti interessate sono invitate a prendere parte alle riunioni in qualità di organismi di

consultazione.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Allegato 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Allegato 1

Indicatori per la valutazione del programma

(di cui agli articoli 5 e 11)

Obiettivi specifici

a) migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali, comprese le abilità generiche, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, favorire lo sviluppo personale e promuovere la coesione e l'inclusione sociali dei gruppi vulnerabili a rischio di svantaggio educativo nonché la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, soprattutto mediante l'aumento delle opportunità di mobilità per l'apprendimento per i giovani, gli studenti, il personale e gli animatori giovanili, e grazie a una consolidata cooperazione tra istruzione, gioventù e mondo del lavoro; a tal proposito, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri si assicurino che anche i giovani provenienti da un contesto socialmente svantaggiato possano beneficiare del Programma;

b) favorire i miglioramenti della qualità, l'eccellenza nell'innovazione, l'inclusione sociale e l'accesso nonché

Indicatori correlati

– % di partecipanti che hanno migliorato le competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità;

– % di giovani partecipanti che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita politica e sociale;

– % di organizzazioni che hanno partecipato al Programma e che hanno

l'internazionalizzazione sia a livello degli istituti di istruzione e formazione che dell'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di formazione o le organizzazioni giovanili e altre parti interessate;

c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'istruzione non formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche, incluse le misure volte a ridurre gli oneri amministrativi;

d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, in particolare mediante la cooperazione tra gli istituti nell'Unione e nei paesi terzi nei settori dell'istruzione e della formazione professionale nonché dell'istruzione superiore aumentando l'attrattiva degli istituti di istruzione superiore e di ricerca dell'Unione, a complemento del programma Marie Curie-Skłodowska;

e) sostenere le azioni esterne dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore nell'Unione e nei paesi terzi, grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi, se del caso in conformità con gli obiettivi specificati negli strumenti di finanziamento esterno dai quali proviene il finanziamento delle azioni;

f) migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere la consapevolezza

sviluppato/adottato metodi innovativi;

– numero degli Stati membri che utilizzano i risultati del metodo aperto di coordinamento nello sviluppo delle politiche nazionali;

– numero degli istituti di istruzione superiore esterni all'Unione europea che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione;

– % di partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche;

interculturale e la ricca diversità linguistica nell'Unione;

g) promuovere l'eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca nell'ambito dell'integrazione europea mediante le attività Jean Monnet a livello mondiale, di cui all'articolo 10;

h) potenziare l'accesso allo sport di base sostenendo le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono attività sportive e quelle che organizzano eventi sportivi non commerciali;

i) promuovere la cooperazione tra i diversi settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù;

j) contrastare le minacce transnazionali che incombono sull'integrità dello sport, compreso lo sport di base, come il doping, le partite truccate e la violenza, così come tutte le forme di intolleranza e discriminazione;

k) sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti tenendo conto delle esperienze e delle migliori prassi negli Stati membri;

l) promuovere il volontariato nello sport nonché l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione e la parità di accesso alle attività sportive per tutti;

m) sensibilizzare in merito all'importanza dell'attività fisica a tutti i livelli dell'istruzione.

– numero degli studenti impegnati in attività formative grazie al programma Jean Monnet;

– numero di organizzazioni sportive che hanno incrementato il tasso di partecipazione nel quadro del Programma;

– % dei partecipanti che utilizzano i risultati dei progetti transfrontalieri per combattere le minacce allo sport;

– % dei partecipanti che sfruttano i risultati dei progetti transfrontalieri per migliorare la buona governance e le duplici carriere;

– % dei partecipanti che sfruttano i risultati dei progetti transfrontalieri per favorire l'inclusione sociale, le pari opportunità e i tassi di partecipazione.

Motivazione

A fini di coerenza interna del testo, in questo allegato sono raggruppati tutti gli indicatori di valutazione per ciascuno degli obiettivi specifici figuranti agli articoli 5 e 11.

Emendamento 273

**Proposta di regolamento
Allegato 2 (nuovo)**

Allegato 2

Informazioni tecniche sullo strumento europeo di garanzia sui prestiti destinati agli studenti

1. Livello dei prestiti

Lo strumento fornisce garanzie parziali per i prestiti a condizioni favorevoli per gli studenti mobili di master. La garanzia copre nuovi prestiti destinati agli studenti idonei fino a un massimo di 12 000 EUR per un master della durata di un anno e fino a 18 000 EUR per un master della durata di due anni. I rimborsi sono effettuati direttamente al medesimo intermediario finanziario.

2. Scelta degli intermediari finanziari

In seguito a un invito a manifestare interesse, gli intermediari finanziari sono scelti nel rispetto delle migliori prassi di mercato per quanto riguarda il loro effetto su:

- il volume di finanziamento del debito da mettere a disposizione di studenti mobili di master;

- le condizioni più favorevoli offerte agli studenti, sotto riserva che siano rispettate le norme minime per i prestiti di cui alle caratteristiche principali in appresso.

Gli intermediari finanziari si impegnano a fornire prestiti agli studenti residenti in un paese partecipante che seguono un corso completo di master in un altro paese partecipante. Gli studenti presentano domanda per un prestito parzialmente garantito dallo strumento tramite un intermediario finanziario partecipante.

3. Misure di protezione per i beneficiari di prestiti

Le seguenti misure di salvaguardia costituiscono i termini minimi che devono essere offerti dagli intermediari finanziari

che desiderano concedere prestiti destinati agli studenti garantiti dallo strumento.

Gli intermediari finanziari possono offrire condizioni migliori, come periodi più lunghi di tolleranza, che possono tenere conto della situazione dei laureati che intraprendono il dottorato. L'offerta di suddette condizioni migliori è presa in esame in sede di selezione degli intermediari finanziari.

Si applicano le seguenti condizioni minime:

a) l'intermediario finanziario non può richiedere garanzie collaterali o dei genitori per il prestito;

b) i prestiti sono concessi in linea con prassi di concessione non discriminatorie;

c) quale elemento del processo di domanda del prestito e di valutazione, l'intermediario finanziario esamina il rischio di indebitamento eccessivo per lo studente, basandosi sui livelli di debito maturato e prendendo in considerazione ogni eventuale decisione giuridica di credito inesigibile;

d) il rimborso si basa su un modello ibrido che unisca pagamenti standardizzati come per i mutui a misure sociali di salvaguardia, in particolare:

i) un tasso di interesse ridotto in confronto ai tassi di mercato; un periodo di tolleranza iniziale dopo il completamento degli studi prima di cominciare il rimborso. La durata minima del periodo di tolleranza a disposizione del beneficiario del prestito è pari a 12 mesi. Nel caso in cui la legislazione nazionale non prevede periodi di tolleranza per i prestiti ai consumatori, l'intermediario finanziario si limita a richiedere un rimborso nominale durante i dodici mesi in questione;

ii) "pagamenti differiti" della durata minima di 12 mesi durante il ciclo di vita

del prestito, che possono essere richiesti dal laureato in caso di difficoltà, ad esempio per motivi di disoccupazione, malattia o maternità;

iii) un'opzione di rinvio degli interessi durante il periodo di studio;

iv) assicurazione per morte e invalidità;

v) mancata imposizione di sanzioni per i rimborsi anticipati.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo a un nuovo programma pluriennale in materia di istruzione e formazione, gioventù e sport, che coprirà un periodo di sette anni (2014-2020).

Il programma proposto riunisce tutti i programmi e le azioni in atto nel settore dell'istruzione: istruzione superiore (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus e i programmi bilaterali tra l'UE e i paesi terzi), istruzione scolastica (Comenius), istruzione e formazione professionale (Leonardo da Vinci), apprendimento degli adulti (Grundtvig) e gioventù (Gioventù in azione). Esso comprende inoltre disposizioni concernenti le attività Jean Monnet e un capitolo a parte per lo sport.

Un altro cambiamento di rilievo riguarda l'architettura del programma proposto. La Commissione si è concentrata sull'armonizzazione e la fattibilità; le azioni e le disposizioni amministrative sono state snellite e semplificate.

Il programma proposto si basa su tre tipi di azioni fondamentali:

Azioni fondamentali	Oggetto dell'attività
Azione fondamentale 1: Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo	Personale docente, studenti di istituti di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale, master Erasmus (strumento di garanzia sui prestiti agli studenti), gioventù
Azione fondamentale 2: Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche	Partenariati strategici, alleanze della conoscenza, alleanze delle abilità settoriali e piattaforme di supporto informatico
Azione fondamentale 3: Sostegno alle riforme politiche	Sostegno alla governance di Europa 2020 e al metodo di coordinamento aperto

Suggerimenti del relatore

Il relatore valuta positivamente l'intenzione della Commissione di ridurre la frammentazione e la sovrapposizione che caratterizzano gli attuali programmi. Tuttavia, nella proposta semplificata è difficile identificare le attività concrete nei settori dell'istruzione e della gioventù. In particolare, il settore della gioventù risulta quasi invisibile nella proposta.

Il relatore desidera richiamare l'attenzione sui punti di seguito descritti.

1. Denominazione del Programma e marchi specifici per settore

La Commissione propone di denominare il nuovo programma "Erasmus per tutti", in base al fatto che il programma Erasmus è ampiamente riconosciuto dall'opinione pubblica in tutto il mondo. Tuttavia, il marchio "Erasmus" è fortemente associato alla mobilità individuale degli studenti nel quadro dell'istruzione superiore. In effetti, l'acronimo "Erasmus" sta per *EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students* (Programma d'azione europeo per la mobilità degli studenti universitari).

A parte l'istruzione superiore, il programma "Erasmus" non tiene conto degli altri settori che rientrano nel futuro programma, ovvero l'istruzione scolastica, l'istruzione e la formazione professionale, l'apprendimento degli adulti e lo sport. Il relatore propone pertanto che il programma mantenga l'attuale denominazione, che è ben conosciuta, vale a dire "Programma di apprendimento permanente".

Il relatore è convinto della necessità di mantenere e rafforzare l'identità dei singoli settori dell'istruzione; pertanto, è fondamentale continuare a utilizzare gli attuali marchi *Comenius* (per l'istruzione scolastica), *Erasmus* (per l'istruzione superiore), *Leonardo da Vinci* (per l'istruzione e la formazione professionale), *Grundtvig* (per l'apprendimento degli adulti) e *Gioventù in azione* (per la gioventù). Questo è possibile anche mantenendo la struttura più semplificata proposta dalla Commissione.

2. Architettura

Il relatore è favorevole all'architettura semplificata proposta dalla Commissione. Sono tuttavia necessari capitoli separati per identificare chiaramente i tre principali settori in cui opera il programma, ovvero 1) istruzione e formazione, 2) gioventù e 3) sport.

Entrambi i capitoli "Istruzione e formazione" e "Gioventù" dovrebbero mantenere l'architettura originale della proposta, con i tre tipi di azione: 1) la mobilità dei singoli a fini di apprendimento, 2) la cooperazione mirata all'innovazione e alle buone pratiche e 3) il sostegno alla riforma delle politiche. Tuttavia, all'interno delle azioni 1) e 2) vi è una necessità pressante di specificare gli obiettivi e le attività nell'ambito dei diversi settori dell'istruzione nonché per quanto riguarda la gioventù.

3. Istruzione e formazione

Essendo per natura generale e astratta, la proposta non fornisce sufficienti informazioni specifiche sulle attività che essa comprende nei diversi settori dell'istruzione. Tuttavia, leggendo il futuro atto legislativo, si deve essere in grado di individuare quali attività sono ammissibili e per quali finanziamenti. Ai fini di una maggiore visibilità delle azioni e dei settori concreti, il relatore reputa necessario sottolineare i principali obiettivi e le principali attività all'interno di ciascun settore dell'istruzione.

Inoltre la proposta è fortemente incentrata sull'istruzione superiore, mentre gli altri settori dell'istruzione godono di una visibilità molto inferiore. Il relatore sottolinea l'importanza di trovare il giusto equilibrio fra tutti i settori dell'istruzione che il testo prevede.

Per le attività nell'ambito dell'istruzione superiore, in particolare la mobilità degli studenti,

occorre una maggiore flessibilità per adeguare le attività relative alla mobilità alle riforme del processo di Bologna e alle nuove tipologie di diplomi che sono state istituite in tutta Europa (quali il diploma di laurea, il master e il dottorato di ricerca).

È inoltre necessario creare opportunità per conciliare gli studi a tempo parziale con gli internati a tempo parziale durante un soggiorno Erasmus all'estero. I periodi di mobilità Erasmus, per di più, non dovrebbero essere limitati a un anno accademico e a una università. Dovrebbe essere invece possibile studiare in almeno due università e in diversi anni accademici.

Il relatore considera anche riduttivo limitare la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione alla sola istruzione superiore. In vista del lungo periodo di programmazione di sette anni, sarebbe utile consentire un certo grado di flessibilità nel caso in cui fosse necessario estendere la cooperazione internazionale al settore dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di sostenere lo sviluppo in questo campo nei paesi terzi, in particolare in quelli interessati dalla politica europea di vicinato.

4. Gioventù

La proposta non prevede un capitolo a parte, e nemmeno un articolo, dedicati alla gioventù. È importante garantire che le attività di "Gioventù in azione" continuino e ricevano finanziamenti adeguati. Ai fini della trasparenza e dell'indipendenza, è pertanto fondamentale che esista un capitolo a parte relativo alla gioventù, come pure una linea di bilancio espressamente dedicata a questo settore. Occorre inoltre assicurare che le ONG giovanili europee continuino a beneficiare di finanziamenti adeguati.

La proposta pone in gran rilievo l'acquisizione delle competenze e delle capacità fondamentali, che sono in effetti decisive per l'occupabilità dei giovani. Tuttavia, se l'UE intende diventare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, deve anche concentrarsi sullo sviluppo personale, sull'inclusione sociale e sulla partecipazione attiva dei giovani in seno alla società.

5. Sport

Secondo la Commissione, i beneficiari del programma saranno enti pubblici o organizzazioni della società civile attive nel settore dello sport di base, pertanto il relatore raccomanda vivamente di aggiungere la nozione di "sport di base", sia nelle definizioni che nei pertinenti articoli della proposta. Inoltre la proposta dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle attività di volontariato nel settore dello sport.

6. Attività Jean Monnet

Nell'ambito dell'attuale programma di apprendimento permanente, vi sono complessivamente sei istituti che ricevono finanziamenti operativi nel quadro delle attività Jean Monnet. La proposta prevede l'assegnazione di finanziamenti operativi soltanto al Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin) e all'Istituto universitario europeo di Firenze. L'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht, l'Accademia di diritto europeo di Treviri, l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali di Middelfart e il

Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza non sono più previsti. È importante mantenere i fondi operativi per tutti gli istituti attualmente figuranti nell'elenco e il relatore propone pertanto di inserirli nel testo legislativo.

7. Assegnazione minima dei fondi per ogni settore

Nella proposta, le dotazioni finanziarie minime per ciascun settore tematico sono citate soltanto nella motivazione (non vincolante). È importante integrare tali dotazioni finanziarie nel testo legislativo, al fine di renderle giuridicamente vincolanti.

Nel programma di apprendimento permanente, tali dotazioni costituiscono l'82%. Nella proposta, tuttavia, la percentuale totale è soltanto del 56%, il che equivale a un tasso di flessibilità del 44%. Il relatore insiste sulla necessità di inserire nel regolamento un importo superiore, al fine di garantire finanziamenti sicuri per i diversi settori.

8. Autorità nazionali e Agenzie nazionali

La proposta si basa sull'idea di una singola Autorità nazionale e di una singola Agenzia nazionale per ciascuno Stato membro. Il relatore ritiene che la questione rientri nella sfera del principio di sussidiarietà; ciascuno Stato membro è dotato di una struttura amministrativa diversa e deve avere il diritto di decidere in merito al numero appropriato di Autorità e di Agenzie nazionali.

9. Comitato del Programma

In base alla sua architettura semplificata, la Commissione prevede soltanto un comitato per il Programma. Il relatore segnala che il nuovo programma non comprende soltanto i vari settori dell'istruzione, ma anche la gioventù e lo sport e inoltre prevede la cooperazione internazionale in materia di istruzione superiore. In considerazione della sua eterogeneità, il relatore propone che il comitato responsabile del Programma si riunisca in diverse formazioni, a seconda dell'argomento trattato in ciascuna riunione. Le parti sociali dovrebbero inoltre partecipare all'attività del comitato, qualora in seno a tale comitato vengano discusse questioni che le riguardano.

9.10.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI" - il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

Relatore per parere: Iva Zanicchi

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione propone di integrare a pieno titolo la dimensione internazionale della cooperazione in materia di istruzione superiore (comprese gran parte delle azioni attualmente disciplinate dalla decisione del PE e del Consiglio del 2008 relativa all'istituzione del programma "Erasmus Mundus"¹) nel nuovo regolamento che istituisce "Erasmus per tutti: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport". Le azioni a favore dell'istruzione superiore nei paesi terzi verranno finanziate attraverso vari strumenti di finanziamento esterno, tra cui il futuro strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e il Fondo europeo di sviluppo (FES), e saranno basate su due dotazioni pluriennali. L'attuazione avrà luogo secondo le procedure stabilite nel regolamento Erasmus per tutti. Con la proposta in esame, la Commissione intende porre fine alla frammentazione e aumentare la prevedibilità per le università e le istituzioni che partecipano ai programmi.

Pur appoggiando l'obiettivo generale della presente proposta, il relatore è preoccupato del fatto che il progetto di regolamento Erasmus per tutti contiene informazioni molto esigue sulle azioni da finanziare nei paesi che rientrano nel programma DCI e nei paesi ACP, sul legame delle azioni con gli obiettivi di sviluppo dell'Unione e con le esigenze e le strategie di sviluppo dei paesi. Inoltre, il regolamento proposto non include alcuna disposizione atta a garantire che le azioni beneficiarie dei finanziamenti provenienti dai programmi geografici nel quadro del programma DCI siano concepite in modo tale da soddisfare i criteri fissati per l'aiuto pubblico allo sviluppo, quali definiti dal Comitato di assistenza allo sviluppo

¹ Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/CAS), e imposti dall'articolo 2, paragrafo 2, della proposta della Commissione concernente lo strumento di cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.

Gli emendamenti proposti dal relatore si prefiggono pertanto l'obiettivo di:

- stabilire riferimenti più chiari per quanto concerne gli obiettivi di sviluppo dell'Unione, in particolare l'eliminazione della povertà;
- garantire che i criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo definiti dall'OCSE/CAS siano soddisfatti mediante azioni finanziate con il programma DCI, in particolare per quanto concerne le azioni relative alla mobilità verso l'esterno;
- imporre meccanismi collegati ad azioni di mobilità per ridurre il rischio di "fuga dei cervelli";
- assicurare che le azioni siano attuate in maniera pienamente conforme ai rispettivi strumenti di finanziamento;
- imporre che i processi di programmazione rispettino la titolarità dei paesi partner;
- definire gli obblighi di valutazione e rendicontazione per garantire che gli impatti sullo sviluppo sino sanciti da norme e istituire la piena trasparenza.

Il relatore desidera altresì sottolineare una lieve divergenza tra la proposta legislativa della Commissione e la scheda finanziaria legislativa in ordine al livello di finanziamento che dovrà essere fornito attraverso gli strumenti di finanziamento esterno. Mentre la scheda finanziaria suggerisce a pag. 59 uno stanziamento complessivo di 1 812 milioni di EUR con i soli strumenti finanziari esterni di cui alla rubrica 4 (escludendo quindi il FES), la proposta legislativa indica all'articolo 13 che l'importo complessivo di 1 812 milioni di EUR si riferisce ai finanziamenti provenienti da tutti gli strumenti di finanziamento esterno, e dunque includendo il FES. Il relatore ritiene che siano validi i dati di cui all'articolo 13 della proposta legislativa.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, il Programma mira a

Emendamento

(7) Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, il Programma mira a

promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Nel quadro dell'attuazione del Programma è necessario ampliare l'accesso dei gruppi svantaggiati e vulnerabili e affrontare attivamente le necessità di apprendimento speciali delle persone con disabilità.

Motivazione

È particolarmente importante garantire che le azioni nei paesi in via di sviluppo siano indirizzate alle persone povere e vulnerabili, la qual cosa sarebbe rilevante anche all'interno dell'Europa.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il Programma deve assumere una forte dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione superiore, non solo per migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea, raggiungere i più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l'attrattiva dell'Unione come sede di studio, ma anche per favorire la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione superiore nei paesi terzi.

Emendamento

(8) Il Programma deve assumere una forte dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione superiore, non solo per migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea, raggiungere i più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l'attrattiva dell'Unione come sede di studio, ma anche per favorire la comprensione tra i popoli e ***contribuire all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile, anche nel campo dell'istruzione superiore nei paesi terzi e nei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione.***

Motivazione

L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo dell'UE, definito nel trattato e nel progetto di regolamento sullo strumento di cooperazione lo sviluppo, andrebbe citato esplicitamente anche come uno degli obiettivi del regolamento Erasmus per tutti. L'attuale decisione sull'associazione d'oltremare prevede la partecipazione dei PTOM ai programmi di formazione e istruzione. La nuova proposta di decisione rammenta altresì che i PTOM

possono partecipare a tutti i programmi orizzontali dell'Unione europea. È pertanto opportuno precisare nel testo in esame la partecipazione dei PTOM al Programma ERASMUS per tutti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'azione del Forum europeo della gioventù, dei Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, degli uffici d'informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei centri nazionali Europass è essenziale per realizzare gli obiettivi del Programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di attività e diffondendo i risultati del Programma nell'Unione e nei paesi terzi partecipanti.

Emendamento

(17) L'azione del Forum europeo della gioventù, dei Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, degli uffici d'informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei centri nazionali Europass è essenziale per realizzare gli obiettivi del Programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di attività e diffondendo i risultati del Programma nell'Unione e nei ***paesi e territori d'oltremare associati a essa, nonché*** nei paesi terzi partecipanti.

Motivazione

L'attuale decisione sull'associazione d'oltremare prevede la partecipazione dei PTOM ai programmi di formazione e istruzione. La nuova proposta di decisione rammenta altresì che i PTOM possono partecipare a tutti i programmi orizzontali dell'Unione europea. È pertanto opportuno precisare nel testo in esame la partecipazione dei PTOM al Programma ERASMUS per tutti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte

Emendamento

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte

nel quadro del Programma, **nonché** la complementarità con le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene alla cultura, alla ricerca, alla politica industriale e di coesione, alla politica di allargamento e alle relazioni esterne.

nel quadro del Programma, la complementarità con le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene alla cultura, alla ricerca, alla politica industriale e di coesione, alla politica di allargamento e alle relazioni esterne, **nonché alla coerenza delle politiche per lo sviluppo, conformemente all'articolo 208 del TFUE.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È necessario istituire criteri di efficienza in base ai quali poter suddividere le assegnazioni di bilancio tra Stati membri per le azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

Emendamento

(27) È necessario istituire criteri di efficienza **misurabili** in base ai quali poter suddividere le assegnazioni di bilancio tra Stati membri per le azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Le persone fisiche di un paese o territorio d'oltremare (PTOM) e gli organi e le istituzioni pubbliche e/o private competenti di un PTOM possono partecipare ai programmi dell'Unione conformemente alle disposizioni previste nella decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea.

Motivazione

L'attuale decisione sull'associazione d'oltremare prevede la partecipazione dei PTOM ai

programmi di formazione e istruzione. La nuova proposta di decisione rammenta altresì che i PTOM possono partecipare a tutti i programmi orizzontali dell'Unione europea. È pertanto opportuno precisare nel testo in esame la partecipazione dei PTOM al Programma ERASMUS per tutti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Programma riguarda l'istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, e in particolare l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione degli adulti, l'istruzione scolastica e la gioventù.

Emendamento

3. Il Programma riguarda l'istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, e in particolare l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale, ***l'istruzione informale*** e l'istruzione degli adulti, l'istruzione scolastica e la gioventù; ***esso sostiene altresì le attività nell'ambito dello sport.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Esso prevede una dimensione internazionale ***ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e sostiene le attività nel settore dello sport.***

Emendamento

4. Esso prevede una dimensione internazionale ***tesa a sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi.***

Motivazione

Il paragrafo sulla dimensione internazionale dovrebbe fare specifico riferimento agli obiettivi di sviluppo dell'azione esterna dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Programma intende contribuire agli obiettivi della strategia Europa 2020 e del quadro strategico per l'istruzione e la formazione 2020 (ET2020), compresi i corrispondenti parametri di riferimento istituiti in tali strumenti, al quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore e allo sviluppo della dimensione europea dello sport.

Emendamento

1. Il Programma intende contribuire agli obiettivi della strategia Europa 2020 e del quadro strategico per l'istruzione e la formazione 2020 (ET2020), compresi i corrispondenti parametri di riferimento istituiti in tali strumenti, al quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), ***all'eliminazione della povertà e*** allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi, ***in particolare*** nel settore dell'istruzione superiore, ***della formazione e dell'emancipazione***, e allo sviluppo della dimensione europea dello sport.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione

(d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione, della formazione e della gioventù, soprattutto nel settore dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattività degli istituti di istruzione superiore dell'Unione e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell'UE e di paesi terzi, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi;

Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione, della formazione e della gioventù, soprattutto nel settore dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattività degli istituti di istruzione superiore dell'Unione, ***sostenere*** le azioni esterne dell'Unione, ***compresi*** i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore ***nell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare associati ad essa, da una parte, e nei*** paesi terzi, ***dall'altra***, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi, ***se del caso, in conformità con gli obiettivi specificati negli strumenti di finanziamento esterno dai quali proviene il finanziamento delle azioni.***

Motivazione

Lo sviluppo dovrebbe essere un obiettivo a sé stante e non solo un mezzo per rafforzare la dimensione internazionale dell'istruzione. Anche le azioni finanziate con gli strumenti di finanziamento esterno devono essere guidate dagli obiettivi del rispettivo strumento. L'attuale decisione sull'associazione d'oltremare prevede la partecipazione dei PTOM ai programmi di formazione e istruzione. La nuova proposta di decisione rammenta altresì che i PTOM possono partecipare a tutti i programmi orizzontali dell'Unione europea. È pertanto opportuno precisare nel testo in esame la partecipazione dei PTOM al Programma ERASMUS per tutti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per quanto concerne le azioni di cui al paragrafo 1, i cui finanziamenti provengono dallo strumento di cooperazione allo sviluppo o dal FES, tutte le azioni devono essere conformi rispettivamente agli obiettivi e ai principi del regolamento concernente lo strumento di cooperazione allo sviluppo e dell'accordo di partenariato ACP-UE. Nel caso i finanziamenti provengano dal DCI, è opportuno rispettare in particolare i criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo fissati dal comitato di aiuto allo sviluppo, così come previsto dal suo articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Nel caso di azioni finanziate mediante lo strumento di cooperazione allo sviluppo, beneficiano delle sovvenzioni per la mobilità, ovvero per la mobilità verso l'esterno, soltanto i

ricercatori che svolgono attività di ricerca o di insegnamento nei settori pertinenti ai problemi dei paesi in via di sviluppo, e per la mobilità verso l'interno, gli studenti o i ricercatori che studiano o effettuano attività di ricerca nei settori pertinenti ai problemi dei paesi in via di sviluppo.

Motivazione

Le azioni finanziate nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo devono soddisfare i criteri definiti dall'OCSE/CAS per quanto concerne l'aiuto pubblico allo sviluppo. Tali condizioni non consentono di finanziare la mobilità verso l'esterno degli studenti dell'UE e impongono di collegare le aree di studio al tema dello sviluppo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Nel caso di azioni finanziate attraverso lo strumento di cooperazione allo sviluppo o il FES, occorre mettere in atto dei meccanismi per garantire che i criteri di selezione siano basati sul merito e che le borse di studio siano assegnate in via prioritaria ai gruppi e alle popolazioni svantaggiati dal punto di vista socioeconomico e che si trovano in una situazione di vulnerabilità, al fine di incoraggiare i cittadini dei paesi in via di sviluppo a ritornare nel loro paese di origine al termine del periodo di studio o di ricerca, affinché possano contribuire allo sviluppo economico e al benessere del paese in via di sviluppo interessato.

Motivazione

Occorre impedire la fuga dei cervelli incoraggiando gli studenti e i ricercatori a ritornare nel proprio paese di origine. Puntando sui gruppi svantaggiati si rafforza il legame tra le azioni concernenti l'istruzione superiore e l'eliminazione della povertà.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato tra istituti di istruzione superiore dell'Unione e di paesi terzi nonché nel settore della gioventù, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, promuovendo la cooperazione regionale, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Emendamento

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato tra istituti di istruzione superiore dell'Unione e di paesi terzi nonché nel settore della gioventù, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, promuovendo la cooperazione regionale, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato. ***Le azioni finanziate mediante lo strumento di cooperazione allo sviluppo o il FES contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei paesi partner, si basano sulle strategie di sviluppo nazionali e regionali e sono conformi a esse.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quest'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Emendamento

2. Quest'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. ***Le azioni finanziate mediante lo strumento di cooperazione allo sviluppo o il FES contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei paesi partner, si basano sulle strategie di sviluppo nazionali e regionali e sono conformi a esse.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo di **1,812,000,000 euro, proveniente da strumenti esterni** di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

Emendamento

2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo **corrispondente al 2% dell'importo di riferimento finanziario complessivo incluso negli** strumenti di vario tipo **per l'azione esterna** (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi, **assicurando nel contempo il rispetto della base giuridica concernente gli strumenti esterni da cui proviene il finanziamento.**

Motivazione

Se da una parte l'attuazione delle azioni del programma Erasmus per tutti segue le procedure del regolamento Erasmus per tutti, dall'altra è necessario assicurare la conformità con i rispettivi strumenti di finanziamento esterno.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il finanziamento sarà reso disponibile attraverso 2 attribuzioni annuali **che si limiteranno a coprire rispettivamente i**

Emendamento

Il finanziamento sarà reso disponibile attraverso 2 attribuzioni annuali. Tale finanziamento **sarà basato sulla**

primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento **si rifletterà nella** programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell'UE debbano tener conto. La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati **e, nel caso dello strumento di cooperazione allo sviluppo, specificando la distribuzione regionale e il tipo di azioni da finanziare.** Le attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell'UE debbano tener conto, **secondo le procedure previste nei rispettivi strumenti di finanziamento esterno.** La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

Motivazione

Il processo di programmazione dovrebbe seguire le procedure previste nei rispettivi strumenti di finanziamento esterno, garantendo il necessario rispetto della titolarità del paese e la coerenza con le strategie globali dei paesi o delle regioni. Soltanto su questa base è possibile definire le attribuzioni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Emendamento

6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. ***Al momento dell'assegnazione dei fondi è tenuta in debita considerazione la distanza particolarmente elevata concernente gli studenti delle regioni ultraperiferiche e dei paesi e territori d'oltremare.*** Il

parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Motivazione

È opportuno prevedere disposizioni particolari per gli studenti provenienti dai territori d'oltremare europei, soprattutto a livello di fondi per la mobilità, in considerazione della notevole distanza che li separa dal continente europeo. 2 bis.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Il contributo all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile nei paesi terzi.

Motivazione

L'articolo 4 cita lo sviluppo come un obiettivo a sé stante, pertanto anche lo sviluppo dovrebbe fungere da guida per il monitoraggio e la valutazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione include nella sua relazione annuale sull'attuazione del regolamento DCI un elenco di tutte le azioni di "Erasmus per tutti" finanziate mediante lo strumento di cooperazione allo sviluppo e che rispettano gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 3 del citato regolamento.

Motivazione

Le azioni del programma Erasmus Mundus venivano attuate secondo le procedure dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Dato che in futuro le azioni dovranno essere attuate

secondo le procedure del regolamento Erasmus per tutti, la rendicontazione periodica dovrebbe garantire la trasparenza al comitato per gli strumenti di cooperazione allo sviluppo e al Parlamento in merito alla conformità con il regolamento DCI e in particolare con i suoi obiettivi per l'aiuto pubblico allo sviluppo di cui all'articolo 2.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Gli Stati membri;

Emendamento

(a) gli Stati membri **e i rispettivi paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;**

Motivazione

L'attuale decisione sull'associazione d'oltremare prevede la partecipazione dei PTOM ai programmi di formazione e istruzione. La nuova proposta di decisione rammenta altresì che i PTOM possono partecipare a tutti i programmi orizzontali dell'Unione europea. È pertanto opportuno precisare nel testo in esame la partecipazione dei PTOM al Programma ERASMUS per tutti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Le politiche pertinenti dell'Unione, in particolare quelle nei settori della cultura e dei media, dell'occupazione, della sanità, della ricerca e dell'innovazione, dell'impresa, della giustizia, dei consumatori, **dello sviluppo, nonché la** politica di coesione;

Emendamento

(a) Le politiche pertinenti dell'Unione, in particolare quelle nei settori della cultura e dei media, dell'occupazione, della sanità, della ricerca e dell'innovazione, dell'impresa, della giustizia, dei consumatori, **della** politica di coesione **e della politica di sviluppo;**

Motivazione

Tale modifica chiarisce il riferimento alla politica di sviluppo internazionale dell'Unione e non alla sua politica di sviluppo interna e regionale.

PROCEDURA

Titolo	"ERASMUS PER TUTTI" - Il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
Riferimenti	COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 13.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 13.12.2011
Relatore per parere Nomina	Iva Zanicchi 14.2.2012
Esame in commissione	17.9.2012
Approvazione	9.10.2012
Esito della votazione finale	+: 21 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

20.9.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

Relatore per parere: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

BREVE MOTIVAZIONE

Il 23 novembre 2011 la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

La proposta tiene conto dei risultati della consultazione pubblica svolta e di quattro valutazioni d'impatto relative ai tre programmi già esistenti in questo settore (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione ed Erasmus Mundus) e alle azioni preparatorie nel campo dello sport nel quadro del QFP 2007-2013.

L'analisi dei risultati ha portato alla decisione di proporre un programma unico che integri tutte le azioni dell'Unione nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Un simile approccio è coerente con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione del febbraio 2012, dal titolo "Programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020", che definisce la linea della Commissione in relazione a tutti i nuovi programmi nel quadro del futuro QFP in termini di razionalizzazione degli strumenti esistenti, sviluppo di maggiori sinergie tra gli stessi, riduzione della burocrazia e dei costi di gestione.

Stando alla Commissione, la nuova struttura consentirà di armonizzare e semplificare le norme relative ai programmi in funzione di un'assegnazione dei fondi basata sulle prestazioni. Viene stabilito uno stretto legame con le disposizioni del regolamento finanziario.

Incidenza sul bilancio

La Commissione propone una dotazione finanziaria globale indicativa pari a 19,1 milioni di

EUR per il periodo 2014-2020.

- La parte più consistente degli stanziamenti (17,3 milioni di EUR) rientra nella rubrica 1a, con la seguente ripartizione indicativa¹:
- azione fondamentale 1 - Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo: 65% (circa i due terzi del bilancio disponibile),
- azione fondamentale 2 - Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche: 26%,
- azione fondamentale 3 - Sostegno alle riforme politiche: 4%,
- sovvenzioni di funzionamento alle Agenzie nazionali: 3%,
- spese amministrative: 2%.

Inoltre, nella comunicazione della Commissione relativa a Erasmus per tutti è indicata la seguente ripartizione tra i diversi settori dell'istruzione (uguale ai livelli garantiti dai corrispondenti programmi nel periodo 2007-2013):

- istruzione superiore: 25%,
- istruzione e formazione professionale e apprendimento degli adulti: 17%,
 - di cui, per l'apprendimento degli adulti: 2%,
- istruzione scolastica: 7%,
- gioventù: 7%.

Il rimanente importo pari a 1,812 milioni di EUR sarà tratto dai seguenti strumenti a titolo della rubrica 4: Strumento di cooperazione allo sviluppo, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo. Questi stanziamenti sono volti a integrare i programmi internazionali in atto (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink e Alfa).

All'interno del programma, un capitolo specifico sarà dedicato allo sport (l'1% del bilancio) e un articolo specifico sarà dedicato all'iniziativa Jean Monnet (il 2% del bilancio).

L'assegnazione dei fondi sarà decisa su una base pluriennale di rispettivamente quattro e tre anni, al fine di garantire la stabilità dei progetti.

Il bilancio globale proposto dalla Commissione per il programma Erasmus per tutti costituisce un aumento pari a circa il 70% rispetto al bilancio globale destinato ai programmi corrispondenti nelle rubriche 1a, 3b e 4 nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 (secondo i dati della Commissione 11 375 milioni di EUR).

L'aumento principale riguarda il finanziamento dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale.

Per quanto concerne il contributo dalla rubrica 4, l'aumento è pari a circa il 28% rispetto a quanto previsto nell'attuale periodo di programmazione per i programmi interessati (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa e Edulink).

Il relatore desidera sottolineare che l'importo proposto è solamente indicativo e che la dotazione di bilancio definitiva a disposizione di questo programma sarà nota solo una volta conclusi i negoziati in merito al prossimo QFP.

¹ Compresi il 2% per l'iniziativa Jean Monnet e l'1% per lo sport.

Il relatore desidera pertanto sostituire tutti gli importi indicativi inclusi nella proposta (sia nella rubrica 1a che nella rubrica 4) con rapporti percentuali, al fine di mantenere la quota della proposta iniziale della Commissione indipendentemente dagli importi effettivi concordati per il QFP.

Il relatore è inoltre convinto che la ripartizione per settore dovrebbe essere parte integrante della base giuridica ed essere soggetta alla decisione dell'autorità di bilancio, prevedendo la possibilità di effettuare adeguamenti successivi nel corso del periodo di programmazione sulla base della relazione di valutazione della Commissione. In particolare, è opportuno prevedere una dotazione di bilancio separata (che richiede una linea di bilancio distinta) per il settore della gioventù, non abbastanza visibile nella proposta attuale.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta soltanto un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Motivazione

La dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa rappresenta solo un importo indicativo e potrà essere fissata solo quando sarà stato raggiunto un accordo sul regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di ottemperare alle sue priorità politiche esistenti e ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato;

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il 12 maggio 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha auspicato la realizzazione di un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore

Emendamento

(6) Il 12 maggio 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha auspicato la realizzazione di un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore

dell'istruzione e della formazione (ET 2020), definendo quattro obiettivi strategici per realizzare le ambizioni ancora irrealizzate di creare un'Europa basata sulla conoscenza e fare dell'apprendimento permanente una realtà per tutti.

dell'istruzione e della formazione (ET 2020), definendo quattro obiettivi strategici per realizzare le ambizioni ancora irrealizzate di creare un'Europa basata sulla conoscenza e fare dell'apprendimento permanente una realtà per tutti. ***Detti obiettivi potranno essere realizzati solamente se verrà messo a disposizione un livello adeguato di finanziamenti.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del Programma, nonché **la** complementarità con le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene alla cultura, alla ricerca, alla politica industriale e di coesione, alla politica di allargamento e alle relazioni esterne.

Emendamento

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del Programma, nonché **un miglior coordinamento e complementarità, maggiore efficienza e visibilità, come pure maggiori sinergie di bilancio** con le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene alla cultura, alla ricerca, alla politica industriale e di coesione, alla politica di allargamento e alle relazioni esterne.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, valutazione e monitoraggio compresi, è necessario sviluppare specifici indicatori di prestazione che si possano misurare nel corso del tempo, siano realistici e riflettano la logica dell'intervento, e pertinenti alla

Emendamento

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, valutazione e monitoraggio compresi, è necessario sviluppare specifici indicatori di prestazione che si possano misurare nel corso del tempo, siano realistici e riflettano la logica dell'intervento, e pertinenti alla specifica gerarchia di obiettivi e attività. ***È***

specifica gerarchia di obiettivi e attività.

opportuno che la Commissione monitori ogni anno l'attuazione del programma per valutarne i risultati e gli effetti con l'ausilio di questi indicatori, che dovrebbero fornire la base minima per valutare in che misura sono stati conseguiti gli obiettivi del programma.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Nel rispetto dei poteri dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, è opportuno che la Commissione presenti un progetto di bilancio, per la durata di questo programma, con linee di bilancio distinte destinate a ciascuna attività del programma, come previsto dall'articolo 13 del presente regolamento. In tal modo sarà garantita maggiore chiarezza e trasparenza nell'assegnazione delle risorse ai diversi punti del programma su base annuale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 ter) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 quater) È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per attuare il presente programma a decorrere dall'1° gennaio 2014 è pari a 17 299 000 000 euro.

1. A norma del punto [...] dell'Accordo interistituzionale del .../... tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria per attuare il presente programma a decorrere dal 1° gennaio 2014, che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, è pari a 17 299 000 000 euro.

I seguenti importi vengono assegnati alle azioni del Programma

I seguenti importi vengono assegnati alle azioni del Programma:

a) ***16 741 738 000 euro*** per azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù, di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

a) ***il 97%*** per azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù, di cui ***il 7% per la gioventù, come indicato*** all'articolo 6, paragrafo 1.

Per ciascuno di questi settori sono previste le seguenti assegnazioni minime:

- ***istruzione superiore: XX%***
- ***istruzione e formazione***

professionale e apprendimento degli adulti: XX%, di cui, per l'apprendimento degli adulti: XX%

– *istruzione scolastica: XX%*
Queste percentuali indicative possono essere modificate dall'autorità legislativa per la seconda metà del periodo di programmazione sulla base della relazione di valutazione della Commissione;

b) **318 435 000 euro** per le attività Jean Monnet, di cui all'articolo 10;

b) **il 2%** per le attività Jean Monnet, di cui all'articolo 10;

c) **238 827 000 euro** per azioni concernenti lo sport, di cui al Capo III.

c) **l'1%** per azioni concernenti lo sport, di cui al Capo III.

Motivazione

L'indicazione di valori percentuali anziché cifre consente di mantenere la quota delle diverse assegnazioni rispetto alla dotazione finanziaria globale, indipendentemente dagli importi effettivi concordati alla fine. Inoltre, la ripartizione per settore dovrebbe essere parte integrante della base giuridica, giacché spetta all'autorità di bilancio decidere la destinazione degli stanziamenti da assegnare. Tuttavia, la decisione relativa agli importi da assegnare per ciascun settore rientra tra le competenze della commissione competente.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo **di 1 812 100 000²⁹ euro, proveniente da strumenti esterni di vario tipo** (Strumento di *sviluppo della cooperazione*, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di

Emendamento

2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo **corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie disponibili per gli strumenti partecipanti** (Strumento di *cooperazione allo sviluppo*, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od

tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

Motivazione

L'indicazione di valori percentuali anziché cifre consente di mantenere la quota delle diverse assegnazioni rispetto alla dotazione finanziaria globale, indipendentemente dagli importi effettivi concordati alla fine.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le percentuali indicative concordate lasciano impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale.

Motivazione

Poiché non è possibile prevedere con precisione lo sviluppo effettivo nei tre tipi di azione (mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche e sostegno alle riforme politiche) fino al 2020, occorre rivedere l'assegnazione globale tra di loro nel 2017.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'assegnazione finanziaria del programma copre altresì le sovvenzioni di funzionamento alle organizzazioni della società civile operanti nel settore della gioventù, con particolare riferimento alle organizzazioni giovanili europee.

Motivazione

Le organizzazioni giovanili europee hanno dimostrato di svolgere un ruolo importante nel

promuovere e attuare tutti i tipi di attività nel settore della gioventù, come pure nel comunicare con i giovani in tutta l'Unione. Le sovvenzioni di funzionamento dal bilancio dell'UE sono spesso la sola fonte di finanziamento per questo tipo di organizzazioni e sono fondamentali ai fini della loro esistenza.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Emendamento

6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro ***d'origine e ospitante***, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) La distribuzione dei fondi ai principali settori dell'istruzione, al fine di assicurare, entro la fine del Programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un considerevole impatto sistemico.

Emendamento

b) La distribuzione dei fondi ai principali settori dell'istruzione, al fine di assicurare, entro la fine del Programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un considerevole impatto sistemico ***ed eviti la sovrapposizione delle attività.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Oltre al continuo monitoraggio, la Commissione organizza, non più tardi **della fine** del 2017, una relazione di valutazione per valutare l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, l'efficienza del Programma e il suo valore aggiunto europeo, allo scopo di elaborare una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione del Programma. Tale valutazione riguarda la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull'impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore).

Emendamento

2. Oltre al continuo monitoraggio, la Commissione organizza, non più tardi del **30 giugno** 2017, una relazione di valutazione per valutare l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, l'efficienza del Programma e il suo valore aggiunto europeo, allo scopo di elaborare una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione del Programma. Tale valutazione riguarda la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull'impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore).

Motivazione

La relazione di valutazione della Commissione in merito al programma è attualmente prevista "non più tardi della fine del 2017". Considerando il tempo necessario per attuare eventuali modifiche al programma a seguito di tale relazione, si potrebbe suggerire di anticipare la scadenza alla metà del 2017.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'Autorità nazionale **deve controllare e sorvegliare la gestione del programma a livello nazionale nonché informare e**

Emendamento

5. L'Autorità nazionale **e la Commissione cooperano nel controllo e nella sorveglianza dell'agenzia nazionale, e si**

consultare la Commissione, a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulla gestione del Programma, in particolare per quanto riguarda l'Agenzia nazionale

tengono reciprocamente informate circa le loro attività in merito.

Motivazione

Il rapporto, per quanto concerne la cooperazione, tra la Commissione europea, l'Agenzia nazionale e le Autorità nazionali si è rivelato instabile (il ruolo dell'Autorità è limitato al cofinanziamento nazionale dell'Agenzia e all'assunzione di responsabilità per qualunque irregolarità nell'attuazione del programma a livello nazionale). La Commissione e l'Autorità nazionale dovrebbero svolgere un ruolo paritario e cooperare nel campo del controllo e della sorveglianza. In questo contesto è opportuno tenere conto delle disposizioni dell'attuale decisione sul programma di apprendimento permanente.

PROCEDURA

Titolo	"ERASMUS PER TUTTI" - Il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
Riferimenti	COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 13.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 13.12.2011
Relatore per parere Nomina	Sidonia Elżbieta Jędrzejewska 6.2.2012
Approvazione	19.9.2012
Esito della votazione finale	+: 26 -: 2 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Alexander Alvaro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Peter Šťastný

17.10.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

Relatore per parere: Vilija Blinkevičiūtė

BREVE MOTIVAZIONE

Il 23 novembre 2011 la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

L'istruzione e la formazione sono l'essenza della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali degli Stati membri. Cinque delle iniziative faro Europa 2020 dipendono dalla modernizzazione dell'istruzione e della formazione: Gioventù in movimento, Agenda per nuove competenze e per l'occupazione, Agenda digitale, Unione dell'innovazione e Piattaforma europea contro la povertà.

Proposta della Commissione

Per il prossimo periodo di programmazione finanziaria dell'Unione 2014-2020, la Commissione propone un unico programma integrato denominato "Erasmus per tutti", invece dei sette programmi che esistevano nel precedente periodo di programmazione finanziaria pluriennale (2007-2013). In questo modo l'attuale Programma sostituirà Apprendimento permanente, Gioventù in azione e altri programmi d'istruzione superiore esistenti nell'Unione, aventi carattere mondiale (Erasmus Mundus), regionale (Tempus, Alfa, Edulink) o bilaterale (con Stati Uniti e Canada).

La dotazione finanziaria globale proposta per il Programma è pari a 19,1 miliardi di euro, con 1 812 miliardi di euro provenienti da vari strumenti dell'UE per azioni esterne, ed è volta a integrare gli attuali programmi internazionali (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink e Alfa). Il bilancio globale proposto dalla Commissione per il programma "Erasmus per tutti" costituisce

un aumento pari a circa il 70% rispetto al bilancio globale destinato ai programmi corrispondenti durante il periodo di programmazione 2007-2013.

La Commissione propone di strutturare il futuro Programma integrato intorno a tre azioni chiave principali per ogni settore dell'istruzione interessato:

- mobilità degli individui a fini di apprendimento, compresi studenti, giovani, insegnanti e personale (quota di bilancio suggerita - 65%),
- cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche (quota di bilancio suggerita - 26%),
- sostegno alle riforme politiche (quota di bilancio suggerita - 4%).

Inoltre, nella comunicazione della Commissione che accompagna la proposta giuridica di regolamento vera e propria è indicata la seguente ripartizione tra i diversi settori dell'istruzione (uguale ai livelli garantiti dai corrispondenti programmi nel periodo 2007-2013):

- Istruzione superiore: 25%,
- Istruzione e formazione professionale e apprendimento degli adulti: 17%, di cui per l'apprendimento degli adulti: 2%,
- Istruzione scolastica: 7%,
- Gioventù: 7%.

All'interno del programma, un capitolo specifico sarà dedicato allo sport (l'1% del bilancio) e un articolo specifico sarà dedicato all'iniziativa Jean Monnet (il 2% del bilancio).

Posizione del relatore

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta di regolamento della Commissione e suggerisce le seguenti modifiche principali al progetto di regolamento:

- 1) rafforzamento nel programma dell'aspetto relativo all'apprendimento permanente, al fine di rendere il programma più inclusivo per tutti i settori dell'istruzione e della formazione;
- 2) rafforzamento delle connessioni tra istruzione e occupazione, istruzione e riduzione della povertà;
- 3) modifica della struttura del regolamento, in particolare attraverso la separazione della attività in materia di Gioventù da quelle relative a Istruzione e formazione e con una più chiara identificazione dei sottoprogrammi corrispondenti ai diversi settori dell'istruzione e della formazione, oltre a una definizione più netta degli obiettivi specifici attribuiti ai diversi sottoprogrammi;
- 4) rafforzamento, in particolare, dei settori dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendimento degli adulti, a cui viene riservata scarsa attenzione nell'attuale proposta a dispetto della loro importanza, ampiamente riconosciuta, nel promuovere, tra l'altro, la cultura dell'apprendimento permanente, affrontare la disoccupazione (in particolare giovanile) e la povertà e promuovere la cittadinanza attiva e l'invecchiamento attivo;
- 5) miglioramento dell'accessibilità al Programma, in particolare attraverso la promozione di una maggiore partecipazione delle persone con esigenze educative speciali, minori

- opportunità o difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico e culturale;
- 6) apertura della partecipazione internazionale (con i paesi terzi) non solo nel settore dell'istruzione superiore, ma anche nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, oltre che in riferimento all'apprendimento degli adulti;
 - 7) definizione chiara della ripartizione del bilancio tra i diversi settori dell'istruzione e della formazione nel regolamento, suggerendo altresì un aumento per i settori dell'istruzione professionale e dell'apprendimento degli adulti;
 - 8) introduzione della possibilità per gli Stati membri di scegliere sulla base delle rispettive leggi e tradizioni nazionali se avere uno o più istituti e agenzie nazionali per l'attuazione del Programma a livello nazionale;
 - 9) inclusione di tutti e sei gli istituti accademici europei sostenuti dal precedente programma Jean Monnet, invece di ridurli a due, come aveva proposto la Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La Strategia europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 2020) definisce la strategia di crescita del prossimo decennio per l'Unione a sostegno di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **e fissa** cinque ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020, **soprattutto** nel settore dell'istruzione: ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%, e fare in modo che almeno il 40% delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni di età abbia portato a termine l'istruzione superiore. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento" e l'Agenda per nuove competenze e per l'occupazione.

Emendamento

(5) La Strategia europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 2020) definisce la strategia di crescita del prossimo decennio per l'Unione a sostegno di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **fissando** cinque ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020, **tre dei quali saranno sostenuti direttamente o indirettamente dal Programma istituito dal presente regolamento. Le attività pertinenti saranno intraprese anzitutto** nel settore dell'istruzione: ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%, e fare in modo che almeno il 40% delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni di età abbia portato a termine l'istruzione superiore, **ma contribuiranno anche agli obiettivi di occupazione e riduzione della povertà**. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento", l'Agenda per nuove

competenze e per l'occupazione *e l'Unione dell'innovazione*.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il Programma, attraverso tutti i settori dell'istruzione contemplati nel regolamento, intende contribuire alla promozione dell'identità europea e dei valori europei, a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il Programma deve assumere una forte dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione superiore, non solo per migliorare la qualità dell'istruzione superiore *europea*, raggiungere i più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l'attrattiva dell'Unione come sede di studio, ma anche per favorire la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione *superiore* nei paesi terzi.

(8) Il Programma deve assumere una forte dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda *l'istruzione e la formazione professionale*, l'istruzione superiore, *l'apprendimento degli adulti e l'apprendimento non formale nel settore della gioventù e in altri settori*, non solo per migliorare la qualità dell'istruzione *e della formazione europee*, raggiungere i più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l'attrattiva dell'Unione come sede di studio, ma anche per favorire la comprensione tra i popoli e *il dialogo interculturale* e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione *e della formazione* nei paesi terzi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10

PE494.473v02-00

152/235

RR\921890IT.doc

Testo della Commissione

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà istituire a livello europeo uno strumento di garanzia sui prestiti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro origine sociale, di diplomarsi (Master) in un altro Paese partecipante. Tale strumento dovrà essere messo a disposizione **degli** istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti.

Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà istituire a livello europeo uno strumento di garanzia sui prestiti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro origine sociale, di diplomarsi (Master) in un altro Paese partecipante. Tale strumento dovrà essere messo a disposizione **attraverso gli** istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti.

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) *Il* processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020) *ha tracciato una visione ambiziosa e globale per la politica di istruzione e formazione professionale in Europa, e ha chiesto il sostegno dei programmi di istruzione dell'Unione alle priorità concordate, tra cui la mobilità internazionale e le riforme attuate dagli Stati membri.*

Emendamento

(14) ***Il ruolo fondamentale svolto dall'istruzione e dalla formazione professionale (IFP) ai fini del raggiungimento di una serie di obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 è ampiamente riconosciuto e definito nel processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020), in particolare tenuto conto del suo potenziale nell'affrontare l'elevato livello di disoccupazione in Europa, soprattutto la disoccupazione giovanile e a lungo termine, promuovere la cultura dell'apprendimento permanente, contrastare l'esclusione sociale e promuovere la cittadinanza attiva. È necessario rispondere all'urgente necessità di rafforzare la mobilità transnazionale degli allievi dell'istruzione e della formazione professionale, compresi gli apprendisti, gli insegnanti e i formatori, promuovere la cooperazione attraverso partenariati a tutti i livelli tra le parti interessate e assistere gli Stati membri nella modernizzazione dei***

rispettivi sistemi di istruzione e formazione professionale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La rinnovata Agenda europea per l'apprendimento degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del [...] *si propone di consentire a tutti gli adulti di sviluppare e potenziare le proprie competenze per tutto l'arco della vita, con particolare attenzione alla necessità di più adeguati provvedimenti per l'alto numero di europei scarsamente qualificati, oggetto di Europa 2020.*

Emendamento

(16) La rinnovata Agenda europea per l'apprendimento degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del **28 novembre 2011¹** *sottolinea l'esigenza di aumentare la partecipazione all'apprendimento degli adulti, alla luce dell'invecchiamento demografico dell'Europa che rende inevitabile la necessità per gli adulti di aggiornare regolarmente le proprie competenze personali e professionali dopo aver completato l'istruzione e la formazione iniziali, riconoscendo altresì il ruolo svolto dall'apprendimento degli adulti nella promozione della cittadinanza attiva. L'Agenda europea per l'apprendimento degli adulti, alla luce degli obiettivi di riduzione della povertà e della disoccupazione di Europa 2020, presta particolare attenzione alla necessità di aumentare la partecipazione degli europei scarsamente qualificati e poco istruiti all'apprendimento degli adulti.*

1 GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Le esperienze dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della*

solidarietà tra le generazioni, le relazioni demografiche della Commissione e le iniziative di volontariato degli anziani evidenziano l'importanza dell'apprendimento permanente, del dialogo intergenerazionale, della mobilità e della partecipazione ben oltre il termine della vita lavorativa. Gli anziani rivestono un ruolo fondamentale nel volontariato e nell'educazione sociale in Europa. È necessario che il Programma tenga conto di questo fatto prestando particolare attenzione alle pertinenti misure nel settore dell'istruzione generale e professionale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'azione del Forum europeo della gioventù, dei Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, degli uffici d'informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei centri nazionali Europass è essenziale per realizzare gli obiettivi del Programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di attività e diffondendo i risultati del Programma nell'Unione e nei paesi terzi partecipanti.

Emendamento

(17) L'azione del Forum europeo della gioventù, **della Piattaforma europea della società civile sull'apprendimento permanente**, dei Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, degli uffici d'informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei centri nazionali Europass è essenziale per realizzare gli obiettivi del Programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di attività e diffondendo i risultati del Programma nell'Unione e nei paesi terzi partecipanti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È necessario consolidare la cooperazione tra il Programma e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Emendamento

(18) È necessario consolidare la cooperazione tra il Programma e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, ***l'UNESCO e l'OCSE***, nel campo dell'istruzione ***e*** della formazione, della gioventù e dello sport.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il Programma dovrà contribuire a sviluppare l'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale ***e a*** sostenere in particolare istituzioni universitarie ***che siano inserite nella struttura gestionale europea***, che coprano l'intera gamma delle materie politiche che interessano l'Unione, che siano enti senza scopo di lucro e forniscano titoli accademici riconosciuti.

Emendamento

(19) Il Programma dovrà contribuire a sviluppare l'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale; ***dovrà*** sostenere in particolare istituzioni universitarie che coprano l'intera gamma delle materie politiche che interessano l'Unione, che siano enti senza scopo di lucro e forniscano titoli accademici riconosciuti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti dell'Unione favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della

Emendamento

(21) La maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti dell'Unione favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della

formazione, e promuovendo la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi. Permettere l'accesso di **giovani** studenti (attivi anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale) a metodi, pratiche e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorarne l'impiegabilità nell'economia globale e a rendere più attraenti posti di lavoro caratterizzati da un profilo internazionale.

formazione, e promuovendo la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi. Permettere l'accesso di studenti (attivi anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale) e **discenti adulti** a metodi, pratiche e tecnologie **di apprendimento permanente** diffuse in altri paesi aiuterà a migliorarne l'impiegabilità nell'economia globale e a rendere più attraenti posti di lavoro caratterizzati da un profilo internazionale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, valutazione e monitoraggio compresi, è necessario sviluppare **specifici** indicatori di prestazione che si possano misurare nel corso del tempo; siano realistici e riflettano la logica dell'intervento, e pertinenti alla specifica gerarchia di obiettivi e attività.

Emendamento

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, valutazione e monitoraggio compresi, è necessario sviluppare indicatori di prestazione **misurabili e pertinenti in relazione agli obiettivi specifici** che si possano misurare nel corso del tempo, siano realistici e riflettano la logica dell'intervento, e *siano* pertinenti alla specifica gerarchia di obiettivi e attività.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella comunicazione congiunta su "Una risposta nuova a un vicinato in mutamento" hanno illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato ad azioni dell'Unione volte a sviluppare la capacità e favorire la mobilità nell'ambito

Emendamento

(30) La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella comunicazione congiunta su "Una risposta nuova a un vicinato in mutamento" hanno illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato ad azioni dell'Unione volte a sviluppare la capacità e favorire la mobilità nell'ambito

dell'istruzione superiore nonché l'apertura del futuro programma d'istruzione ai paesi limitrofi.

dell'istruzione scolastica e dell'istruzione superiore nonché l'apertura del futuro programma d'istruzione ai paesi limitrofi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Programma riguarda l'istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, *e in particolare l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione degli adulti, l'istruzione scolastica e la gioventù.*

Emendamento

3. Il Programma riguarda *i seguenti settori:*

a) l'istruzione e la formazione formale, informale e non formale a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, dall'istruzione scolastica fino all'istruzione e alla formazione professionale, all'istruzione superiore e all'istruzione degli adulti;

b) la gioventù, in particolare l'apprendimento non formale e informale e le attività intese a rafforzare la partecipazione dei giovani nella società;

c) lo sport, in particolare lo sport di base.

Tutte queste attività saranno in particolare rivolte alle persone sottorappresentate nel campo dell'istruzione e del mercato del lavoro, nonché nell'ambito delle suddette attività.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Esso* prevede una dimensione

Emendamento

4. **Il Programma** prevede una dimensione

internazionale ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea *e sostiene le attività nel settore dello sport.*

internazionale ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea *allo scopo di sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, tramite la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

1. “apprendimento permanente”: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento;

Emendamento

1. "apprendimento permanente": ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze *o alla partecipazione nella società* in una prospettiva personale, civica, *culturale*, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. “*contesto* non formale”: un *contesto di apprendimento che è spesso pianificato e organizzato ma non rientra nel sistema di istruzione e formazione* formale;

Emendamento

2. "*istruzione* non formale": un *processo* organizzato *e volontario che offre alle persone la possibilità di sviluppare i propri valori, abilità e competenze al di fuori del quadro dell'istruzione* formale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

3. “mobilità ai fini di apprendimento”: lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un’attività di formazione o un’altra attività di apprendimento, tra cui il tirocinio e l’apprendimento non formale, o attività didattica, oppure la partecipazione ad attività transnazionali di sviluppo professionale. Può includere il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza. La mobilità ai fini di apprendimento abbraccia altresì gli scambi di giovani e le attività **transnazionali** di **sviluppo** professionale cui partecipano gli animatori giovanili;

Emendamento

3. “mobilità ai fini di apprendimento”: lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un’attività di formazione o un’altra attività di apprendimento, tra cui il tirocinio, ***l’apprendistato, il volontariato anche per anziani***, l’apprendimento non formale, o attività didattica, oppure la partecipazione ad attività transnazionali di sviluppo professionale. Può includere il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza, ***nonché attività di follow-up***. La mobilità ai fini di apprendimento abbraccia altresì ***attività per la gioventù, quali*** gli scambi di giovani, ***il volontariato, l’apprendimento non formale e informale*** e le attività di ***formazione*** professionale cui partecipano gli animatori giovanili ***e i professionisti dell’orientamento***;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

4. “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche”: progetti di cooperazione transnazionale che coinvolgono organizzazioni attive in materia di istruzione, formazione e/o gioventù ***e possono comprendere anche altre organizzazioni***;

Emendamento

4. “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche”: progetti di cooperazione transnazionale ***e internazionale*** che coinvolgono ***istituzioni, parti sociali,*** organizzazioni ***e imprese*** attive in materia di istruzione ***e*** formazione e/o gioventù;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

5. “Sostegno alla riforma delle politiche”:

Emendamento

5. “sostegno alla riforma delle politiche”:

qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare *i metodi aperti* di coordinamento;

qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi d'istruzione e formazione, *nonché a fornire sostegno allo sviluppo di una politica europea in materia di gioventù*, attraverso il processo *di rafforzamento delle capacità delle parti interessate* e di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare *il metodo aperto* di coordinamento;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

6. “mobilità virtuale”: una serie di attività sostenute nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, organizzate a livello istituzionale, che realizzano o favoriscono esperienze internazionali collaborative in un contesto di insegnamento e/o apprendimento;

Emendamento

6. "mobilità virtuale": una serie di attività sostenute nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, organizzate a livello istituzionale, che realizzano o favoriscono esperienze internazionali collaborative in un contesto di insegnamento e/o apprendimento, *indipendentemente dall'età*;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

7. “personale”: le persone che partecipano, *su base professionale o volontaristica*, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale dei giovani. Può comprendere insegnanti, formatori, capi d'istituto, animatori giovanili e personale non docente;

Emendamento

7. "personale": le persone che partecipano all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento *formale e* non formale dei giovani. Può comprendere insegnanti, formatori, *facilitatori, volontari*, capi d'istituto, animatori giovanili e personale non docente;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

8. “animatore giovanile”: ***un operatore professionale o volontario*** che partecipa all'apprendimento non formale;

Emendamento

8. “***animazione socioeducativa***”: ***una vasta gamma di attività di natura sociale, culturale, educativa o politica svolte dai giovani, con i giovani e per i giovani. Assume una forma extracurricolare e si basa su processi di apprendimento non formale e sulla partecipazione volontaria;***

8 bis "animatore giovanile": una persona che partecipa all'apprendimento non formale o informale per i giovani;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. "anziani": persone di età pari o superiore ai 55 anni;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

12. “istituto accademico”: qualsiasi istituto scolastico impegnato in attività di istruzione ***e*** ricerca;

Emendamento

12. "istituto accademico": qualsiasi istituto scolastico impegnato in attività di istruzione ***e/o*** ricerca;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

13. “formazione professionale”: qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale **iniziale**, compresi l’insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica **professionale** riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro **nel quale la formazione è acquisita**, nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una persona nell’arco della sua vita lavorativa;

Emendamento

13. "formazione professionale": qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro, nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una persona nell'arco della sua vita lavorativa;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14 bis. “volontariato”: *attività intrapresa liberamente da una persona che prevede un impegno in termini di tempo ed energie ed è finalizzata ad azioni a beneficio di altri individui o della società nel suo complesso. Tale attività non ha scopo di lucro e non può essere motivata dal desiderio di trarne un vantaggio materiale o finanziario;*

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

17. “attività per la gioventù”: attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato) svolta da giovani, individualmente o in gruppo, e caratterizzate da un approccio non formale

17. "attività per la gioventù": attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato) svolta da giovani **su base volontaria**, individualmente o in gruppo, e caratterizzate da un approccio non formale

all'apprendimento;

all'apprendimento;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 26

Testo della Commissione

26. “Strumenti per la trasparenza **dell’Unione europea**”: strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare e riconoscere, a seconda dei casi, i risultati dell’apprendimento e le qualifiche in tutta l’Unione;

Emendamento

26. "Strumenti **dell’Unione** per la trasparenza **e il riconoscimento**": strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare e riconoscere, a seconda dei casi, i risultati dell'apprendimento e le qualifiche in tutta l'Unione;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis. “sport di base”: sport organizzato, praticato a livello locale da sportivi dilettanti e sport per tutti.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Il loro carattere transnazionale, in particolare la cooperazione e la mobilità transnazionale tese a garantire un impatto sistemico **di lungo periodo**;

Emendamento

a) Il loro carattere transnazionale, in particolare la cooperazione e la mobilità transnazionale tese a garantire un impatto **sostenibile, individuale, organizzativo e** sistemico;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) La loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche nazionali, internazionali e dell'Unione, **che consentano economie di scala e massa critica**;

Emendamento

b) La loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche **regionali**, nazionali, internazionali e dell'Unione;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Il loro contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per favorire il riconoscimento delle qualifiche e la trasparenza.

Emendamento

c) Il loro contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per favorire il riconoscimento delle qualifiche e la trasparenza, **nonché i valori fondamentali dell'Unione europea, in particolare sulla base dell'articolo 9 del TFUE e della Carta dei diritti fondamentali.**

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Programma intende contribuire **agli** obiettivi **della** strategia Europa 2020 e **del** quadro strategico per l'istruzione e la formazione 2020 (ET2020), compresi i corrispondenti parametri di riferimento **istituiti in tali strumenti, al** quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), **allo** sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore e **allo** sviluppo della dimensione europea dello sport.

Emendamento

1. Il Programma intende contribuire **ai seguenti** obiettivi:

a) la promozione dei valori europei in conformità degli articoli 2 e 9 del TUE; lo

- sviluppo di una coscienza europea e la partecipazione alla vita democratica in Europa; l'impegno sociale e la solidarietà, tra cui la solidarietà tra le generazioni;*
- b) la strategia Europa 2020 e i suoi obiettivi principali, in particolare nei settori dell'istruzione, dell'occupazione e della riduzione della povertà;*
- c) il quadro strategico per l'istruzione e la formazione 2020 (ET2020), compresi i corrispondenti parametri di riferimento;*
- d) il quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018);*
- e) il processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020);*
- f) l'Agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti;*
- g) lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore;*
- h) lo sviluppo della dimensione europea dello sport, conformemente al piano di lavoro dell'Unione per lo sport.*

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In particolare, esso si propone di contribuire a raggiungere i seguenti obiettivi principali di Europa 2020:

soppresso

(a) Riduzione dei tassi di abbandono scolastico;

(b) Aumento del numero di studenti di età compresa fra i 30 e i 34 anni che abbiano completato il livello terziario di istruzione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Azioni del Programma

1. Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia d'istruzione e formazione, gioventù e sport:

- mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo,**
- cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche,**
- sostegno alla riforma delle politiche.**

2. Le specifiche attività Jean Monnet vengono descritte all'articolo 10.

Motivazione

Il relatore suggerisce di spostare il precedente articolo 6 tra le disposizioni generali del regolamento, in quanto definisce una struttura per tutte le azioni proposte nel regolamento.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Capo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Istruzione, formazione **e gioventù**

Istruzione e formazione

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 ter

Sottoprogrammi

I sottoprogrammi settoriali sono i seguenti:

- a) “Scuola”, associato all’istruzione scolastica;*
- b) “Istruzione superiore”, associato a tutti i tipi d’istruzione superiore;*
- c) “Istruzione e formazione professionale”, associato all’istruzione e alla formazione professionale;*
- d) “Istruzione degli adulti”, associato all’apprendimento degli adulti.*

Motivazione

Il relatore suggerisce di elencare chiaramente i sottoprogrammi dedicati a ogni singolo settore dell'istruzione, indipendentemente dai titoli che saranno scelti per i sottoprogrammi nel corso dell'adozione del presente parere.

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo**

Testo della Commissione

Obiettivi specifici

Emendamento

Obiettivi specifici *dei sottoprogrammi*

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – alinea**

Testo della Commissione

*Il Programma **persegue** i seguenti obiettivi specifici **nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù**:*

Emendamento

***1. In linea con gli obiettivi generali del Programma, i sottoprogrammi indicati nel presente capo perseguiranno** i seguenti obiettivi specifici:*

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, **nonché la partecipazione dei giovani** alla vita democratica in Europa, soprattutto mediante maggiori opportunità di mobilità per l'apprendimento per **i giovani**, i discenti, il personale e **gli animatori giovanili**, e grazie a una consolidata cooperazione tra istruzione gioventù e mondo del mercato del lavoro;

– **Indicatori correlati:**

– **% di partecipanti che hanno migliorato le competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità;**

– **% di giovani partecipanti che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita politica e sociale**

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Emendamento

a) migliorare il livello delle competenze, abilità e **conoscenze** fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro, **per la partecipazione alla** società e alla vita democratica in Europa, e **promuovere l'inclusione sociale**, soprattutto mediante maggiori opportunità di mobilità per l'apprendimento per i discenti **di ogni età, gli insegnanti, i formatori, i volontari, i capi d'istituto**, il personale e grazie a una consolidata cooperazione tra istruzione gioventù e mondo del lavoro;

Emendamento

a bis) migliorare l'accesso delle persone svantaggiate e/o dei gruppi sottorappresentati a tutti i programmi dell'Unione in materia di mobilità, all'istruzione e alla formazione, nonché alle attività giovanili;

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) promuovere le capacità imprenditoriali, la formazione dei nuovi imprenditori e il sostegno all'efficace sviluppo delle competenze del personale delle PMI;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) favorire i miglioramenti della qualità, l'eccellenza nell'innovazione e l'internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e l'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di formazione/le organizzazioni giovanili e altre parti interessate;

soppresso

– Indicatore correlato: % di organizzazioni che hanno partecipato al Programma e che hanno sviluppato/adottato metodi innovativi

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale, e sostenere la cooperazione europea nel

c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, **regionale e locale**, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale **e informale**, sostenere la cooperazione

settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

europea **e completare le riforme politiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo** nel settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c – trattino

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

– **Indicatore correlato: numero degli Stati membri che fanno uso dei risultati del Metodo aperto di coordinamento nello sviluppo delle politiche nazionali**

soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione, della formazione **e della gioventù, soprattutto nel settore dell'istruzione superiore**, aumentando l'attrattività degli istituti di istruzione **superiore** dell'Unione e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti **di istruzione superiore** dell'UE e di paesi terzi, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi;

d) favorire la dimensione internazionale dell'istruzione **e** della formazione, aumentando l'attrattività degli istituti di istruzione **e formazione** dell'Unione e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti dell'UE e di paesi terzi **nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e dell'istruzione superiore**, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi; **promuovere altresì la trasparenza di competenze, qualifiche e capacità nei paesi partner attraverso la riforma dei sistemi d'istruzione e delle qualifiche;**

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera d – trattino

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
(2)	(3)
(4) – <i>Indicatore correlato: numero degli istituti di istruzione superiore esterni all’Unione europea che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione</i>	(5) <i>soppresso</i>

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera e – trattino

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
– <i>Indicatore correlato: % di partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera f – trattino

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
– <i>Indicatore correlato: numero degli studenti impegnati in attività formative grazie al programma Jean Monnet</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
(6)	<i>f bis) favorire l’equità e la cittadinanza attiva;</i>

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) promuovere la cittadinanza europea e l'idea dell'Europa tramite l'apprendimento e offrire spazi di apprendimento per discutere le sfide e le problematiche della coesione europea.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il sottoprogramma “Istruzione e formazione professionale” persegue, inoltre, i seguenti obiettivi specifici nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale:

a) rafforzare la mobilità ai fini di apprendimento per gli studenti, compresi gli apprendisti, gli insegnanti e i formatori;

b) aumentare l'attrattività e l'eccellenza dell'istruzione e della formazione professionale, attraverso la promozione della qualità e dell'efficacia;

c) promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, in particolare nel contesto dell'IFP continuo;

d) promuovere l'accesso flessibile alla formazione e alle qualifiche;

e) promuovere l'accesso inclusivo sostenendo una "seconda opportunità" per acquisire competenze e abilità fondamentali, in particolare per chi ha abbandonato precocemente gli studi scolastici, per i giovani che non lavorano e non partecipano a un corso di istruzione o formazione (NEET), per le persone con

disabilità, per gli adulti più anziani o per le persone provenienti da un contesto migratorio;

f) promuovere l'equilibrio tra vita lavorativa, vita privata e apprendimento, in particolare per continuare l'istruzione e la formazione professionale.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il sottoprogramma “Istruzione degli adulti” persegue i seguenti obiettivi specifici nell’ambito dell’apprendimento degli adulti:

a) rafforzare la partecipazione europea tra i discenti adulti, anche senior, in particolare attraverso progetti di mobilità tra gli Stati membri;

b) promuovere l'acquisizione continua di conoscenze e la partecipazione all'apprendimento da parte degli adulti, in particolare coloro che hanno scarse qualifiche e formazione, attraverso lo sviluppo di una cultura dell'apprendimento permanente;

c) promuovere l'equilibrio tra vita lavorativa, vita privata e apprendimento;

d) promuovere lo sviluppo di sistemi di orientamento efficaci lungo tutto l'arco della vita;

e) promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale;

f) promuovere un invecchiamento attivo, autonomo e in buona salute;

g) trovare soluzioni innovative che promuovano in tutta l'Europa una cultura dell'invecchiamento attivo e della solidarietà nonché il dialogo

*intergenerazionale e a livello
transfrontaliero.*

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Ai fini della valutazione del Programma e dei suoi sottoprogrammi, la Commissione adotta indicatori misurabili e pertinenti in relazione agli obiettivi specifici, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. La Commissione tiene conto degli indicatori già definiti nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Azioni del Programma

1. Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù:

(a) Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo,

(b) Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche,

(c) Sostegno alle riforme politiche.

2. Le specifiche attività Jean Monnet vengono descritte all'articolo 10.

Motivazione

Il relatore suggerisce di spostare il precedente articolo 6 tra le disposizioni generali del regolamento, in quando definisce una struttura per tutte le azioni proposte nel regolamento.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) La mobilità transnazionale degli studenti degli istituti superiori e delle scuole di formazione professionale nonché dei giovani che svolgono le attività non formali, tra i paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner, in un tirocinio all'estero o nella partecipazione ad attività giovanili, in particolare volontariato. Alla mobilità che consenta di preparare un master contribuisce lo strumento di garanzie per i prestiti destinati agli studenti, contemplato all'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento

a) Il sottoprogramma “Istruzione e formazione professionale” – mobilità transnazionale degli studenti, compresi gli apprendisti, gli insegnanti e i formatori.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la mobilità degli studenti, al fine di introdurre i "criteri sociali" nell'attribuzione delle borse di studio ERASMUS, consentendo agli studenti a basso reddito di beneficiare di periodi di mobilità studentesca senza avere il timore di non disporre di adeguate risorse finanziarie;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

a ter) la mobilità transnazionale degli studenti lavoratori, consentendo loro di combinare allo stesso tempo una mobilità ERASMUS per il collocamento (offerte di impiego part-time) e per lo studio in presenza di una borsa di studio di importo superiore. Ciò consentirebbe un'integrazione sociale, accademica e professionale combinata nel paese ospitante e inoltre si rivolgerebbe a quegli studenti che non colgono i vantaggi di recarsi all'estero soltanto ai fini di mobilità studentesca.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *La* mobilità transnazionale del personale, *nell'ambito dei paesi partecipanti, di cui all'articolo 18*. Tale mobilità può *esplicarsi nell'insegnamento o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero;*

Emendamento

b) *Il sottoprogramma “Istruzione degli adulti”* – mobilità transnazionale *dei discenti adulti* e del personale *incaricato dell'istruzione degli adulti*. Tale mobilità può *includere visite di studio, gruppi di lavoro, assistentati, volontariato e scambi per i partecipanti all'apprendimento degli adulti, anche anziani, nonché la formazione e lo sviluppo professionale del personale incaricato dell'istruzione degli adulti.*

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione sostiene altresì la mobilità transnazionale degli studenti, *dei giovani* e del personale da e verso i paesi terzi per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base

Emendamento

2. L'azione sostiene altresì la mobilità transnazionale *dei tirocinanti*, degli studenti, *dei discenti adulti* e del personale da e verso i paesi terzi per quanto riguarda l'istruzione superiore, *l'istruzione e la*

di Titoli di studio comuni, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale.

formazione professionale, l'apprendimento degli adulti nonché la mobilità organizzata sulla base di Titoli di studio comuni, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. L'azione in materia di cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche contribuisce a:

Emendamento

1. I sottoprogrammi trattati nel presente capo contribuiscono a:

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) Piattaforme di supporto informatico, compreso l'eTwinning, operanti nell'ambito dei settori dell'istruzione, che consentano l'apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di buone pratiche, nonché l'accesso per partecipanti provenienti da paesi vicini.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Partenariati transnazionali tra imprese e istituti di istruzione sotto forma di:

Emendamento

2. L'azione in materia di cooperazione per l'innovazione e buone pratiche contribuisce a partenariati transnazionali tra imprese e istituti di istruzione sotto

- Alleanze della conoscenza tra istituti di istruzione superiore e imprese, che promuovono la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula.
- Alleanze delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e le imprese che promuovono l'occupabilità, creando nuovi programmi specifici per i vari settori, sviluppando modalità innovative di istruzione e formazione professionale e impiegando gli strumenti di riconoscimento a livello di Unione.

forma di:

- Alleanze della conoscenza tra istituti di istruzione superiore e imprese, che promuovono la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula.
- Alleanze delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e le imprese che promuovono l'occupabilità, creando nuovi programmi specifici per i vari settori, sviluppando modalità innovative di istruzione e formazione professionale e impiegando gli strumenti di riconoscimento a livello di Unione.

– Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute tra organizzazioni per gli anziani e le autorità a livello nazionale, regionale e locale, al fine di sviluppare in modo collettivo e pragmatico l'idea di un'Europa attenta ai bisogni generazionali, nell'ambito della strategia Europa 2020.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato tra istituti e organizzazioni di istruzione dell'Unione e di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, promuovendo la cooperazione regionale, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato tra istituti di istruzione superiore dell'Unione e di paesi terzi nonché nel settore della gioventù, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, promuovendo la cooperazione regionale, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Sostegno alle riforme politiche

Emendamento

Sostegno alle riforme politiche **e allo sviluppo delle capacità**

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Il sostegno all'azione di riforma politica comprende le attività avviate a livello di Unione e connesse a:

Emendamento

1. I sottoprogrammi trattati nel presente capo comprendono le attività avviate a livello di Unione e connesse a:

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *le attività connesse all'attuazione del programma politico dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù (Metodi aperti di coordinamento), nonché ai processi di Bologna e di Copenaghen e a un dialogo articolato con i giovani;*

Emendamento

a) *l'attuazione del programma politico dell'Unione in materia di istruzione e formazione (Metodo aperto di coordinamento), nonché la promozione del dialogo articolato nel settore dell'istruzione e della formazione e dei processi di Bologna e di Copenaghen;*

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell'Unione per la trasparenza, in particolare Europass, il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il sostegno alle reti dell'Unione europea;

Emendamento

b) l'attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell'Unione per *il riconoscimento e* la trasparenza, in particolare Europass, il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), *il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET), il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR), l'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENAQ), lo Youthpass* e il sostegno alle reti dell'Unione europea;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il dialogo politico con le parti interessate europee in materia di istruzione, formazione *e gioventù*;

Emendamento

c) il dialogo politico con *e fra* le parti interessate europee in materia di istruzione *e* formazione;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il sostegno specifico e sostenibile attraverso sovvenzioni di funzionamento alle associazioni europee della società civile attive nei settori di istruzione e formazione, apprendimento permanente e gioventù;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il Forum europeo della gioventù, i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), le reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, i centri nazionali Europass e gli uffici di informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che non partecipano appieno al programma.

d) il Forum europeo della gioventù, *la Piattaforma della società civile europea per l'apprendimento permanente*, i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), le reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning, i centri nazionali Europass e gli uffici di informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che non partecipano appieno al programma.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*ii bis) l'Istituto europeo di
amministrazione pubblica di Maastricht;*

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*ii ter) l'Accademia di diritto europeo di
Treviri;*

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*ii quater) l'Agenzia europea per lo
sviluppo dell'istruzione per alunni con
esigenze speciali di Odense;*

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c – punto ii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*ii quinquies) il Centro internazionale di
formazione europea (CIFE) di Nizza.*

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Capo II bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO II bis

Gioventù

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Obiettivi specifici

1. In conformità con l'obiettivo generale, il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore della gioventù, in particolare riconoscendo l'apprendimento informale attraverso l'animazione socioeducativa e il volontariato, prestando particolare attenzione alle esigenze dei giovani con minori opportunità di sviluppo, in particolare dei gruppi composti di giovani che non lavorano e non partecipano a un corso di istruzione o formazione (NEET):

a) promuovere l'apprendimento interculturale e la tolleranza per migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali dei giovani, compresi quelli con minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e nel mercato del lavoro, la loro cittadinanza attiva, l'imprenditorialità giovanile, l'inclusione sociale e la solidarietà, soprattutto mediante maggiori opportunità di mobilità ai fini di apprendimento per i giovani (sia a livello individuale che collettivo), coloro che operano nell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e gli animatori giovanili, e grazie a legami consolidati tra

il settore della gioventù e il mercato del lavoro;

b) favorire lo sviluppo, l'innovazione, l'internazionalizzazione e i miglioramenti di alta qualità nell'ambito dell'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra organizzazioni nel settore della gioventù e/o altre parti interessate;

c) sostenere la cooperazione europea e integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale nel settore della gioventù, lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, segnatamente mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento dell'Unione e la diffusione delle buone pratiche;

d) favorire la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù, in modo complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra parti interessate e organizzazioni internazionali nel settore della gioventù dell'Unione e di paesi terzi, anche grazie allo sviluppo mirato di capacità nei paesi terzi.

2. Ai fini della valutazione del Programma, la Commissione adotta indicatori misurabili e pertinenti in relazione agli obiettivi specifici in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. La Commissione tiene conto degli indicatori già definiti nel settore della gioventù.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter

Azioni del Programma

Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tipi seguenti di azioni nel settore della gioventù:

- a) mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo;***
- b) cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche;***
- c) sostegno alle riforme politiche e allo sviluppo delle capacità.***

Emendamento 81

**Proposta di regolamento
Articolo 10 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 quater

Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo

1. La mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo contribuisce:

- a) alla mobilità dei giovani e nell'ambito di attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi partecipanti di cui all'articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani e nel volontariato attraverso il Servizio volontario europeo, compresi gli eventi preparatori e gli incontri di valutazione;***
- b) alla mobilità di coloro che operano nell'animazione socioculturale o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili. Tale mobilità può esplicarsi in seminari, corsi di formazione, attività di creazione di reti e potenziamento delle capacità intesi ad acquisire le competenze***

necessarie;

c) all'accesso delle persone svantaggiate e/o dei gruppi sottorappresentati a tutti i programmi dell'Unione in materia di mobilità, all'istruzione e alla formazione, nonché alle attività giovanili;

2. Tale azione sosterrà anche la mobilità internazionale dei giovani, di coloro che operano nell'animazione socioculturale o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso i paesi terzi.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 quinquies

Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche

1. La cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche contribuisce:

a) a forme di partenariato strategico tra organizzazioni attive nel settore della gioventù tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte, comprese iniziative per la gioventù e progetti di cittadinanza, e a sviluppare la cittadinanza attiva, la partecipazione alla vita democratica e l'imprenditorialità attraverso l'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze;

b) ai progetti per lo sviluppo e la realizzazione di approcci innovativi nel settore dell'animazione socioculturale;

c) a opportunità di apprendimento interattive e reciproche, che includono programmi di scambio, seminari e conferenze per i giovani e il volontariato, allo scopo di condividere esperienze e buone pratiche;

d) ai partenariati transnazionali tra imprese e le istituzioni nel settore della gioventù;

e) a piattaforme di supporto informatico nel settore della gioventù e che consentano l'apprendimento tra pari, l'animazione socioeducativa basata sulla conoscenza e gli scambi di buone pratiche.

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, la creazione di capacità e gli scambi di conoscenze nel settore della gioventù mediante partenariati tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, segnatamente mediante l'apprendimento tra pari.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 10 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 sexies

Sostegno alle riforme politiche

1. Il sostegno alle riforme politiche comprende le attività relative:

a) all'attuazione del programma politico dell'Unione in materia di gioventù con l'impiego del Metodo aperto di coordinamento;

b) all'attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento, in particolare lo Youthpass, e al sostegno alle reti dell'Unione e alle organizzazioni non governative europee per la gioventù;

c) al dialogo politico con e fra le parti interessate europee nel settore della gioventù, compreso il dialogo strutturato

con i giovani;

d) al Forum europeo della gioventù, ai centri di risorse per lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e alla rete Eurodesk.

2. L'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 11 – lettera c – frase introduttiva

Testo della Commissione

(c) promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

Emendamento

c) promuovere **le attività di volontariato nello sport nonché** l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) 16 741 738 000 euro per azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù, **di cui** all'articolo 6, paragrafo 1;

Emendamento

a) 16 741 738 000 euro per azioni in materia di istruzione **e** formazione, **dei quali almeno [xxx] euro per la** gioventù, **come indicato** all'articolo 6, paragrafo 1 **e all'articolo 10 ter**;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la

Emendamento

2. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la

dimensione internazionale dell'istruzione *superiore*, viene assegnato un importo indicativo di 1,812,000,000 euro, proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

dimensione internazionale dell'istruzione e *della formazione*, viene assegnato un importo indicativo di 1,812,000,000 euro, proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. In conformità del previsto valore aggiunto dei tre tipi di azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e dei principi di massa critica, concentrazione, efficienza e prestazione, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a, verrà assegnato indicativamente come segue:

Emendamento

3. In conformità del previsto valore aggiunto dei tre tipi di azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 *e all'articolo 10 ter*, e dei principi di massa critica, concentrazione, efficienza e prestazione, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a, verrà assegnato indicativamente come segue:

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – trattino 3

Testo della Commissione

– il [4%] di questo importo viene assegnato al sostegno alle riforme politiche.

Emendamento

– il [4%] di questo importo viene assegnato al sostegno alle riforme politiche *e allo sviluppo delle capacità*.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), e per garantire che i livelli di finanziamento assegnati alle principali categorie di parti interessate e di beneficiari non scendano al di sotto dei livelli garantiti per il periodo 2007-2013 (nell'ambito del Programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus), occorre prevedere un'assegnazione percentuale minima ai principali settori dell'istruzione pari a:

- istruzione superiore: [30%];*
- istruzione e formazione professionale: [20%];*
- istruzione scolastica: [12%];*
- istruzione degli adulti, compresi gli anziani: [8%];*
- gioventù; [12%];*

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Sono assegnate risorse finanziarie sufficienti per l'efficace applicazione del principio di partenariato e per le attività di sviluppo delle capacità e delle competenze svolte dalle parti sociali e dalle organizzazioni della società civile che sono direttamente o indirettamente coinvolte nella realizzazione delle attività del programma.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assegnazione finanziaria del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e attività di valutazione necessarie alla gestione del Programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni d'informazione e di comunicazione, ***compresa la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui queste sono collegate agli obiettivi generali del presente regolamento***, spese legate alle TI attinenti al trattamento e allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d'assistenza amministrativa e tecnica sostenuta dalla Commissione nel quadro della gestione del programma.

Emendamento

4. La dotazione finanziaria del programma può anche essere utilizzata a copertura di spese sostenute a fronte delle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione necessarie per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, ***come pure per il rispetto del principio di partenariato***: in particolare studi, riunioni di esperti ***e parti interessate***, azioni d'informazione e di comunicazione, spese legate alle TI attinenti al trattamento e allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d'assistenza amministrativa e tecnica sostenuta dalla Commissione nel quadro della gestione del programma.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Emendamento

6. I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) ***e all'articolo 10 ter, lettera a)***, che devono essere gestiti da un'Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all'entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui

ai paragrafi 7 e 8. *I fondi per i partenariati strategici di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 10 quinquies, paragrafo 1, lettera a) che devono essere selezionati e gestiti da un'Agenzia nazionale sono assegnati sulla base di criteri che saranno definiti dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Per quanto possibile, tali formule dovrebbero essere neutre rispetto ai diversi sistemi d'istruzione e formazione degli Stati membri, evitare riduzioni sostanziali della dotazione annuale degli Stati membri da un anno all'altro e ridurre al minimo gli squilibri eccessivi nel livello di sovvenzioni concesse.*

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) La distribuzione dei fondi ai principali settori dell'istruzione, al fine di assicurare, entro la fine del Programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un considerevole impatto sistemico.

Emendamento

b) La distribuzione dei fondi ai principali settori dell'istruzione *e della formazione professionale, della gioventù e dello sport*, al fine di assicurare, entro la fine del Programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un considerevole impatto sistemico *e istituzionale*.

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Entro il 30 giugno 2022 la Commissione trasmette una valutazione finale del Programma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 1

Testo della Commissione

– “*Erasmus* – Istruzione superiore”, associato a tutti i tipi di istruzione superiore, in Europa e a livello internazionale

Emendamento

– "Istruzione superiore", associato a tutti i tipi di istruzione superiore, in Europa e a livello internazionale

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 2

Testo della Commissione

– “*Erasmus – Formazione*”, associato all’istruzione e alla formazione professionale *e all’apprendimento degli adulti*

Emendamento

– “*Istruzione e formazione professionale*”, associato all’istruzione e alla formazione professionale;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– “*Istruzione degli adulti*”, associato all’apprendimento degli adulti

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 3

Testo della Commissione

– “*Erasmus – Scuola*”, associato

Emendamento

– "Scuola", associato all'istruzione

all'istruzione scolastica

scolastica

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 4

Testo della Commissione

– “*Erasmus* – Partecipazione dei giovani” associato all'apprendimento non formale dei giovani.

Emendamento

– “Partecipazione dei giovani”, associato all'apprendimento non formale dei giovani.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– “*Sport*”, associato alle attività sportive.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualsiasi organismo, pubblico *e* privato, attivo nei *settori* dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport *di base* può candidarsi nel quadro di questo Programma.

1. Qualsiasi organismo, pubblico *o* privato, attivo nei *campi* dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport può candidarsi nel quadro di questo Programma. *Per quanto riguarda l'articolo 10 quater, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 10 quinquies, paragrafo 1, lettera a), il programma è anche inteso a sostenere gruppi di giovani che sono attivi nell'ambito dell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile.*

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per ***favorire*** la partecipazione delle persone che hanno ***maggiore*** difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico o culturale.

Emendamento

2. Nell'esecuzione del presente programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per ***promuovere l'inclusione sociale e*** la partecipazione delle persone ***sottorappresentate o svantaggiate, come pure degli individui*** che hanno esigenze particolari, ***minori opportunità***, difficoltà di ordine educativo, sociale, ***mentale, etnico***, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico e culturale.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'accessibilità e la trasparenza delle procedure amministrative sono considerati indicatori fondamentali della qualità e delle prestazioni del Programma.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini del presente regolamento, il termine "Autorità nazionale" può riferirsi a una o più Autorità nazionali, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma, anche per quanto riguarda *il rilascio dei* visti.

Emendamento

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma, anche per quanto riguarda *la semplificazione delle procedure amministrative relative ai* visti.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità nazionale designa un unico *organismo* di coordinamento, di seguito la "Agenzia nazionale". L'Autorità nazionale fornisce alla Commissione un'opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'Agenzia nazionale è conforme alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), comma vi), e dell'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. XX/2012, e dell'articolo X del regolamento delegato n. XX/2012, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle Agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle Agenzie nazionali con i fondi del Programma;

Emendamento

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità nazionale designa un unico organismo *o più organismi* di coordinamento, di seguito la "Agenzia nazionale". L'Autorità nazionale fornisce alla Commissione un'opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'Agenzia nazionale è conforme alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), comma vi), e dell'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. XX/2012, e dell'articolo X del regolamento delegato n. XX/2012, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle Agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle Agenzie nazionali con i fondi del Programma;

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini del presente regolamento, il termine “Agenzia nazionale” può riferirsi a una o più Agenzie nazionali, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, le decisioni relative alla selezione e all'aggiudicazione per i partenariati strategici di cui al paragrafo 2, lettera b) possono essere centralizzate, qualora deciso conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2 e soltanto in casi specifici nei quali vi siano chiari motivi per tale centralizzazione.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'Agenzia nazionale consente agli enti locali e regionali e alle parti interessate di partecipare alla definizione delle modalità di attuazione e di controllo dei progetti.

PROCEDURA

Titolo	”ERASMUS PER TUTTI” - Il programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
---------------	--

Riferimenti	COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 13.12.2011	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 13.12.2011	
Relatore per parere Nomina	Vilija Blinkevičiūtė 15.12.2011	
Esame in commissione	10.7.2012	8.10.2012
Approvazione	9.10.2012	
Esito della votazione finale	+: 40 –: 1 0: 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Sampo Terho, Gabriele Zimmer	

17.7.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

Relatore per parere: Silvia-Adriana Țicău

BREVE MOTIVAZIONE

L'istruzione e la formazione sono l'essenza della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali degli Stati membri. Pertanto la Commissione e il Parlamento promuovono, per il periodo 2014-2020, il rafforzamento del sostegno dell'Unione a favore dell'istruzione e della formazione al fine di migliorare le competenze dei cittadini e di contribuire a ridurre l'elevato livello di disoccupazione giovanile in molti Stati membri.

Descrizione del regolamento

Il programma "Erasmus per tutti" abbraccia i settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e si propone di sostenere tutti i settori dell'istruzione (istruzione superiore, istruzione e formazione professionale nonché per adulti, istruzione scolastica e gioventù), in una prospettiva di apprendimento permanente.

Secondo la proposta della Commissione il programma "Erasmus" è incentrato su tre tipi di azioni fondamentali:

- **la mobilità a fini di apprendimento** per studenti, giovani, insegnanti e personale, a livello transnazionale e internazionale;
- **la cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche** tra gli istituti d'istruzione, anche per quanto concerne la cooperazione con gli organismi operanti nel settore della gioventù e il sostegno dei programmi politici;
- **il sostegno alle riforme politiche e al rafforzamento delle capacità** nei paesi terzi, compresi i paesi interessati dal processo di allargamento, con particolare attenzione ai paesi limitrofi e al dialogo politico internazionale.

"Erasmus per tutti" integra e porta avanti i programmi internazionali in atto (Erasmus

Mundus, Tempus, Edulink e Alfa) e i programmi di cooperazione con i paesi industrializzati. Per il periodo 2014-2020, il programma "Erasmus per tutti" avrà una dotazione finanziaria di 17 299 milioni di EUR, di cui 16 742 milioni di EUR (il 65% a favore della mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, il 26% a favore della cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche, il 4% a favore del sostegno alle riforme politiche e il 2% per le spese amministrative) per azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù, 318,4 milioni di EUR per le attività Jean Monnet e 238,8 milioni di EUR per azioni concernenti lo sport. Inoltre, per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, sarà assegnato un importo indicativo di 1,8 miliardi di EUR proveniente da vari strumenti esterni. I fondi saranno messi a disposizione sulla base di due stanziamenti pluriennali, rispettivamente per 4 e 3 anni, al fine di garantire la stabilità e la prevedibilità. I fondi assegnati al programma "Erasmus per tutti" saranno utilizzati per le azioni contemplate all'articolo 6, paragrafo 1, per le azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione nonché per le spese di assistenza tecnica. Inoltre, la Commissione finanzia le garanzie per i prestiti destinati agli studenti di master, residenti in un paese partecipante, che frequentano detto corso in un altro paese partecipante.

Posizione del relatore

Il relatore è a favore del regolamento proposto dalla Commissione e propone alcune modifiche finalizzate a:

1. includere tra gli obiettivi generali del Programma l'incremento del numero delle persone di età superiore ai 35 anni che beneficiano dell'apprendimento permanente;
2. includere tra gli obiettivi specifici e le azioni del Programma la mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo e nel settore dell'imprenditorialità definendo altresì appositi indicatori in merito;
3. includere le politiche industriali dell'UE tra le politiche dell'Unione che hanno rilevanza per il programma "Erasmus per tutti";
4. garantire l'accesso al programma "Erasmus per tutti" alle organizzazioni non governative, in particolare quelle giovanili, operanti in settori quali l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport di base;
5. utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per agevolare l'accesso al programma "Erasmus per tutti" da parte delle persone con difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico e culturale;
6. assicurare l'idoneità dei dottorandi a beneficiare delle garanzie per i prestiti destinati ai dottorandi residenti in un paese partecipante che seguono un dottorato in un altro paese partecipante;
7. definire, nell'allegato 1 del regolamento e non attraverso atti delegati, i criteri di prestazione di cui agli articoli 5 e 11;
8. eliminare, tra i criteri di assegnazione dei fondi che saranno gestiti da un'Agenzia nazionale ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il criterio del "costo della vita nello Stato membro", che potrebbe dare adito a discriminazioni tra studenti/dottorandi a seconda dello Stato membro di residenza;
9. garantire la trasparenza a livello di attuazione del Programma "Erasmus per tutti" imponendo alla Commissione l'obbligo di pubblicare sul suo sito Internet le

informazioni concernenti le Agenzie nazionali designate, il programma di lavoro e i fondi messi a loro disposizione dalla Commissione su base annuale per l'attuazione del Programma in esame;

10. garantire la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri ai fini della designazione delle Agenzie nazionali responsabili della gestione del Programma "Erasmus per tutti" entro 1° gennaio 2014;
11. assicurare l'equilibrio, in termini di partecipazione, tra tutti i paesi che prendono parte al Programma.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il diffuso riconoscimento tra i cittadini dell'Unione europea e dei paesi terzi partecipanti del marchio "Erasmus" quale sinonimo di Mobilità ai fini di apprendimento nell'Unione *prelude a* un impiego *più ampio* di tale marchio da parte dei principali settori dell'istruzione *coperti* dal Programma.

Emendamento

(3) Il diffuso riconoscimento tra i cittadini dell'Unione europea e dei paesi terzi partecipanti del marchio "Erasmus" quale sinonimo di Mobilità ai fini di apprendimento nell'Unione *rende auspicabile* un *più ampio* impiego di tale marchio **e un miglioramento dei suoi strumenti di valutazione e di monitoraggio** da parte dei principali settori dell'istruzione *interessati* dal Programma.

Motivazione

Al fine di garantire il successo del Programma e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, oltre che per non danneggiare la buona reputazione del marchio "Erasmus", è essenziale migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione, in particolare definendo chiaramente indicatori e modalità.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La necessità di dare continuità alla politica europea in materia di istruzione e al successo dei precedenti programmi – "apprendimento permanente", "Gioventù in azione", "Leonardo da Vinci", "Comenius", "Erasmus" e "Grundtvig" – presuppone il mantenimento della denominazione dei programmi stessi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, il Programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento

(7) Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, il Programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. ***Una simile aspirazione deve tradursi in azioni di monitoraggio e di valutazione concrete in modo da garantire che il Programma sia attuato nel rispetto dei citati obiettivi.***

Motivazione

Al fine di garantire il successo del Programma e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, oltre che per non danneggiare la buona reputazione del marchio "Erasmus", è essenziale migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione, in particolare definendo chiaramente indicatori e modalità.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà istituire a livello europeo uno strumento di garanzia sui prestiti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro origine sociale, di diplomarsi (Master) in un altro Paese partecipante. Tale strumento dovrà essere messo a disposizione degli istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi

Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà istituire a livello europeo uno strumento di garanzia sui prestiti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro origine sociale, di conseguire un master ***o un dottorato*** in un altro paese partecipante. Tale strumento dovrà essere messo a disposizione degli istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello

partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti.

di master *o di dottorato* in altri paesi partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti. ***Esso non dovrà tuttavia sovrapporsi al programma Marie Curie nel quadro di Orizzonte 2020.***

Motivazione

Lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca riveste un'importanza fondamentale per la competitività dell'UE. Si tratta di settori strettamente connessi agli istituti di insegnamento superiore. È pertanto importante che anche i dottorandi possano beneficiare, attraverso il programma "Erasmus per tutti", della garanzia sui prestiti finalizzati al conseguimento di un dottorato in un altro paese partecipante.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020) ha tracciato una visione ambiziosa e globale per la politica di istruzione e formazione professionale in Europa, e ha chiesto il sostegno dei programmi di istruzione dell'Unione alle priorità concordate, tra cui la mobilità internazionale e le riforme attuate dagli Stati membri.

Emendamento

(14) Il processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020) ha tracciato una visione ambiziosa e globale per la politica di istruzione e formazione professionale in Europa, e ha chiesto il sostegno dei programmi di istruzione dell'Unione alle priorità concordate, tra cui la mobilità internazionale e le riforme attuate dagli Stati membri. ***La politica così delineata deve essere sostenuta e rappresentare una priorità nell'ambito del Programma. Inoltre, poiché l'istruzione e la formazione professionali svolgono un ruolo essenziale per la promozione di condizioni favorevoli alla ricerca e all'innovazione, si tratta di un aspetto particolarmente importante da sottolineare.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È necessario aumentare l'intensità e il volume della cooperazione europea tra le scuole e della mobilità del personale e dei discenti, per soddisfare le priorità fissate dall'Ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica per il 21° secolo, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica nell'Unione in relazione allo sviluppo delle competenze e per migliorare l'equità e l'inclusione nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare la professione dell'insegnante e la dirigenza scolastica. In tale contesto, è opportuno attribuire particolare importanza agli obiettivi strategici volti a ridurre l'abbandono prematuro di istruzione e formazione, garantire un livello adeguato nelle competenze di base, migliorare la qualità dell'istruzione e della cura della prima infanzia e aumentare la partecipazione alle relative strutture, nonché al rafforzamento delle competenze professionali degli insegnanti e dei capi d'istituto, e al miglioramento delle opportunità educative dei bambini provenienti da un contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico .

Emendamento

(15) È necessario aumentare l'intensità e il volume della cooperazione europea tra le scuole e della mobilità del personale e dei discenti, per soddisfare le priorità fissate dall'Ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica per il 21° secolo, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica nell'Unione in relazione allo sviluppo delle competenze e per migliorare l'equità e l'inclusione nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare la professione dell'insegnante e la dirigenza scolastica. In tale contesto, è opportuno attribuire particolare importanza agli obiettivi strategici volti a ridurre l'abbandono prematuro di istruzione e formazione, garantire un livello adeguato nelle competenze di base, migliorare la qualità dell'istruzione e della cura della prima infanzia e aumentare la partecipazione alle relative strutture, nonché al rafforzamento delle competenze professionali degli insegnanti e dei capi d'istituto, e al miglioramento delle opportunità educative dei bambini provenienti da un contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico . ***È inoltre opportuno porre l'accento sul miglioramento delle competenze linguistiche in modo da far fronte al carattere "globale" di numerosi posti di lavoro.***

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) Il Programma dovrà contribuire a sviluppare l'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale

Emendamento

(19) Il Programma dovrà contribuire a sviluppare l'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale

e a sostenere in particolare istituzioni universitarie che siano inserite nella struttura gestionale europea, che coprano l'intera gamma delle materie politiche che interessano l'Unione, che siano enti senza scopo di lucro e forniscano titoli accademici riconosciuti.

e a sostenere in particolare istituzioni universitarie che siano inserite nella struttura gestionale europea, che coprano l'intera gamma delle materie politiche che interessano l'Unione, che siano enti senza scopo di lucro e forniscano titoli accademici riconosciuti. ***È opportuno includere anche le organizzazioni giovanili e gli esperti in materia di politica della gioventù.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) È necessario consolidare la cooperazione tra il Programma e le organizzazioni della società civile che operano nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, a livello nazionale ed europeo. È estremamente importante raggiungere un'ampia titolarità in relazione alle strategie e alle politiche in materia di apprendimento permanente. La società civile è fondamentale se si vuole tenere conto delle idee e delle preoccupazioni delle parti interessate a tutti i livelli e costituisce la base di un dialogo solido tra l'Unione e i suoi cittadini nell'ottica di realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) La maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti

(21) La maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti

dell'Unione favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione, e promuovendo la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi. Permettere l'accesso di giovani studenti (attivi anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale) a metodi, pratiche e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorarne *l'impiegabilità* nell'economia *globale* e *a rendere più attraenti posti di lavoro caratterizzati da un profilo internazionale*.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) A tal fine, si raccomanda di estendere l'uso del quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ai sensi della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 e del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

Emendamento 11

dell'Unione favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione, e promuovendo la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi. Permettere l'accesso di giovani studenti (attivi anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale) a metodi, pratiche e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorarne *l'occupabilità* nell'economia *europea* e *promuoverà la mobilità dei lavoratori*.

Emendamento

(22) A tal fine, si raccomanda di estendere l'uso del quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ai sensi della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 e del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). *È altresì importante sostenere e rafforzare l'attuazione di strategie e politiche di istruzione professionale nel quadro del Programma.*

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del Programma, nonché la complementarità con le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene alla cultura, alla ricerca, alla politica industriale e di coesione, alla politica di allargamento e alle relazioni esterne.

Emendamento

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del Programma, nonché la complementarità con le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene alla cultura, alla ricerca, alla politica industriale e di coesione, alla politica di allargamento e alle relazioni esterne. ***Simili garanzie presuppongono necessariamente lo sviluppo di adeguati strumenti di valutazione e di monitoraggio.***

Motivazione

Al fine di garantire il successo del Programma e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, oltre che per non danneggiare la buona reputazione del marchio "Erasmus", è essenziale migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione, in particolare definendo chiaramente indicatori e modalità.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Per garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del Programma, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti *dev'essere* delegato alla Commissione in relazione alle disposizioni concernenti ***i criteri di prestazione e*** le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti

Emendamento

(33) Per garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del Programma, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti *deve* essere delegato alla Commissione in relazione alle disposizioni concernenti le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la

delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione corretta, tempestiva e simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Commissione garantisca la trasmissione corretta, tempestiva e simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Per garantire la trasparenza e far sì che tutti i potenziali beneficiari possano preparare la loro partecipazione al programma "Erasmus per tutti" nel periodo 2014-2020, è necessario che i criteri di prestazione concernenti le Agenzie nazionali costituiscano parte integrante del regolamento e non siano invece stabiliti successivamente dalla Commissione mediante atti delegati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Programma riguarda l'istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, e in particolare l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione degli adulti, l'istruzione scolastica e la gioventù.

Emendamento

3. Il Programma riguarda l'istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, e in particolare l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione degli adulti, l'istruzione scolastica, **la formazione non formale** e la gioventù.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2. "**contesto** non formale": un **contesto di apprendimento** che è **spesso pianificato e organizzato ma non rientra** nel sistema di istruzione e formazione formale;

Emendamento

2. "**formazione** non formale": un **processo organizzato** che **offre alle persone la possibilità di sviluppare capacità, abilità e competenze diverse da quelle acquisite** nel **quadro del** sistema di istruzione e formazione formale;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5. "Sostegno alla riforma delle politiche": qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare i metodi aperti di coordinamento;

Emendamento

5. "Sostegno alla riforma delle politiche": qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare i metodi aperti di coordinamento, ***ivi incluso un dialogo strutturato con la società civile, le organizzazioni che svolgono attività di formazione non formale e le organizzazioni giovanili;***

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "personale": le persone che partecipano, su base professionale o volontaristica, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale ***dei giovani***. Può comprendere insegnanti, formatori, capi d'istituto, animatori giovanili e personale non docente;

Emendamento

7. "personale": le persone che partecipano, su base professionale o volontaristica, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale. Può comprendere insegnanti, formatori, capi d'istituto, animatori giovanili e personale non docente;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

17. "attività per la gioventù": attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato) svolta da giovani, individualmente o in gruppo, e caratterizzate da un approccio non formale ***all'apprendimento;***

Emendamento

17. "attività per la gioventù": attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato, ***formazione dei giovani***) svolta da giovani, individualmente o in gruppo, e caratterizzate da un approccio non formale ***alla formazione;***

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis. "dialogo strutturato": piattaforme e forum atti a garantire il contributo delle organizzazioni non governative e di altre parti interessate all'elaborazione di strategie e politiche.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il loro accento sugli effetti a lungo termine e l'eventuale disponibilità, se possibile, di analisi basate su riscontri oggettivi a fondamento delle azioni o delle attività stesse.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il Programma mira a creare strutture di apprendimento permanente ben funzionanti ed efficaci, incentrate sulle migliori pratiche e su studi basati su riscontri oggettivi, e a integrare l'apprendimento permanente offerto da diverse strutture di formazione, di tipo formale e non formale, nei sistemi esistenti nonché a promuovere un atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento lungo tutto l'arco

della vita.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, esso si propone altresì di contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) aumento del numero di persone di età superiore ai 35 anni che partecipano ad attività di apprendimento permanente.

b) sviluppo dell'apprendimento permanente come realtà accessibile a tutti.

c) incremento del tasso di occupazione giovanile.

Motivazione

L'istruzione e la formazione contribuiscono in maniera diretta al conseguimento di un lavoro dignitoso e ben retribuito. L'incremento del tasso di occupazione negli Stati membri, soprattutto a livello giovanile, è un obiettivo fondamentale dell'UE che occorre quindi inserire tra gli obiettivi generali del programma "Erasmus per tutti".

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a – trattino 1 – sottotratino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– % di partecipanti che hanno migliorato le competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità;

– % di partecipanti che hanno migliorato le competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità, ***misurata sulla base di criteri oggettivi quali il tasso di occupazione un anno dopo la conclusione degli studi o la quota di partecipanti che hanno preso parte ad attività professionali nell'ambito del loro***

piano di studi;

Motivazione

Al fine di garantire il successo del Programma e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, oltre che per non danneggiare la buona reputazione del marchio "Erasmus", è essenziale migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione, in particolare definendo chiaramente indicatori e modalità. Questi ultimi non devono essere basati unicamente su dichiarazioni soggettive ma devono altresì includere, per quanto possibile, criteri di misurazione oggettivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a – trattino 1 – sottotrattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- % di imprenditori partecipanti che hanno migliorato le proprie competenze fondamentali e/o le qualifiche rilevanti nell'ambito dell'imprenditorialità.

Motivazione

Lo sviluppo delle competenze necessarie per l'imprenditorialità, in particolare a livello giovanile, deve essere monitorato attraverso un indicatore specifico che consenta di evidenziare la necessità di rafforzare il sostegno a favore dell'istruzione e della formazione dei giovani imprenditori.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a – trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– % di giovani partecipanti che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita *politica e sociale*

– % di giovani partecipanti che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita ***imprenditoriale, sociale o politica***

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

Emendamento

c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente ***orientato in particolar modo all'istruzione e alla formazione professionali***, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento ***informale e non formale nonché le formazioni specialistiche***, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù ***e dell'apprendimento permanente*** mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione

– indicatore correlato: numero degli istituti di *istruzione* superiore esterni all'Unione europea che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione

Emendamento

– indicatore correlato: numero degli istituti di *insegnamento* superiore ***interni ed*** esterni all'Unione europea che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione ***a livello internazionale***

Motivazione

L'emendamento è introdotto a fini di chiarezza e coerenza del testo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) migliorare la formazione volta al recupero di competenze vecchie e nuove

*necessarie per la competitività
dell'industria europea;*

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera e – trattino 1

Testo della Commissione

– indicatore correlato: % di partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche

Emendamento

– indicatore correlato: % di partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche, ***misurata in particolare sulla base di criteri oggettivi quali il positivo superamento di test di lingua***

Motivazione

Al fine di garantire il successo del Programma e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, oltre che per non danneggiare la buona reputazione del marchio "Erasmus", è essenziale migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione, in particolare definendo chiaramente indicatori e modalità. Questi ultimi non devono essere basati unicamente su dichiarazioni soggettive ma devono altresì includere, per quanto possibile, criteri di misurazione oggettivi.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo,

Emendamento

a) Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo ***anche nel settore dell'imprenditoria, magari attraverso forme di apprendistato;***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) La mobilità transnazionale degli studenti degli istituti *superiori* e delle scuole di

Emendamento

a) La mobilità transnazionale, *tra i paesi partecipanti di cui all'articolo 18*, degli

formazione professionale nonché dei giovani che svolgono *le* attività non formali, *tra i paesi partecipanti, di cui all'articolo 18*. La mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner, in un tirocinio all'estero o nella partecipazione ad attività **giovanili, in particolare** volontariato. Alla mobilità *che consenta di preparare* un master contribuisce lo strumento di *garanzie* per i prestiti destinati agli studenti, contemplato all'articolo 14, paragrafo 3.

studenti degli istituti *di insegnamento superiore*, delle scuole di formazione professionale e **per adulti** nonché dei giovani che svolgono attività non formali. La mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner, in un tirocinio **o un contratto di lavoro o di formazione** all'estero o nella partecipazione ad attività **quali ad esempio il** volontariato. Alla mobilità *finalizzata alla preparazione di un* master **o di un dottorato** contribuisce lo strumento di *garanzia* per i prestiti destinati agli studenti, contemplato all'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) La mobilità transnazionale del personale, nell'ambito dei paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero;

Emendamento

b) La mobilità transnazionale del personale, nell'ambito dei paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero, **anche nel settore dell'imprenditoria**.

Motivazione

La mobilità a fini di apprendimento dei giovani imprenditori è importante per l'attuazione delle politiche industriali e per la competitività dell'UE.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Le pari opportunità per tutti gli studenti in termini di cooperazione e mobilità a prescindere dall'università/istituto di provenienza.

Motivazione

Il principio dell'uguaglianza e della non discriminazione deve trovare riscontro nel processo di cooperazione in materia di innovazione e buone pratiche.

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'azione sosterrà la mobilità legata all'istruzione e alla formazione professionali nell'ambito dell'apprendimento permanente ai fini della diffusione delle competenze e dei mestieri nella loro totalità.

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) Forme di partenariato strategico transnazionale tra organizzazioni che svolgono attività di istruzione, formazione e/o attività giovanili o in altri settori rilevanti, per sviluppare e realizzare iniziative congiunte e promuovere scambi di esperienze e know-how;

a) Forme di partenariato strategico transnazionale tra organizzazioni che svolgono attività di istruzione, formazione, ***sviluppo delle competenze*** e/o attività giovanili o in altri settori rilevanti, per sviluppare e realizzare iniziative congiunte e promuovere scambi di esperienze e know-how;

Emendamento 35

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una cooperazione transnazionale incentrata sul riconoscimento e il sostegno che persegue come obiettivo un

impatto sistematico a lungo termine attraverso la modernizzazione e la diversificazione dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto concerne gli istituti che offrono formazioni formali e non formali, le imprese e la società civile;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– *Alleanze* della conoscenza tra istituti di istruzione superiore e imprese, che promuovono la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula.

Emendamento

– *alleanze* della conoscenza tra istituti di insegnamento superiore e imprese, che promuovono la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti, *anche* sviluppando nuovi curricula *e metodi di apprendimento;*

Motivazione

Nell'istruzione, il contenuto dei corsi di studio è importante quanto il metodo di insegnamento. La cooperazione tra gli istituti deve permettere di sviluppare anche metodi di apprendimento innovativi.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

– *Alleanze* delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e le imprese che promuovono l'occupabilità, creando nuovi programmi specifici per i vari settori, sviluppando modalità innovative di istruzione e formazione professionale e impiegando gli strumenti di riconoscimento a livello di Unione.

Emendamento

– *alleanze* delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e le imprese che promuovono l'occupabilità, creando nuovi programmi specifici per i vari settori, sviluppando modalità innovative di istruzione e formazione professionale, *anche attraverso l'utilizzo delle TIC*, e impiegando gli strumenti di riconoscimento a livello di Unione;

Motivazione

Le TIC devono essere utilizzate dalle strutture scolastiche e di formazione nonché dalle imprese che promuovono l'occupabilità, la creazione di nuovi programmi specifici per i vari settori, lo sviluppo di modalità innovative di insegnamento e formazione in ambito professionale nonché l'applicazione degli strumenti di riconoscimento a livello di Unione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) reti e alleanze per la formazione nel campo delle arti e dei mestieri; competenze necessarie per le attività di conservazione del patrimonio culturale;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) apprendimento permanente al fine di garantire lo sviluppo delle carriere e l'aumento delle opportunità di impiego.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'azione comprende inoltre il sostegno amministrativo alle organizzazioni della società civile che operano nell'ambito dell'apprendimento permanente e della formazione formale e non formale, con particolare riferimento alla gioventù.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il dialogo politico con le parti interessate europee in materia di istruzione, formazione e gioventù;

Emendamento

c) il dialogo politico con le parti interessate europee in materia di istruzione, formazione e gioventù ***nonché di cultura e imprenditoria***;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Attività Jean Monnet

Emendamento

Istruzione europea e attività Jean Monnet

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii ter) l'Accademia di diritto europeo di Treviri;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii quater) l'Agenzia europea di Middelfart per lo sviluppo dell'istruzione per gli allievi con esigenze speciali;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c – punto ii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii quinquies) il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

c) promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

c) promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive *e sostenendo il volontariato nello sport.*

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) promuovere una crescita sostenibile e inclusiva facilitando l'accesso delle persone con disabilità alle attività sportive;
– indicatore correlato: % di partecipanti che utilizzano i risultati dei progetti transfrontalieri per rafforzare la

partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive.

c ter) sostenere le attività sportive e la formazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute della società.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I criteri di prestazione per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al primo paragrafo sono illustrati nell'allegato -I.

Motivazione

Ai fini della trasparenza e della certezza giuridica i criteri di prestazione concernenti le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali dovrebbero costituire parte integrante del regolamento. A tale scopo gli indicatori proposti dalla Commissione dovrebbero essere inseriti nell'allegato -I.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostegno agli eventi sportivi europei **non commerciali** che coinvolgono diversi paesi europei;

b) sostegno agli eventi sportivi europei **di base** che **non perseguono finalità di lucro** e coinvolgono diversi paesi europei;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) dialogo con le parti interessate europee.

e) dialogo con le parti interessate europee,

includere le imprese.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le attività sportive sostenute, se del caso, **raccogliono** finanziamenti supplementari mediante accordi di partenariato stipulati con soggetti terzi, come per esempio imprese private.

Emendamento

2. Le attività sportive sostenute, se del caso, **possono raccogliere** finanziamenti supplementari mediante accordi di partenariato stipulati con soggetti terzi, come per esempio imprese private.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo di 1,812,000,000 euro, proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

Emendamento

Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo di 1 812 000 000 euro, proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, **anche nel settore dell'imprenditorialità**, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

Motivazione

La mobilità a fini di apprendimento dei giovani imprenditori è importante per l'attuazione della politica industriale e per la competitività dell'UE.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il finanziamento sarà reso disponibile attraverso 2 attribuzioni annuali che si limiteranno a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si rifletterà nella programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell'UE debbano tener conto. La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

Emendamento

Il finanziamento sarà reso disponibile attraverso 2 stanziamenti pluriennali che si limiteranno a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. ***In un'ottica di continuità delle azioni e di ordinato svolgimento del Programma gli stanziamenti annuali saranno di entità tra loro sostanzialmente simili.*** Tale finanziamento si rifletterà nella programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell'UE debbano tener conto. La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

Motivazione

Ai fini della buona gestione del Programma per l'intero periodo 2014-2020 è importante che gli stanziamenti annuali di bilancio siano di entità tra loro simili.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione finanzia le *cauzioni* per i prestiti destinati agli studenti di master, residenti in un paese partecipante ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, che portano a termine un corso di studi completo in un

Emendamento

3. La Commissione finanzia le *garanzie* per i prestiti concessi agli studenti di master ***e ai dottorandi*** residenti in un paese partecipante ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, che portano a termine un

altro paese partecipante; tale finanziamento viene erogato tramite un amministratore cui sia stato conferito il mandato di applicarlo sulla base di atti fiduciari, nei quali si illustrano le norme e i requisiti dettagliati che regolamentano l'attuazione dello strumento finanziario nonché i rispettivi obblighi delle parti. Lo strumento finanziario soddisfa le disposizioni concernenti gli strumenti finanziari contenute nel regolamento finanziario e negli atti delegati che sostituiscono le norme di esecuzione. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, entrate e rimborsi generati dalle garanzie dovranno essere assegnati allo strumento finanziario. Quest'ultimo, insieme alle necessità e all'accettazione espresse dal mercato, sarà soggetto al monitoraggio e alla valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2).

master *o un dottorato* in un altro paese partecipante; tale finanziamento viene erogato tramite un amministratore cui sia stato conferito il mandato di applicarlo sulla base di atti fiduciari, nei quali si illustrano le norme e i requisiti dettagliati che regolamentano l'attuazione dello strumento finanziario nonché i rispettivi obblighi delle parti. Lo strumento finanziario soddisfa le disposizioni concernenti gli strumenti finanziari contenute nel regolamento finanziario e negli atti delegati che sostituiscono le norme di esecuzione. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, entrate e rimborsi generati dalle garanzie dovranno essere assegnati allo strumento finanziario. Quest'ultimo, insieme alle necessità e all'accettazione espresse dal mercato, sarà soggetto al monitoraggio e alla valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, *del presente regolamento*.

Motivazione

Data l'importanza della ricerca e dell'innovazione per la competitività nonché per lo sviluppo industriale, economico e sociale dell'UE, i dottorandi dovrebbero essere idonei a ricevere prestiti garantiti attraverso il programma "Erasmus per tutti" e finalizzati al conseguimento di un dottorato in un paese partecipante diverso da quello di residenza.

Emendamento 56 **Proposta di regolamento** **Articolo 14 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50% delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal

Emendamento

4. Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50% delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal

Programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

Programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

Gli enti pubblici, al pari delle scuole, degli istituti di insegnamento superiore e delle organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che non soddisfano le condizioni di cui al primo paragrafo, hanno l'obbligo di presentare una documentazione attestante la capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal Programma.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a chiarire il testo e a migliorare l'accessibilità del Programma per gli enti pubblici nonché per le scuole, gli istituti di insegnamento superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i risultati comprovati dei progetti.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Oltre al continuo monitoraggio, la Commissione *organizza, non più tardi della fine del 2017*, una relazione di valutazione *per valutare* l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, l'efficienza del Programma e il suo valore aggiunto europeo, allo scopo di elaborare una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione del Programma. Tale

2. Oltre al continuo monitoraggio, la Commissione ***redige e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio*** una relazione di valutazione ***annuale*** *sull'efficacia* nel raggiungimento degli obiettivi, l'efficienza del Programma e il suo valore aggiunto europeo, allo scopo di elaborare una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione del Programma.

valutazione riguarda la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull'impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore).

Tale valutazione riguarda la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull'impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore).

Motivazione

Ai fini del positivo monitoraggio dello svolgimento del programma "Erasmus per tutti" nel periodo 2014-2020 è necessario che le relazioni di valutazione siano redatte dalla Commissione su base annuale nonché presentate al Parlamento europeo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**– "Erasmus – Imprenditorialità",
associato alle industrie e alle PMI
europee;**

**"Erasmus – Apprendimento
permanente", associato all'istruzione per
gli adulti.**

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**1 bis. La Commissione e gli Stati membri
promuovono la partecipazione al
Programma da parte delle organizzazioni
non governative, in particolare quelle
operanti in settori quali l'istruzione, la**

formazione, e lo sport di base per i giovani.

Motivazione

Considerando che i giovani sono i principali beneficiari del programma "Erasmus per tutti", è importante che le organizzazioni non governative, in particolare quelle operanti in settori quali l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport di base per i giovani, partecipino al programma in oggetto.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per favorire la partecipazione delle persone che hanno maggiori difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico o culturale.

Emendamento

2. Nell'esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per favorire la partecipazione delle persone che hanno maggiori difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico o culturale. ***A tale scopo la Commissione e gli Stati membri attribuiscono carattere prioritario all'utilizzo delle TIC e delle nuove tecnologie per favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e allo sport da parte delle persone interessate dalle citate difficoltà.***

Motivazione

L'utilizzo delle TIC e delle nuove tecnologie dovrebbe essere parte integrante dell'impegno della Commissione e degli Stati membri a favore della partecipazione all'istruzione, alla formazione e allo sport da parte delle persone con difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico e culturale.

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera a

Testo della Commissione

a) Le politiche pertinenti dell'Unione, in particolare quelle nei settori della cultura e

Emendamento

a) Le politiche pertinenti dell'Unione, in particolare quelle nei settori della cultura e

dei media, dell'occupazione, della sanità, della ricerca e dell'innovazione, dell'impresa, della giustizia, dei consumatori, dello sviluppo, nonché la politica di coesione;

dei media, dell'occupazione, della sanità, della ricerca e dell'innovazione, **della politica industriale**, dell'impresa, della giustizia, dei consumatori, dello sviluppo, nonché la politica di coesione;

Motivazione

La politica industriale dell'UE è uno dei principali beneficiari dell'istruzione, della formazione, della ricerca e dell'innovazione nell'Unione stessa. È pertanto importante aggiungere la politica industriale dell'UE alle politiche dell'Unione che hanno rilevanza per il programma "Erasmus per tutti".

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma, anche per quanto riguarda il rilascio dei visti.

Emendamento

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto **ed efficace** funzionamento del Programma, anche per quanto riguarda il rilascio dei visti.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'Agenzia nazionale incoraggia la partecipazione delle autorità e delle parti interessate a livello locale e regionale alla definizione dell'attuazione e del monitoraggio dei progetti.

Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, da parte dell'Autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'Agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'Agenzia nazionale fino all'accettazione della valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'Agenzia nazionale.

Emendamento

1. Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, da parte dell'Autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'Agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'Agenzia nazionale fino all'accettazione della valutazione di conformità ex ante. ***La Commissione e gli Stati membri interessati collaborano affinché la designazione delle Agenzie nazionali avvenga in tempi quanto più possibile rapidi. In ogni caso la designazione delle Agenzie nazionali e l'approvazione formale del relativo programma di lavoro devono avvenire entro e non oltre nove mesi dall'adozione del presente regolamento.*** Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'Agenzia nazionale.

Motivazione

Le disposizioni in esame sono state introdotte per garantire la cooperazione tra Stati membri e Commissione ai fini della designazione delle Agenzie nazionali nonché dell'approvazione formale dei relativi programmi di lavoro entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione formalizza le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi – Gioventù in azione e il Programma di apprendimento permanente (2007-2013) – ancora in corso all'inizio del Programma, al momento di accettare la

Emendamento

2. La Commissione formalizza ***e pubblica sul proprio sito Internet*** le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi – Gioventù in azione e il programma di apprendimento permanente (2007-2013) – ancora in corso all'inizio del Programma, al

valutazione di conformità ex-ante
sull'Agenzia nazionale designata per il
Programma.

momento di accettare la valutazione di
conformità ex-ante sull'Agenzia nazionale
designata per il Programma.

Motivazione

Per consentire lo scambio di buone pratiche e la trasparenza nell'attuazione del programma "Erasmus per tutti" è necessario che le informazioni cui fa riferimento il paragrafo in esame siano pubblicate sul sito Internet della Commissione.

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna costantemente tutte le informazioni relative alle Agenzie nazionali designate dagli Stati membri, al contenuto dell'accordo concluso dalla Commissione con ciascuna Agenzia nazionale designata e ai fondi messi annualmente a disposizione delle Agenzie nazionali stesse per le azioni del Programma, sotto forma di sovvenzioni, nonché a sostegno degli oneri incombenti alle Agenzie nazionali responsabili della gestione del Programma in oggetto.

Motivazione

Per garantire la trasparenza e favorire lo scambio di buone pratiche la Commissione dovrebbe pubblicare sul proprio sito Internet, aggiornandole costantemente, tutte le informazioni cui fa riferimento il paragrafo in esame.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 28, in merito alla modifica **dell'articolo 13**,

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28, riguardo alla modifica

paragrafo 7 e dell'articolo 22, paragrafo 2, **relativi rispettivamente ai criteri di prestazione e** alle disposizioni sulle azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

dell'articolo 22, paragrafo 2, **relativo** alle disposizioni sulle azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

Motivazione

I criteri di prestazione cui fa riferimento l'articolo 13 saranno definiti dall'allegato -I del regolamento e non attraverso atti delegati.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 29 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In sede di attuazione del Programma la Commissione punta a istituire un quadro di facile utilizzo mediante procedure chiare, rapide e semplici nonché regole, orientamenti e informazioni comprensibili. Una valutazione trasparente deve essere a disposizione del pubblico a livello nazionale, regionale e locale durante tutta la fase di attuazione del Programma.

PROCEDURA

Titolo	"ERASMUS PER TUTTI" - Il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
Riferimenti	COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 13.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 13.12.2011
Relatore per parere Nomina	Silvia-Adriana Țicău 14.2.2012
Esame in commissione	30.5.2012
Approvazione	12.7.2012
Esito della votazione finale	+: 41 -: 4 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Pavel Poc, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Țicău

PROCEDURA

Titolo	"ERASMUS PER TUTTI" - Il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport			
Riferimenti	COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)			
Presentazione della proposta al PE	23.11.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 13.12.2011			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AFET 13.12.2011	DEVE 13.12.2011	BUDG 13.12.2011	EMPL 13.12.2011
	ITRE 13.12.2011	JURI 16.2.2012	LIBE 13.12.2011	FEMM 13.12.2011
Pareri non espressi Decisione	AFET 20.12.2011	JURI 1.3.2012	LIBE 5.12.2011	FEMM 20.12.2011
Relatore(i) Nomina	Doris Pack 24.1.2012			
Esame in commissione	29.5.2012	9.7.2012	6.11.2012	
Approvazione	27.11.2012			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	21 1 3		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Aixela, Lorenzo Fontana, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Katarína Neved'álová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Hans-Peter Martin, Georgios Papanikolaou, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas			
Deposito	10.12.2012			